SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2013, n. **152.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, concernente l'attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante l'iniziativa dei cittadini. (13G00193) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 dicembre 2013.

Dismissione di immobili di enti territoriali ai sensi dell'art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. (13A10744) . . . . *Pag.* 3

DECRETO 23 dicembre 2013.

Dismissione di immobili del Demanio ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni. (13A10745) . *Pag.* 4

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 14 novembre 2013.

Ammissione ai finanziamenti dei progetti Futuro di Ricerca 2013 (Programma Futuro in Ricerca 2013). (Decreto n. 2167). (13A10655) . . . . *Pag.* 26

Ministero della salute

DECRETO 13 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Eforia». (13A10487). . . . . *Pag.* 33

DECRETO 28 ottobre 2013.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio e all'impiego, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Lumivia». (13A10485) . . . . *Pag.* 37

DECRETO 29 ottobre 2013.

Attuazione della direttiva 2012/41/UE della Commissione europea del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l' acido nonanoico come principio attivo nell'allegato I della direttiva stessa. (13A10507) . . . . . *Pag.* 40

DECRETO 29 ottobre 2013.

Attuazione della direttiva 2012/42/UE della Commissione europea del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido cianidrico come principio attivo nell'allegato I della direttiva stessa. (13A10508). . . . . . . *Pag.* 43

DECRETO 11 novembre 2013.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio e all'impiego, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Luna Experience». (13A10486) . . . *Pag.* 46

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 31 ottobre 2013.

Attribuzione in via permanente al Vice Ministro Sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione. (13A10669) . . . . *Pag.* 50

DECRETO 23 dicembre 2013.

Determinazione, per l'anno 2014, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. (13A10809) . . . . *Pag.* 51

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 13 dicembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti». (13A10491) . . . . *Pag.* 58

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 6 dicembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società Eurofins Modulo Uno S.p.A., in Torino, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale. (13A10488). . . . . *Pag.* 59

DECRETO 10 dicembre 2013.

Proroga dell'autorizzazione alla «C.E.V.I. S.r.l.» in Roma, allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva europea 95/16/CE, in materia di ascensori. (13A10506) . . . . *Pag.* 61

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

DECRETO 29 novembre 2013.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014. (13A10685) . . . . *Pag.* 63

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 2 agosto 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e Bretella autostradale Cisterna-Valmontone - tratto A12 Roma Civitavecchia - Roma (Tor de' Cenci) (CUP B91B03000230000). Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione progetto definitivo e parere sullo schema di convenzione. (Delibera n. 51/2013). (13A10658) . . . . *Pag.* 70

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del Sele

Avviso di adozione delle «Misure di Salvaguardia per la costa relative al bacino idrografico Interregionale del fiume Sele». (13A10489). . . . . *Pag.* 109

Avviso di adozione definitiva del testo revisionato della normativa di attuazione relativa al bacino idrografico del fiume Sele del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.S.A.I.) per il territorio del bacino interregionale del Sele. (13A10490) . . . . . *Pag.* 109

Camera di commercio, industria artigianato, agricoltura di Cremona

Nomina del conservatore del registro delle imprese (13A10670). . . . . *Pag.* 109

Garante per la protezione dei dati personali

Avviso pubblico di avvio della consultazione su «Schema di provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment». (13A10810) . . . . *Pag.* 109

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2013 (13A10740). . . . . . . *Pag.* 110

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 dicembre 2013 (13A10741). . . . . . . *Pag.* 110

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 dicembre 2013 (13A10742). . . . . . . *Pag.* 111

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 dicembre 2013 (13A10743). . . . . . . *Pag.* 111

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 69/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 20 settembre 2013. (13A10492) *Pag.* 112

Ministero dello sviluppo economico

Avviso di bando per la concessione di agevolazioni alle imprese insediate o da insediare presso gli incubatori della rete di Invitalia. (13A10668) . . . . *Pag.* 112

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2013, n. **152**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, concernente l'attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante l'iniziativa dei cittadini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea;

Visto il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, recante regolamento concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;

Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) i commi 2 e 3 sono abrogati;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La presentazione di cui al comma 1 è effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero invio in modalità telematica.»;

3) al comma 5, le parole: «consegna dei plichi con le dichiarazioni di sostegno» sono sostituite dalla seguente: «presentazione»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numero 1), le parole: «di minore età» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CARROZZA, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

D'ALIA, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 10, foglio n. 25

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il Trattato sull'Unione europea è pubblicato nella G.U.U.E. 17 dicembre 2007, n. C 306.

— Il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini è pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 65.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193 (Regolamento concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2012, n. 267.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 193 del 2012, già citato nelle note alle premesse, come modificati dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorità per la verifica)*. — 1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorità individuata dall'art. 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del regolamento.

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4. La presentazione di cui al comma 1 è effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero invio in modalità telematica.

5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell'allegato A, può assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della presentazione.

6. Il Ministero dell'interno può richiedere all'Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2012, n. 193, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 *(Verifica delle dichiarazioni di sostegno)*. — 1. Il Ministero dell'interno esegue:

a) il conteggio delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e in formato elettronico;

b) il controllo a campione di tipo casuale semplice, effettuato secondo le modalità previste nell'allegato A, che accerta:

1) la ricevibilità delle dichiarazioni di sostegno. Non sono valide quelle prive della sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della data di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti di età inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e quelle sottoscritte oltre il termine di 12 mesi dall'avvenuta registrazione della proposta ai sensi dell'art. 4 del regolamento;

2) la completezza dei dati richiesti per identificare il firmatario. Non sono considerate valide le dichiarazioni di sostegno prive del nome completo, del cognome, del comune di residenza, della data e luogo di nascita, della nazionalità, del tipo e numero di documento e dell'autorità italiana che lo ha rilasciato;

3) la veridicità delle dichiarazioni di sostegno. I relativi controlli sono effettuati mediante un confronto dei dati indicati nelle dichiarazioni di sostegno con i dati detenuti negli archivi anagrafici comunali o con i dati delle questure, limitatamente alla verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali è indicato il passaporto.

2. Nel caso in cui, dall'esame del campione effettuato con le procedure di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, risultino sottoscritte più dichiarazioni di sostegno dal medesimo firmatario, è considerata valida una sola dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico del firmatario.

3. I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera *b)*, n. 3), ove rimessa ai comuni e alle questure territorialmente competenti, devono essere comunicati entro 45 giorni dalla richiesta all'Autorità di cui all'art. 1. In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata.

4. A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, il Ministero dell'interno rilascia agli organizzatori il certificato previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del regolamento.

13G00193
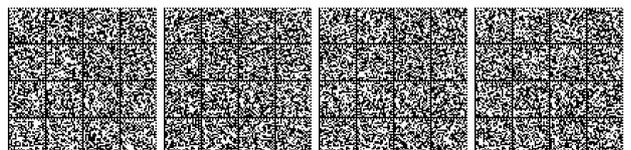
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2013.

Dismissione di immobili di enti territoriali ai sensi dell'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge del 30 novembre 2013, n. 133, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale:

«Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma»;

Visto l'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che gli enti territoriali, con delibera dell'organo di Governo, individuano, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Vista la delibere della Provincia di Torino n. 50092 del 17 dicembre 2013, approvata nella seduta del consiglio provinciale del 17 dicembre 2013, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione degli immobili individuati nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Vista la delibera del Comune di Torino n. 07553/131 del 18 dicembre 2013 approvata dalla giunta comunale nella seduta del 18 dicembre 2013, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione degli immobili individuati nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Vista la deliberazione del Comune di Venezia n. 99 del 16 dicembre 2013, approvata nella seduta del consiglio comunale del 16 dicembre 2013, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione degli immobili individuati nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Vista la delibera del Comune di Verona n. 423 del 17 dicembre 2013, approvata nella seduta della giunta comunale del 17 dicembre 2013, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione degli immobili individuati nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Vista la delibera del Comune di Firenze n. 2013/C/00062 del 16 dicembre 2013, approvata nella seduta del consiglio comunale del 16 dicembre 2013, con le quali, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione degli immobili individuati nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Vista la delibera della Regione Lombardia n X/1172 del 20 dicembre 2013 approvata nella seduta della giunta regionale del 20 dicembre 2013, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle
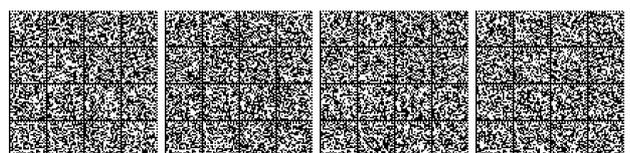
finanze affinché proceda all'inclusione degli immobili individuati nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al citato art. 11-*quinquies*, autorizzare i predetti enti territoriali a vendere gli immobili individuati nelle delibere sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti territoriali citati in premessa sono autorizzati a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili individuati nelle delibere degli stessi enti richiamate in premessa.

Art. 2.

La vendita è subordinata all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e alla normativa vigente e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Art. 3.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A10744

DECRETO 23 dicembre 2013.

Dismissione di immobili del Demanio ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», che autorizza l'Agenzia del Demanio a individuare, con propri decreti dirigenziali, beni di proprietà dello Stato e beni degli enti pubblici non territoriali nonché a riconoscere di proprietà statale beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 11-*quinquies* del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale l'Agenzia del Demanio, autorizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, procede alla vendita a trattativa privata anche in blocco, di beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico;

Visto il decreto prot. n. 2013/28216, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2013, n. 282 e successivamente rettificato a seguito di decreto di rettifica prot n. 2013/29797 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2013, n. 295, con cui sono stati dichiarati di proprietà dello Stato i beni immobili di cui all'allegato A del medesimo decreto;

Visto il decreto prot. n. 2013/28212 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2013 n. 282, con cui sono stati rettificati i seguenti decreti emanati dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, in

particolare, il decreto prot. n. 25933 del 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, il decreto prot. n. 29063 del 19 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 2007, n. 176 ed il decreto prot. n. 33800 del 16 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2005, n. 298;

Vista la nota prot. n. 21750 del 23 settembre 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto ha reso noto che nulla osta all'avvio, da parte dell'Agenzia del Demanio, delle attività inerenti la dismissione dei beni immobili pubblici ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il coinvolgimento diretto o indiretto di CDP, ovvero, in subordine, di altri investitori istituzionali;

Viste le lettere prot. n 24075 del 7 ottobre 2013 e 26058 del 30 ottobre 2013, con le quali l'Agenzia del Demanio ha interessato, in ordine ai beni elencati nell'allegato al presente decreto, il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, ai fini della verifica e della autorizzazione di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la lettera prot. 30041 del 17 dicembre 2013 con la quale l'Agenzia del Demanio ha rimesso un nuovo elenco di beni suscettibili di vendita ai sensi dell'art. 11-*quinquies* del decreto legge n. 203/2005, che annulla e sostituisce quelli precedentemente inviati con note della stessa Agenzia prot. 28349 del 27 novembre 2013 e prot. 28601 del 29 novembre 2013, e ha rappresentato che la quasi totalità degli immobili di cui al nuovo elenco trasmesso, non sono utilizzati dalle Amministrazioni, ad eccezione:

dei complessi immobiliari denominati «Caserma Colleoni» di Bergamo, «Caserma Rossani» di Pavia, per i quali sussiste all'attualità l'utilizzo da parte di Amministrazioni statali che hanno tuttavia manifestato la disponibilità a dismettere le porzioni in uso;

della «Caserma Francesco Ferrucci» di Firenze, all'attualità utilizzata dall'Amministrazione della Difesa, e della «Caserma Mameli» di Milano;

Viste la note nn. 29536, 29538 e 29531 del 19 dicembre 2013 con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto ha chiesto alle Amministrazioni il concerto di competenza per l'inserimento nel decreto di codesto Ministero;

Vista la nota n. 11070/13(1) del 20 dicembre 2013 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro;

Vista la nota n. 0039496 del 20 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia - Gabinetto del Ministro;

Vista la lettera prot. 2013/30540/DNCO del 20 dicembre 2013 con la quale l'Agenzia del Demanio, facendo seguito alla nota n. 30041 del 17 dicembre 2013, ha trasmesso un nuovo elenco da allegare al decreto di cui al citato art. 11-*quinquies*, epurato dai compendi immobiliari denominati «Caserma Francesco Ferrucci» di Firenze e «Caserma Mameli» di Milano;

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al citato art. 11-*quinquies*, autorizzare l'Agenzia del Demanio a vendere a trattativa privata gli immobili di cui all'elenco trasmesso dalla stessa Agenzia con la citata nota del 20 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, l'Agenzia del Demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2.

La vendita è subordinata all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e alla normativa vigente e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Art. 3.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 225
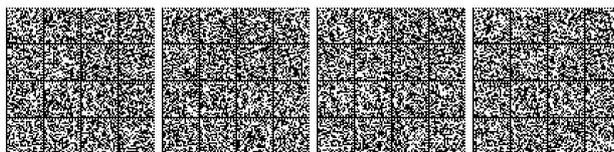
ALLEGATO

PROVINCIA	COMUNE	CODICE SCHEDA	INDIRIZZO PRINCIPALE	DENOMINAZIONE	CATASTO	SEZ.	FOGLIO	PART.	SUB	NOTE
VIBO VALENTIA	TROPEA	VVD0004	LARGO MUNICIPIO	PALAZZO GIFFONI	CF		2	15	1	
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0037	VIA FERRARESE 199	STABILIMENTO DI COMMISSARIATO MILITARE DI CASARALTA CAPOLUOGO-VIA FERRARESE 199 E VIA STALINGRADO 44	CF		117	413	2	
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0037	VIA FERRARESE 199	STABILIMENTO DI COMMISSARIATO MILITARE DI CASARALTA CAPOLUOGO-VIA FERRARESE 199 E VIA STALINGRADO 45	CF		117	413	1	
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0037	VIA FERRARESE 199	STABILIMENTO DI COMMISSARIATO MILITARE DI CASARALTA CAPOLUOGO-VIA FERRARESE 199 E VIA STALINGRADO 46	CF		117	413	3	
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0037	VIA FERRARESE 199	STABILIMENTO DI COMMISSARIATO MILITARE DI CASARALTA CAPOLUOGO-VIA FERRARESE 199 E VIA STALINGRADO 44	NCT		117	102		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0037	VIA FERRARESE 199	STABILIMENTO DI COMMISSARIATO MILITARE DI CASARALTA CAPOLUOGO-VIA FERRARESE 199 E VIA STALINGRADO 44	NCT		117	203		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0037	VIA FERRARESE 199	STABILIMENTO DI COMMISSARIATO MILITARE DI CASARALTA CAPOLUOGO-VIA FERRARESE 199 E VIA STALINGRADO 44	NCT		117	414		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0037	VIA FERRARESE 199	STABILIMENTO DI COMMISSARIATO MILITARE DI CASARALTA CAPOLUOGO-VIA FERRARESE 199 E VIA STALINGRADO 44	NCT		117	415		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0037	VIA FERRARESE 199	STABILIMENTO DI COMMISSARIATO MILITARE DI CASARALTA CAPOLUOGO-VIA FERRARESE 199 E VIA STALINGRADO 44	NCT		117	416		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0037	VIA FERRARESE 199	STABILIMENTO DI COMMISSARIATO MILITARE DI CASARALTA CAPOLUOGO-VIA FERRARESE 199 E VIA STALINGRADO 44	NCT		117	46		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	CF		272	344		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	CF		272	345		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	CF		272	346		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	CF		272	62		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	CF		272	67		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	158		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	343		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	347		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	348		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	350		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	47		

BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	48		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	49		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	50		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	64		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	68		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	69		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	70		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	71		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	72		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	73		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	74		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	209		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0045	VIA PARISIO 2	CASERMA "G.MAZZONI" (EX FORTE DI BELDIPORTO) VIA PARISIO N.2	NCT		272	59		
BOLOGNA	BOLOGNA	BOD0031	VIA ORFEO 46	EX CONVENTO CARMELITANE SCALZE ORA CASERMA MASINI – VIA S.STEFANO 109 – VIA BORGOLOCCHI 2 – VIA ORFEO 44	CF		205	169	5	
BOLOGNA	BOLOGNA	BOD0031	VIA ORFEO 46	EX CONVENTO CARMELITANE SCALZE ORA CASERMA MASINI – VIA S.STEFANO 109 – VIA BORGOLOCCHI 2 – VIA ORFEO 44	CF		205	169	6	
FERRARA	FERRARA	FED0021	VIA SCANDIANA 16 A	CAVALLERIZZA MILITARE VIA SCANDIANA	CF		390	138		
FERRARA	FERRARA	FED0021	VIA SCANDIANA 16 A	CAVALLERIZZA MILITARE VIA SCANDIANA	CT		390	138		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	17		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	18		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	20		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	35		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	36		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	37		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	61		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	62		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	63		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	64		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	21		

FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	19		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CF		390	65		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	17		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	18		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	19		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	20		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	21		con fabbricati in corso di accatastamento
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	35		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	36		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	37		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	61		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	62		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	63		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	64		
FERRARA	FERRARA	FED0022	VIA CISTERNA DEL FOLLO 10	CASERMA "POZZUOLO DEL FRIULI" VIA CISTERNA DEL FOLLO	CT		390	65		
MODENA	MODENA	MOD0008	VIALE S. EUFEMIA 27	CASERMA S.EUFEMIA CENTRO URBANO - VIA S EUFEMIA	NCEU		142	147	1	
MODENA	MODENA	MOD0012	VIALE DELLE RIMEMBRANZE NN.1-2	EX CONVENTO SAN PIETRO CASERMA GARIBALDI	CF		143	473	3	
MODENA	MODENA	MOD0012	VIALE DELLE RIMEMBRANZE NN.1-2	EX CONVENTO SAN PIETRO CASERMA GARIBALDI	CF		143	473	8	
MODENA	MODENA	MOD0012	VIALE DELLE RIMEMBRANZE NN.1-2	EX CONVENTO SAN PIETRO CASERMA GARIBALDI	CT		143	471		
MODENA	MODENA	MOD0012	VIALE DELLE RIMEMBRANZE NN.1-2	EX CONVENTO SAN PIETRO CASERMA GARIBALDI	CT		143	474		
MODENA	MODENA	MOD0012	VIALE DELLE RIMEMBRANZE NN.1-2	EX CONVENTO SAN PIETRO CASERMA GARIBALDI	CT		143	475		
TRIESTE	TRIESTE	TSD0013	VIA DELLE MONACHE -	ANTICA SEDE VESCOVILE VIA DELLE MONACHE VIA DEL CASTELLO	CF		V/16	2269 -2271 - 2272 (graffati)		
TRIESTE	TRIESTE	TSD0013	VIA DELLE MONACHE -	ANTICA SEDE VESCOVILE VIA DELLE MONACHE VIA DEL CASTELLO	CT		c.c. trieste 16	2268		
TRIESTE	TRIESTE	TSD0013	VIA DELLE MONACHE -	ANTICA SEDE VESCOVILE VIA DELLE MONACHE VIA DEL CASTELLO	CT		c.c. trieste 16	2269		
TRIESTE	TRIESTE	TSD0013	VIA DELLE MONACHE -	ANTICA SEDE VESCOVILE VIA DELLE MONACHE VIA DEL CASTELLO	CT		c.c. trieste 16	2270		
TRIESTE	TRIESTE	TSD0013	VIA DELLE MONACHE -	ANTICA SEDE VESCOVILE VIA DELLE MONACHE VIA DEL CASTELLO	CT		c.c. trieste 16	2271		
TRIESTE	TRIESTE	TSD0013	VIA DELLE MONACHE -	ANTICA SEDE VESCOVILE VIA DELLE MONACHE VIA DEL CASTELLO	CT		c.c. trieste 16	2272		
ROMA	ROMA	RMD0414	Via G. Induno, 2,4,6	PALAZZO DEGLI ESAMI DI STATO	C.T.		505	311		con fabbricati in corso di

										accatastamento
ROMA	ROMA	RMD0414	Via G. Induno, 2,4,6	PALAZZO DEGLI ESAMI DI STATO	C.F.		505	311		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	202		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.F.		535	35		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	35		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	204		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	205		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	206		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		536	207		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.F.		535	43		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	43		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	208		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	209		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	61		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	217		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	216		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	214		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	213		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	64		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	62		con fabbricati in corso di

										accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	211		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	210		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	54		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	44		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.F.		535	36		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	36		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	203		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.F.		535	37	500	con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	37		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	212		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	220		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	201		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.F.		535	34		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	34		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	46		con fabbricati in corso di accatastamento
ROMA	ROMA	RMB0179	via Guido Reni	EX 'FABBRICA D'ARMI VIA FLAMINIA - VIA GUIDO RENI'	C.T.		535	215		con fabbricati in corso di accatastamento
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	CF		84	380	1	i dati catastali indicati si riferiscono alle Sezioni 1 e GEA rispettivamente del Catasto Terreni e Catasto Fabbricati del Comune di
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	CF		84	380	10	
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO	CF		84	380	11	

				S.BERNARDO						Genova
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	CF		84	380	2	
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	CF		84	380	3	
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	CF		84	380	4	
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	CF		84	380	5	
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	CF		84	380	6	
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	CF		84	380	7	
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	CF		84	380	8	
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	CF		84	380	9	
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	CF		84	381		
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	NCT		67	166		
GENOVA	GENOVA	GED0045	dei Giustiniani 19	CASEGGIATO DEL DISCIOLTO P.N.F. GENOVA-VIA GIUSTINIANI CIV.19 E 61-63-65 E 67 ROSSI E VICO S.BERNARDO	NCT		67	167		
IMPERIA	DIANO CASTELLO	IMB0140	VIA DIANO S.PIETRO	PUV EX CASERMA CAMANDONE	CT		5	565		
IMPERIA	DIANO CASTELLO	IMB0140	VIA DIANO S.PIETRO	PUV EX CASERMA CAMANDONE	CT		7	1		con fabbricati in corso di accatastamento
SAVONA	ALBENGA	SVB0133	Tiziano 2	PUV CASERMA DENOMINATA PIAVE VADINO	CF		27	214		
SAVONA	ALBENGA	SVB0133	Tiziano 2	PUV CASERMA DENOMINATA PIAVE VADINO	CF		27	226		
SAVONA	ALBENGA	SVB0133	Tiziano 2	PUV CASERMA DENOMINATA PIAVE VADINO	CT		27	214		
SAVONA	ALBENGA	SVB0133	Tiziano 2	PUV CASERMA DENOMINATA PIAVE VADINO	CT		27	226		
BERGAMO	BERGAMO	BGD0013	VIA MURAINE N. 1, LARGO DEL GALGARIO N. 35 E VICOLO S. GIOVANNI N. 11	EX CASERMA COLLEONI	NCT		39	2084		con fabbricati in corso di accatastamento
BERGAMO	BERGAMO	BGD0013	VIA MURAINE N. 1, LARGO DEL GALGARIO N. 35 E VICOLO S. GIOVANNI N. 11	EX CASERMA COLLEONI	CF		BG/4	2084		
BERGAMO	BERGAMO	BGD0012	VIA SAN GIOVANNI 21, 23 e SNC-LARGO MONTE LUNGO N.1.	EX CASERMA MONTELUNGO	NCT		39	2082		
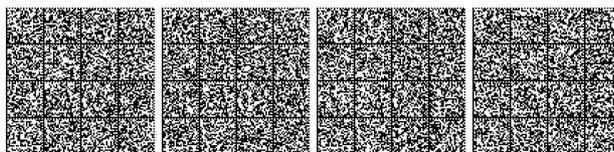
BERGAMO	BERGAMO	BGD0012	VIA SAN GIOVANNI 21, 23 e SNC-LARGO MONTE LUNGO N.1.	EX CASERMA MONTELUNGO	NCT		39	3062		
BERGAMO	BERGAMO	BGD0012	VIA SAN GIOVANNI 21, 23 e SNC-LARGO MONTE LUNGO N.1.	EX CASERMA MONTELUNGO	NCEU		BG/4	3062		
BERGAMO	BERGAMO	BGD0012	VIA SAN GIOVANNI 21, 23 e SNC-LARGO MONTE LUNGO N.1.	EX CASERMA MONTELUNGO	NCEU		BG/4	2082		
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	NCT		35	461		
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	1	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	10	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	11	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	12	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	13	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	14	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	15	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	16	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	17	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	18	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	19	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	2	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	20	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	22	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	23	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	24	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	25	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	3	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	4	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	5	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	6	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	7	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	8	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	51	9	
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	53		

MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	CF		35	54		
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	NCT		35	978		in corso di aggiornamento catastale
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	NCT		35	979		in corso di aggiornamento catastale
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	NCT		35	980		in corso di aggiornamento catastale
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	NCT		35	51		con fabbricati in corso di accatastamento
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	NCT		35	53		
MANTOVA	MANTOVA	MND0029	VIA FRATELLI BANDIERA 30-32-34-36	PALAZZO EX FEDERAZIONE FASCISTA -VIA F.LLI BANDIERA NN 30-32-34	NCT		35	54		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	11		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	14		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	16		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	17		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	19		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	20		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	21		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	22		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	23		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	24		con fabbricati in corso di accatastamento
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	25		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	28		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	29		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	41		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	46		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	47		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	48		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	7		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	76		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	8		
MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		534	9		

MILANO	MILANO	MIB0730	VIA BONFADINI 73	EX MAGAZZINI DI COMMISSARIATO TALIEDO	NCT		535	214		
MILANO	MILANO	MIB0147	VIA GUGLIELMO SILVA 25	COMPENDIO IMMOBILIARE TRA VIALE EGINARDO, VIA FLAVIO GIOIA, VIA GUGLIELMO SILVA E VIA FRANCESCO ALBANI	NCT		303	262		
MILANO	MILANO	MIB0147	VIA GUGLIELMO SILVA 25	COMPENDIO IMMOBILIARE TRA VIALE EGINARDO, VIA FLAVIO GIOIA, VIA GUGLIELMO SILVA E VIA FRANCESCO ALBANI	NCT		303	294		
MILANO	MILANO	MIB0147	VIA GUGLIELMO SILVA 25	COMPENDIO IMMOBILIARE TRA VIALE EGINARDO, VIA FLAVIO GIOIA, VIA GUGLIELMO SILVA E VIA FRANCESCO ALBANI	NCT		303	295		
MILANO	MILANO	MIB0147	VIA GUGLIELMO SILVA 25	COMPENDIO IMMOBILIARE TRA VIALE EGINARDO, VIA FLAVIO GIOIA, VIA GUGLIELMO SILVA E VIA FRANCESCO ALBANI	NCT		303	298		
MILANO	MILANO	MIB0147	VIA GUGLIELMO SILVA 25	COMPENDIO IMMOBILIARE TRA VIALE EGINARDO, VIA FLAVIO GIOIA, VIA GUGLIELMO SILVA E VIA FRANCESCO ALBANI	NCT		303	4		
MILANO	MILANO	MIB0147	VIA GUGLIELMO SILVA 25	COMPENDIO IMMOBILIARE TRA VIALE EGINARDO, VIA FLAVIO GIOIA, VIA GUGLIELMO SILVA E VIA FRANCESCO ALBANI	NCT		303	93		
MILANO	MILANO	MIB0147	VIA GUGLIELMO SILVA 25	COMPENDIO IMMOBILIARE TRA VIALE EGINARDO, VIA FLAVIO GIOIA, VIA GUGLIELMO SILVA E VIA FRANCESCO ALBANI	CF		303	95		
MILANO	MILANO	MIB0147	VIA GUGLIELMO SILVA 25	COMPENDIO IMMOBILIARE TRA VIALE EGINARDO, VIA FLAVIO GIOIA, VIA GUGLIELMO SILVA E VIA FRANCESCO ALBANI	NCT		303	95		
MILANO	MILANO	MIB0147	VIA GUGLIELMO SILVA 25	COMPENDIO IMMOBILIARE TRA VIALE EGINARDO, VIA FLAVIO GIOIA, VIA GUGLIELMO SILVA E VIA FRANCESCO ALBANI	NCT		303	94		
MILANO	MILANO	MIB0147	VIA GUGLIELMO SILVA 25	COMPENDIO IMMOBILIARE TRA VIALE EGINARDO, VIA FLAVIO GIOIA, VIA GUGLIELMO SILVA E VIA FRANCESCO ALBANI	CF		303	93		è in corso aggiornamento catastale e frazionamento tipo mappale
PAVIA	PAVIA	PVB0019	CORSO FRATELLI CAIROLI -	FABBRICATI DI PORTA CAIROLI E CAMPO SPORTIVO MILITARE PORTA CAIROLI	CF		B/17	2367	1	
PAVIA	PAVIA	PVB0019	CORSO FRATELLI CAIROLI -	FABBRICATI DI PORTA CAIROLI E CAMPO SPORTIVO MILITARE PORTA CAIROLI	CF		B/17	2367	2	
PAVIA	PAVIA	PVB0019	CORSO FRATELLI CAIROLI -	FABBRICATI DI PORTA CAIROLI E CAMPO SPORTIVO MILITARE PORTA CAIROLI	CF		B/17	2367	3	
PAVIA	PAVIA	PVB0019	CORSO FRATELLI CAIROLI -	FABBRICATI DI PORTA CAIROLI E CAMPO SPORTIVO MILITARE PORTA CAIROLI	CF		B/17	2367	4	
PAVIA	PAVIA	PVB0019	CORSO FRATELLI CAIROLI -	FABBRICATI DI PORTA CAIROLI E CAMPO SPORTIVO MILITARE PORTA CAIROLI	NCT		17	2367		
PAVIA	PAVIA	PVB0019	CORSO FRATELLI CAIROLI -	FABBRICATI DI PORTA CAIROLI E CAMPO SPORTIVO MILITARE PORTA CAIROLI	NCT		17	2368		
PAVIA	PAVIA	PVD0022	VIA TORQUATO TASSO 1	FABBRICATO FACENTE PARTE DEL PIU' AMPIO COMPLESSO DENOMINATO MAGAZZINI DI PORTA CAIROLI.	CF		B/17	2366		
PAVIA	PAVIA	PVD0022	VIA TORQUATO TASSO 1	FABBRICATO FACENTE PARTE DEL PIU' AMPIO COMPLESSO DENOMINATO MAGAZZINI DI PORTA CAIROLI.	NCT		17	2366		
PAVIA	PAVIA	PVD0024	VIA RIVIERA 22	CASERMA MAGGIORE ROSSANI S.MAURO - ESCLUSA CHIESA DI S.SALVATORE GIA' PVD0002	CF		B/11	63	1	in corso di aggiornamento catastale
PAVIA	PAVIA	PVD0024	VIA RIVIERA 22	CASERMA MAGGIORE ROSSANI S.MAURO - ESCLUSA CHIESA DI S.SALVATORE GIA' PVD0002	CF		B/11	63	4	in corso di aggiornamento catastale
PAVIA	PAVIA	PVD0024	VIA RIVIERA 22	CASERMA MAGGIORE ROSSANI S.MAURO - ESCLUSA CHIESA DI S.SALVATORE GIA' PVD0002	NCT		11	63		con fabbricati in

										corso di accatastamento
PAVIA	PAVIA	PVD0024	VIA RIVIERA 22	CASERMA MAGGIORE ROSSANI S.MAURO - ESCLUSA CHIESA DI S.SALVATORE GIA' PVD0002	NCT		11	1438		
PAVIA	PAVIA		VIA RIVIERA	ARSENALE MILITARE	NCT		11	62		in corso di individuazione catastale per migliore identificazione dei confini
PAVIA	PAVIA	PVB0352	CORSO FRATELLI CAIROLI -	CAMPO SPORTIVO DI PORTA CAIROLI	NCT		CCSS/ 17	1277		
PAVIA	PAVIA	PVB0019	CORSO FRATELLI CAIROLI -	FABBRICATI DI PORTA CAIROLI E CAMPO SPORTIVO MILITARE PORTA CAIROLI	NCT		17	1731		
PAVIA	PAVIA	PVB0019	CORSO FRATELLI CAIROLI -	FABBRICATI DI PORTA CAIROLI E CAMPO SPORTIVO MILITARE PORTA CAIROLI	CF		B/17	2368		
PAVIA	PAVIA	PVB0019	CORSO FRATELLI CAIROLI -	FABBRICATI DI PORTA CAIROLI E CAMPO SPORTIVO MILITARE PORTA CAIROLI	CF		B/17	1731		
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	713		
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	1	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	2	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	3	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	4	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	5	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	6	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	7	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	8	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	9	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	10	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	11	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	12	

TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	13	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	14	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	15	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	16	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	17	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	18	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	19	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	20	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	21	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	22	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	23	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	24	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	25	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	26	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	27	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	28	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	29	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	30	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	31	

TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	32	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	33	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	34	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	35	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	36	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	37	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	38	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	CF		24	714	39	
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	NCT		24	713		
TORINO	VENARIA REALE	TOD0037	VIA XX SETTEMBRE 23/VIA PAVESIO	EX CORTE PAGLIERE E CAVALLERIZZA LAMARMORA VIA XX SETTEMBRE 57 59 61 63 65 VIA PAVESIO 42 44 VIA XXX MAGGIO	NCT		24	714		
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1740	8	u.i.u. con particelle graffate; in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1743	11	u.i.u. con particelle graffate; in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1743	1	u.i.u. in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1743	10	u.i.u. con particelle graffate; in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1740	7	u.i.u. con particelle graffate; in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1743	12	u.i.u. in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1743	2	u.i.u. in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1743	4	u.i.u. in corso di variazione catastale

BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1743	5	u.i.u. in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1743	6	u.i.u. in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1743	7	u.i.u. in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1743	8	u.i.u. in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	LARGO CHIESA VECCHIA n. 3	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	CF		55	1743	9	u.i.u. in corso di variazione catastale
BARI	MOLFETTA	BAD0011	-	PALAZZO EX DOGANA E G.D.F. LARGO CHIESA VECCHIA	NCT		55	1739/P		u.i.u. in corso di variazione catastale
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	409		aggiornamento catastale al c.f. ed al c.t.
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	414		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	415		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	416		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	417		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	418		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	419	1	
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	419	10	
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	419	11	
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	419	12	
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	419	3	
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	419	4	
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	419	5	
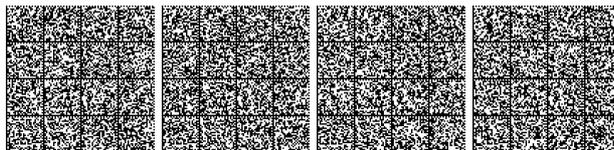
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	419	6	
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	419	7	
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	419	8	
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	419	9	
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	420		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	421		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	422		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	423		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	424		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	425		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	426		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	427		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	523		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	524		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	525		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	526		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	550		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCEU		173	551		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCT		173	430		

FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCT		173	454		
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	COSTA DI SAN GIORGIO 39	EX SCUOLA DI SANITA MILITARE CASERMA VITTORIO VENETO CON PORZ. IN USO AL MIN. DELLA DIFESA(E. 3404746,53)	NCT		173	555		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	95		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	98		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	100		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	160		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	161		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	335		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	336		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	337		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	721		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	722		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	725		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	729		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	730		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCEU		114	732		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	65		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	68		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	102		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	103		con fabbricati in corso di accatastamento
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	123		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	124		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	125		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	128		con fabbricati in corso di accatastamento
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	334		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	349		con fabbricati in corso di accatastamento

FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	720		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	726		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	728		
FIRENZE	FIRENZE	FID0079	VIA SANTA MARIA A MARIGNOLLE 8	VILLA TOLOMEI S.MARIA A MARIGNOLLE N.14	NCT		114	724		
FIRENZE	FIRENZE	FID0108	VIA SAN NICCOLO' 86R	IMMOBILE SITO IN VIA SAN NICCOLO' 78 E 86 EREDITA' BARDINI	NCEU		174	54	1	
FIRENZE	FIRENZE	FID0108	VIA SAN NICCOLO' 86R	IMMOBILE SITO IN VIA SAN NICCOLO' 78 E 86 EREDITA' BARDINI	NCEU		174	54	10	
FIRENZE	FIRENZE	FID0108	VIA SAN NICCOLO' 86R	IMMOBILE SITO IN VIA SAN NICCOLO' 78 E 86 EREDITA' BARDINI	NCEU		174	54	2	
FIRENZE	FIRENZE	FID0108	VIA SAN NICCOLO' 86R	IMMOBILE SITO IN VIA SAN NICCOLO' 78 E 86 EREDITA' BARDINI	NCEU		174	54	3	
FIRENZE	FIRENZE	FID0108	VIA SAN NICCOLO' 86R	IMMOBILE SITO IN VIA SAN NICCOLO' 78 E 86 EREDITA' BARDINI	NCEU		174	54	4	
FIRENZE	FIRENZE	FID0108	VIA SAN NICCOLO' 86R	IMMOBILE SITO IN VIA SAN NICCOLO' 78 E 86 EREDITA' BARDINI	NCEU		174	54	5	
FIRENZE	FIRENZE	FID0108	VIA SAN NICCOLO' 86R	IMMOBILE SITO IN VIA SAN NICCOLO' 78 E 86 EREDITA' BARDINI	NCEU		174	54	6	
FIRENZE	FIRENZE	FID0108	VIA SAN NICCOLO' 86R	IMMOBILE SITO IN VIA SAN NICCOLO' 78 E 86 EREDITA' BARDINI	NCEU		174	54	7	
FIRENZE	FIRENZE	FID0108	VIA SAN NICCOLO' 86R	IMMOBILE SITO IN VIA SAN NICCOLO' 78 E 86 EREDITA' BARDINI	NCEU		174	54	8	
FIRENZE	FIRENZE	FID0108	VIA SAN NICCOLO' 86R	IMMOBILE SITO IN VIA SAN NICCOLO' 78 E 86 EREDITA' BARDINI	NCEU		174	54	9	
FIRENZE	FIRENZE	FID0096	VIA DEI BARDI -	COMPLESSO BARDINI: PALAZZO MOZZI, VILLA BARDINI, PARCO, SEPOLCRETO PORTE SANTE, VIA DEI BARDI, VIA S. NICCOLO', COSTA S. GIORGIO - FIRENZE	CF		173	444		aggiornamento catasto terreni e catasto fabbricati in corso
FIRENZE	FIRENZE	FID0096	VIA DEI BARDI -	COMPLESSO BARDINI: PALAZZO MOZZI, VILLA BARDINI, PARCO, SEPOLCRETO PORTE SANTE, VIA DEI BARDI, VIA S. NICCOLO', COSTA S. GIORGIO - FIRENZE	CF		173	447	2	
FIRENZE	FIRENZE	FID0096	VIA DEI BARDI -	COMPLESSO BARDINI: PALAZZO MOZZI, VILLA BARDINI, PARCO, SEPOLCRETO PORTE SANTE, VIA DEI BARDI, VIA S. NICCOLO', COSTA S. GIORGIO - FIRENZE	CF		173	447	3	
FIRENZE	FIRENZE	FID0096	VIA DEI BARDI -	COMPLESSO BARDINI: PALAZZO MOZZI, VILLA BARDINI, PARCO, SEPOLCRETO PORTE SANTE, VIA DEI BARDI, VIA S. NICCOLO', COSTA S. GIORGIO - FIRENZE	CF		173	447	4	aggiornamento catasto terreni e catasto fabbricati in corso
FIRENZE	FIRENZE	FID0096	VIA DEI BARDI -	COMPLESSO BARDINI: PALAZZO MOZZI, VILLA BARDINI, PARCO, SEPOLCRETO PORTE SANTE, VIA DEI BARDI, VIA S. NICCOLO', COSTA S. GIORGIO - FIRENZE	CF		173	447	5	
FIRENZE	FIRENZE	FID0096	VIA DEI BARDI -	COMPLESSO BARDINI: PALAZZO MOZZI, VILLA BARDINI, PARCO, SEPOLCRETO PORTE SANTE, VIA DEI BARDI, VIA S. NICCOLO', COSTA S. GIORGIO - FIRENZE	CF		173	447	6	
FIRENZE	FIRENZE	FID0096	VIA DEI BARDI -	COMPLESSO BARDINI: PALAZZO MOZZI, VILLA BARDINI, PARCO, SEPOLCRETO PORTE SANTE, VIA DEI BARDI, VIA S. NICCOLO', COSTA S. GIORGIO - FIRENZE	CF		173	447	7	
FIRENZE	FIRENZE	FID0096	VIA DEI BARDI -	COMPLESSO BARDINI: PALAZZO MOZZI, VILLA BARDINI, PARCO, SEPOLCRETO PORTE SANTE,	CF		173	447	8	

				VIA DEI BARDI, VIA S. NICCOLO', COSTA S. GIORGIO - FIRENZE						
FIRENZE	FIRENZE	FID0096	VIA DEI BARDI -	COMPLESSO BARDINI: PALAZZO MOZZI, VILLA BARDINI, PARCO, SEPOLCRETO PORTE SANTE, VIA DEI BARDI, VIA S. NICCOLO', COSTA S. GIORGIO - FIRENZE	CF		173	549		
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	402	1	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	404	1	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	409		
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	412		
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	414		
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	416	1	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	12	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	402	2	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	402	3	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	407	1	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	417	10	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	15	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	415	4	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	416	2	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	416	3	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	416	4	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	555	2	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	1	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	2	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	3	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	4	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	5	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	6	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	7	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	8	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	9	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	10	

FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	11	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	13	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	14	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	16	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	17	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	18	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	19	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	20	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	420	30	
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	758		
FIRENZE	FIRENZE	FIB0114	VIA CAVOUR	PALAZZO BUONTALENTI	CF		159	759		
VENEZIA	VENEZIA	VED0099	FONDAMENTA SAN SEVERO 5016/B	EX CARCERI DI SAN SEVERO IN FONDAMENTA S. SEVERO 5016/B	CF	VE	16	1560		
VENEZIA	VENEZIA	VED0099	FONDAMENTA SAN SEVERO 5016/B	EX CARCERI DI SAN SEVERO IN FONDAMENTA S. SEVERO 5016/B	CF	VE	16	1532		
VENEZIA	VENEZIA	VED0099	FONDAMENTA SAN SEVERO 5016/B	EX CARCERI DI SAN SEVERO IN FONDAMENTA S. SEVERO 5016/B	NCT	VE	16	1532		
VENEZIA	VENEZIA	VED0102	CANALE DI NAVIGAZIONE: "CONTORTA S.ANGELO" SNC	ISOLA SANT'ANGELO DELLE POLVERI	NCT	VE	33	5		
VENEZIA	VENEZIA	VED0102	CANALE DI NAVIGAZIONE: "CONTORTA S.ANGELO" SNC	ISOLA SANT'ANGELO DELLE POLVERI	NCT	VE	33	6		con fabbricati in corso di accatastamento
VENEZIA	VENEZIA	VED0117	ISOLA DI PELLESTRINA – LOC. SAN PIETRO IN VOLTA, 367	EX CASOTTO CAPOGRUPPO DI SAN PIETRO IN VOLTA	NCT	PL	3	31		con fabbricati in corso di accatastamento
VENEZIA	VENEZIA	VED0117	ISOLA DI PELLESTRINA – LOC. SAN PIETRO IN VOLTA, 367	EX CASOTTO CAPOGRUPPO DI SAN PIETRO IN VOLTA	CF	PL	3	31		
VENEZIA	VENEZIA	VEB0956	ISOLA DI PELLESTRINA – LOC. SAN PIETRO IN VOLTA, 367	AREA ESTERNA ALL'EX CASOTTO CAPOGRUPPO DI SAN PIETRO IN VOLTA	NCT	PL	3	378		
VENEZIA	VENEZIA	VEB0956	ISOLA DI PELLESTRINA – LOC. SAN PIETRO IN VOLTA, 367	AREA ESTERNA ALL'EX CASOTTO CAPOGRUPPO DI SAN PIETRO IN VOLTA	NCT	PL	3	392		
VENEZIA	VENEZIA	VEB0956	ISOLA DI PELLESTRINA – LOC. SAN PIETRO IN VOLTA, 367	AREA ESTERNA ALL'EX CASOTTO CAPOGRUPPO DI SAN PIETRO IN VOLTA	NCT	PL	3	614		
VENEZIA	VENEZIA	VEB0956	ISOLA DI PELLESTRINA – LOC. SAN PIETRO IN VOLTA, 367	AREA ESTERNA ALL'EX CASOTTO CAPOGRUPPO DI SAN PIETRO IN VOLTA	NCT	PL	3	615		
VENEZIA	VENEZIA	VEB0956	ISOLA DI PELLESTRINA – LOC. SAN PIETRO IN VOLTA, 367	AREA ESTERNA ALL'EX CASOTTO CAPOGRUPPO DI SAN PIETRO IN VOLTA	NCT	PL	3	616		
VENEZIA	VENEZIA	VEB0956	ISOLA DI PELLESTRINA – LOC. SAN PIETRO IN VOLTA, 367	AREA ESTERNA ALL'EX CASOTTO CAPOGRUPPO DI SAN PIETRO IN VOLTA	NCT	PL	3	617		
VENEZIA	VENEZIA	VED0079	LAGUNA NORD-CANALE SAN GIACOMO SNC	ISOLA DI SAN GIACOMO IN PALUDE	CF	BU	22	B		
VENEZIA	VENEZIA	VED0079	LAGUNA NORD-CANALE SAN GIACOMO SNC	ISOLA DI SAN GIACOMO IN PALUDE	NCT	BU	22	B		
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0094	VIA XXX MAGGIO SNC	BENE EX DIFESA - I DECRETO -CASERMA XXX MAGGIO-CARCERE GIUDIZIARIO MILITARE VIA XXX MAGGIO	NCEU		9	249	GRAFF	
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0094	VIA XXX MAGGIO SNC	BENE EX DIFESA - I DECRETO -CASERMA XXX MAGGIO-CARCERE GIUDIZIARIO MILITARE VIA XXX MAGGIO	NCEU		9	2138	GRAFF	

VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0094	VIA XXX MAGGIO SNC	BENE EX DIFESA - I DECRETO -CASERMA XXX MAGGIO-CARCERE GIUDIZIARIO MILITARE VIA XXX MAGGIO	NCEU		9	2139		
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0094	VIA XXX MAGGIO SNC	BENE EX DIFESA - I DECRETO -CASERMA XXX MAGGIO-CARCERE GIUDIZIARIO MILITARE VIA XXX MAGGIO	NCT		9	2140		
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0094	VIA XXX MAGGIO SNC	BENE EX DIFESA - I DECRETO -CASERMA XXX MAGGIO-CARCERE GIUDIZIARIO MILITARE VIA XXX MAGGIO	NCT		9	H		
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0094	VIA XXX MAGGIO SNC	BENE EX DIFESA - I DECRETO -CASERMA XXX MAGGIO-CARCERE GIUDIZIARIO MILITARE VIA XXX MAGGIO	NCT		9	N		
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0094	VIA XXX MAGGIO SNC	BENE EX DIFESA - I DECRETO -CASERMA XXX MAGGIO-CARCERE GIUDIZIARIO MILITARE VIA XXX MAGGIO	NCT		9	249		
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0094	VIA XXX MAGGIO SNC	BENE EX DIFESA - I DECRETO -CASERMA XXX MAGGIO-CARCERE GIUDIZIARIO MILITARE VIA XXX MAGGIO	NCT		9	2138		
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0094	VIA XXX MAGGIO SNC	BENE EX DIFESA - I DECRETO -CASERMA XXX MAGGIO-CARCERE GIUDIZIARIO MILITARE VIA XXX MAGGIO	NCT		9	2139		
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0093	PIAZZA PARCO CATULLO 5	EX PADIGLIONE GRANDE DEGLI UFFICIALI	CF		9	244		
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0093	PIAZZA PARCO CATULLO 5	EX PADIGLIONE GRANDE DEGLI UFFICIALI	NCT		9	243		
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0093	PIAZZA PARCO CATULLO 5	EX PADIGLIONE GRANDE DEGLI UFFICIALI	NCT		9	244		
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0092	Piazza Ferdinando di Savoia snc	BENE EX DIFESA - I DECRETO - FABBRICATO DELLA CASERMA ANTICA ROCCA E MAGAZZINO DI ARTIGLIERIA DETTO IL CRISTO DI ROCCA	NCEU		9	2142	GRAFF	
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0092	Piazza Ferdinando di Savoia snc	BENE EX DIFESA - I DECRETO - FABBRICATO DELLA CASERMA ANTICA ROCCA E MAGAZZINO DI ARTIGLIERIA DETTO IL CRISTO DI ROCCA	NCEU		9	2143	GRAFF	
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0092	Piazza Ferdinando di Savoia snc	BENE EX DIFESA - I DECRETO - FABBRICATO DELLA CASERMA ANTICA ROCCA E MAGAZZINO DI ARTIGLIERIA DETTO IL CRISTO DI ROCCA	NCEU		9	247	GRAFF	
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	VRD0092	Piazza Ferdinando di Savoia snc	BENE EX DIFESA - I DECRETO - FABBRICATO DELLA CASERMA ANTICA ROCCA E MAGAZZINO DI ARTIGLIERIA DETTO IL CRISTO DI ROCCA	NCT		9	247		
VENEZIA	VENEZIA	VED0063	SESTIERE DI CANNAREGIO 2137	PALAZZO DUODO O MARCELLO CANNAREGIO 2137	NCT	VE	12	2231		Gli identificativi catastali potranno subire delle variazioni a seguito dell'aggiornamento del catasto all'Urbano (da escludere la corte)
VENEZIA	VENEZIA	VED0063	SESTIERE DI CANNAREGIO 2137	PALAZZO DUODO O MARCELLO CANNAREGIO 2137	CF	VE	12	2231	1	
VENEZIA	VENEZIA	VED0063	SESTIERE DI CANNAREGIO 2137	PALAZZO DUODO O MARCELLO CANNAREGIO 2137	CF	VE	12	2231	2	
VENEZIA	VENEZIA	VED0063	SESTIERE DI CANNAREGIO 2137	PALAZZO DUODO O MARCELLO CANNAREGIO 2137	CF	VE	12	2231	7	
VENEZIA	VENEZIA	VED0063	SESTIERE DI CANNAREGIO 2137	PALAZZO DUODO O MARCELLO CANNAREGIO 2137	CF	VE	12	2231	8	
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	ALB0021	VIA VERONA 7	EX PALAZZO DELL'INTENDENZA DI FINANZA	CF		268	252	1	
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	ALB0021	VIA VERONA 7	EX PALAZZO DELL'INTENDENZA DI FINANZA	CF		268	252	2	
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	ALB0021	VIA VERONA 7	EX PALAZZO DELL'INTENDENZA DI FINANZA	CF		268	252	3	
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	ALB0021	VIA VERONA 7	EX PALAZZO DELL'INTENDENZA DI FINANZA	NCT		268	252		parzialmente occupata con fabbricati in corso

										di accatastamento
BERGAMO	BERGAMO	BGD0007	VIA PIGNOLO 98	PALAZZO COMANDO VIA PIGNOLO 98	NCEU		BG/6	1181		con fabbricati in corso di accatastamento – in corso di aggiornamento catastale
BERGAMO	BERGAMO	BGD0007	VIA PIGNOLO 98	PALAZZO COMANDO VIA PIGNOLO 98	NCT		38	1181		
BERGAMO	BERGAMO	BGD0007	VIA PIGNOLO 98	PALAZZO COMANDO VIA PIGNOLO 98	NCT		38	85		

13A10745

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 novembre 2013.

Ammissione ai finanziamenti dei progetti Futuro di Ricerca 2013 (Programma Futuro in Ricerca 2013). (Decreto n. 2167).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 955/Ric. del 27 dicembre 2012 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per l'anno 2012;

Visto il decreto ministeriale n. 956/Ric. del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, reg. n. 5, fgl. n. 144 (bando), con il quale sono state stabilite le procedure per il finanziamento del Programma «Futuro in Ricerca 2013», definite le linee d'intervento (linea 1: starting; linea 2: consolidator) e individuati i criteri per la selezione dei progetti presentati;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 del bando, che ha disposto l'assegnazione dell'importo di euro 29.526.800 al finanziamento dei progetti relativi al programma «Futuro in ricerca 2013», e l'assegnazione dell'importo di euro 913.200 alla copertura delle spese di funzionamento del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) e dei Comitati di Selezione (CdS) e delle spese relative ai compensi degli esperti valutatori;

Visto il decreto direttoriale di impegno n. 1133 del 18 giugno 2013 con il quale, tra l'altro, sono stati impegnati, per le sopra indicate finalità, i predetti importi di euro 29.526.800 e di euro 913.200;

Visto il decreto direttoriale n. 2017 del 29 ottobre 2013 che ha disposto l'approvazione delle graduatorie dei progetti FIR suddivise per settore ERC e per linea di intervento e ha definito l'elenco dei progetti approvati, anch'essi suddivisi per settore ERC e per linea di intervento, ai sensi del bando sopra menzionato;

Viste le rimodulazioni dei progetti chiuse telematicamente entro l'11 novembre 2013;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013 recante: «Modalità di utilizzo e gestione del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante ed essenziale. In detta tabella sono indicati, altresì, per ciascun progetto, il coordinatore, la struttura di afferenza, il costo complessivo ammesso e il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il codice CINECA, il codice unico di progetto (CUP), il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto.

2. L'importo di € 29.526.800 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui al seguente decreto:

decreto direttoriale di impegno n. 1133 del 18 giugno 2013 - Capitolo 7245 - PG 01 - Impegno registrato al n. 1809 clausola 003 - Esercizio finanziario 2013 - Esercizio di provenienza 2012.

I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.
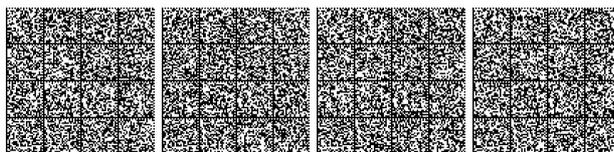
Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. La decorrenza dei progetti è convenzionalmente fissata al centoventesimo giorno dalla data del presente decreto.

2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di decorrenza di cui al comma 1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 29 ottobre 2013, data del decreto direttoriale n. 2017 di approvazione della graduatoria e dei progetti vincitori.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all'art. 4 comma 2, ovvero, in caso di proroga, al termine della stessa così come indicato nel relativo provvedimento di concessione. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano la modifica degli obiettivi indicati nei progetti di ricerca.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

4. Le variazioni all'articolazione economica dei progetti non connesse con varianti tecnico-scientifiche sostanziali rientrano invece nella piena autonomia di ogni singola unità di ricerca e non sono pertanto soggette a preventiva autorizzazione.

Art. 7.

1. Le procedure per la stipula dei contratti con i giovani ricercatori responsabili di una unità di progetto dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto indicata al precedente art. 4, i contratti di cui al precedente comma non risultino ancora stipulati, il MIUR si riserva, la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10.

3. La data ultima per l'ammissibilità delle spese per contratti con giovani ricercatori coincide col termine indicato all'art. 4 comma 2.

4. La partecipazione dei giovani ricercatori responsabili di unità ad altri progetti di cui siano risultati vincitori è consentita anche se contemporanea allo svolgimento del progetto FIR, purché tale partecipazione non pregiudichi le attività del progetto ed il conseguente raggiungimento dei risultati, e purché, in sede di rendicontazione, il costo relativo al tempo dedicato a tali altri progetti non sia esposto tra i costi a carico del MIUR, con ciò liberando risorse per un più incisivo svolgimento del progetto di ricerca.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere, con modalità telematica, al MIUR entro 90 giorni dalla conclusione del progetto una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del coordinatore o dei responsabili di unità, nonché degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, con l'indicazione di provenienza del finanziamento.

2. Ogni responsabile di unità di ricerca dovrà trasmettere al MIUR, al termine delle attività di progetto e comunque entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel rispetto del «criterio di cassa» e mediante apposita procedura telematica.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca entro 90 giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà l'erogazione in anticipazione del contributo di cui all'art. 1, secondo le effettive disponibilità di cassa.

Art. 10.

1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

3. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit interni centrali. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

4. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta l'automatica esclusione dai successivi bandi MIUR (per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento) del responsabile di unità; l'accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo ente di ricerca comporta l'esclusione dell'università o dell'ente di ricerca dai successivi bandi per giovani ricercatori per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento.

5. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme già accreditate.

6. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle università o degli enti di ricerca potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima università o ente anche in base ad altro titolo.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2013

Il direttore generale: FIDORA

ALLEGATO 1
FUTURO IN RICERCA 2013

Coordinatore	Ateneo/Ente	Codice CINECA	Codice Unico Progetto	Resposabile	Costo ammesso	Contributo MIUR
AGRILLO Christian	Università degli Studi di PADOVA				250.548	218.923
		RBFR13KHFS_001	C98C13001950001	AGRILLO Christian (Università degli Studi di PADOVA)	250.548	218.923
ALTIMIRAS MARTIN Carles Oriol	Consiglio Nazionale delle Ricerche				713.885	586.892
		RBFR1379UX_001	B88C13002150001	ALTIMIRAS MARTIN Carles Oriol (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	417.162	335.600
		RBFR1379UX_002	B88C13002160001	SOLINAS Paolo (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	296.723	251.292
ARNOLDI Francesca	Università degli Studi di TRIESTE				477.046	417.932
		RBFR13209E_001	J98C13000460001	ARNOLDI Francesca (Università degli Studi di TRIESTE)	238.523	208.966
		RBFR13209E_002	B88C13002100001	BOLLATI Michela (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	238.523	208.966
ASTOLFI Laura	Università degli Studi di ROMA "Sapienza"				536.529	465.570
		RBFR136E24_001	B88C13002140001	ASTOLFI Laura (Università degli Studi di ROMA "La Sapienza")	271.566	235.096
		RBFR136E24_002	J38C13001750001	CUPPINI Cristiano (Università degli Studi di BOLOGNA)	264.963	230.474
ATZORI Alberto Stanislao	Università degli Studi di SASSARI				440.658	355.861
		RBFR13V9JE_001	J88C13000930001	ATZORI Alberto Stanislao (Università degli Studi di SASSARI)	297.801	237.861
		RBFR13V9JE_002	J88C13000940001	FANCELLO Francesco (Università degli Studi di SASSARI)	142.857	118.000
BANFI Francesco	Università Cattolica del Sacro Cuore				524.590	453.613
		RBFR13NEA4_001	B48C13000490008	BANFI Francesco (Università Cattolica del Sacro Cuore)	289.600	245.920
		RBFR13NEA4_002	E58C13000720001	ROSSELLA Francesco Carlo (Scuola Normale Superiore di PISA)	234.990	207.693
BARDINI Michela	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA				534.237	463.966
		RBFR13M5Q7_001	H48C13000180001	BARDINI Michela (Università degli Studi di MILANO-BICOCCA)	276.898	238.829
		RBFR13M5Q7_002	C98C13001960001	TRENTIN Luca (Università degli Studi di PADOVA)	257.339	225.137
BERCHIO Elvise	Politecnico di TORINO				739.956	649.892
		RBFR13WJ6X_001	E18C13001150001	BERCHIO Elvise (Politecnico di TORINO)	247.328	217.104
		RBFR13WJ6X_002	E68C13000580001	GAVITONE Nunzia (Università degli Studi di NAPOLI "Federico II")	247.328	217.104
		RBFR13WJ6X_003	B18C13001690001	BIANCHINI Chiara (Università degli Studi di FIRENZE)	245.300	215.684
BERESHCHENKO Oxana	Università degli Studi di PERUGIA				399.993	324.995
		RBFR13BN6Y_001	J98C13000470001	BERESHCHENKO Oxana (Università degli Studi di PERUGIA)	399.993	324.995
BIGI Sarah Francesca	Università Cattolica del Sacro Cuore				288.480	243.936
		RBFR13FQ5J_001	B48C13000480008	BIGI Sarah Francesca (Università Cattolica del Sacro Cuore)	288.480	243.936
BINDA Paola	Università di PISA				782.142	686.999
		RBFR1332DJ_001	I58C13000370001	BINDA Paola (Università di PISA)	195.536	171.750
		RBFR1332DJ_002	B88C13002130001	CICCHINI Guido Marco (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	195.536	171.750
		RBFR1332DJ_003	B18C13001630001	ARRIGHI Roberto (Università degli Studi di FIRENZE)	195.536	171.750
		RBFR1332DJ_004	B48C13000460008	CRESPI Sofia Allegra (Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO)	195.534	171.749
BITOCCHI Elena	Università Politecnica delle MARCHE				387.873	301.511
		RBFR13IDFM_001	I38C13004770001	BITOCCHI Elena (Università Politecnica delle MARCHE)	387.873	301.511
BONCOMPAGNI Simona	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA				530.212	462.948
		RBFR13A20K_001	D78C13000070001	BONCOMPAGNI Simona (Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA)	270.600	236.220
		RBFR13A20K_002	B68C13000280001	PIERANTOZZI Enrico (Università degli Studi di SIENA)	135.112	117.978
		RBFR13A20K_003	C98C13001940001	CANCELLARA Pasqua (Università degli Studi di PADOVA)	124.500	108.750
BUCOSSI Alessandra	Università "Ca' Foscari" VENEZIA				676.160	561.512
		RBFR13YQVA_001	H78C13000520001	BUCOSSI Alessandra (Università "Ca' Foscari" VENEZIA)	346.140	286.398
		RBFR13YQVA_002	I58C13000410001	PODOLAK Pietro Antonio (Università di PISA)	330.020	275.114

CACCIA Silvia	Università degli Studi di MILANO				437.353	351.147
		RBFR13PMT1_001	G48C13000410001	CACCIA Silvia (Università degli Studi di MILANO)	437.353	351.147
CAMPANELLA Michelangelo	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"				491.680	386.176
		RBFR13P392_001	E88C13000720001	CAMPANELLA Michelangelo (Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata")	491.680	386.176
CANDINI Andrea	Consiglio Nazionale delle Ricerche				421.843	339.090
		RBFR13YKWX_001	B88C13002270001	CANDINI Andrea (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	421.843	339.090
CAPITANIO Marco	Università degli Studi di FIRENZE				770.642	629.449
		RBFR13V4M2_001	B18C13001680001	CAPITANIO Marco (Università degli Studi di FIRENZE)	450.642	360.449
		RBFR13V4M2_002	B88C13002240001	VITI Federica (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	320.000	269.000
CARLOTTI Benedetta	Università degli Studi di PERUGIA				563.489	484.443
		RBFR13PSB6_001	J98C13000500001	CARLOTTI Benedetta (Università degli Studi di PERUGIA)	281.745	242.222
		RBFR13PSB6_002	E58C13000730001	BENASSI Enrico (Scuola Normale Superiore di PISA)	281.744	242.221
CORREGGI Michele	Università degli Studi ROMA TRE				1.083.603	934.238
		RBFR13WAET_001	F88C13000460001	CORREGGI Michele (Università degli Studi ROMA TRE)	276.880	237.781
		RBFR13WAET_002	J38C13001800001	CACCIAPUOTI Claudio (Università degli Studi INSUBRIA Varese-	257.083	223.509
		RBFR13WAET_003	G98C13000140001	MICHELANGELI Alessandro (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE)	279.400	240.580
		RBFR13WAET_004	E68C13000610001	CARLONE Raffaele (Università degli Studi di NAPOLI "Federico II")	270.240	232.368
DAL SANTO Silvia	Università degli Studi di VERONA				902.869	767.008
		RBFR13GHC5_001	B38C13000690001	DAL SANTO Silvia (Università degli Studi di VERONA)	341.343	283.940
		RBFR13GHC5_002	G28C13000130001	DEL FABBRO Cristian (Università degli Studi di UDINE)	321.120	269.784
		RBFR13GHC5_003	B88C13002190001	PERRONE Irene (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	240.406	213.284
DALLA PREDA Mila	Università degli Studi di VERONA				622.335	522.743
		RBFR13AJFT_001	B38C13000680001	DALLA PREDA Mila (Università degli Studi di VERONA)	348.492	287.499
		RBFR13AJFT_002	D48C13000360001	MAGGI Federico (Politecnico di MILANO)	273.843	235.244
DE BLASIO Emiliana	Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA				600.293	508.274
		RBFR13T8B0_001	B88C13002230008	DE BLASIO Emiliana (Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA)	300.147	254.137
		RBFR13T8B0_002	D48C13000370001	SANTANIELLO Mauro (Università degli Studi di SALERNO)	300.146	254.137
DE ZOTTI Marta	Università degli Studi di PADOVA				501.768	438.316
		RBFR13RQXM_001	C98C13001970001	DE ZOTTI Marta (Università degli Studi di PADOVA)	261.558	226.630
		RBFR13RQXM_002	E68C13000550001	MESSINA Grazia Maria Lucia (Università degli Studi di CATANIA)	240.210	211.686
DELLO IOIO Raffaele	Università degli Studi di ROMA "Sapienza"				284.232	243.962
		RBFR13DCDS_001	B88C13002180001	DELLO IOIO Raffaele (Università degli Studi di ROMA "La Sapienza")	284.232	243.962
DI ACHILLE Gaetano	Istituto Nazionale di Astrofisica				334.551	282.840
		RBFR130ICQ_001	C88C13000250001	DI ACHILLE Gaetano (Istituto Nazionale di Astrofisica)	334.551	282.840
DI LUCA Paolo	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"				383.248	331.274
		RBFR1321BV_001	E68C13000480001	DI LUCA Paolo (Università degli Studi di NAPOLI "Federico II")	191.624	165.637
		RBFR1321BV_002	B88C13002280001	GRIMALDI Marco (Università degli Studi di ROMA "La Sapienza")	191.624	165.637
EPIS Sara	Università degli Studi di MILANO				778.394	678.430
		RBFR136GFF_001	G48C13000380001	EPIS Sara (Università degli Studi di MILANO)	276.174	238.322
		RBFR136GFF_002	J18C13000080001	DAMIANI Claudia (Università degli Studi di CAMERINO)	257.963	225.574
		RBFR136GFF_003	D98C13000350001	GIOVATI Laura (Università degli Studi di PARMA)	244.257	214.534
FABBRETTI Attilio	Università degli Studi di CAMERINO				279.644	240.151
		RBFR130VS5_001	J18C13000100001	FABBRETTI Attilio (Università degli Studi di CAMERINO)	279.644	240.151

FIORENTINO Giuliana	Istituto Nazionale di Astrofisica				351.271	294.544
		RBFR13J716_001	C88C13000260001	FIORENTINO Giuliana (Istituto Nazionale di Astrofisica)	351.271	294.544
FORTUNATO Francesca	Università degli Studi di FOGGIA				901.802	751.861
		RBFR13TS5J_001	D78C13000090001	FORTUNATO Francesca (Università degli Studi di FOGGIA)	370.602	304.421
		RBFR13TS5J_002	H98C13000130001	TAFURI Silvio (Università degli Studi di BARI ALDO MORO)	288.000	246.600
		RBFR13TS5J_003	B18C13001660001	BOCCALINI Sara (Università degli Studi di FIRENZE)	243.200	200.840
FRASCONI Christian	Università di PISA				1.464.607	1.203.233
		RBFR13L8J6_001	I58C13000400001	FRASCONI Christian (Università di PISA)	599.073	464.351
		RBFR13L8J6_002	J98C13000480001	TOSTI Giacomo (Università degli Studi di PERUGIA)	268.120	232.557
		RBFR13L8J6_003	C38C13000220001	PRISTERI Aurelio (Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA)	200.000	172.100
		RBFR13L8J6_004	J38C13001780001	MANFRINI Luigi (Università degli Studi di BOLOGNA)	199.654	168.793
		RBFR13L8J6_005	J58C13001250001	BOSCO Simona (Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna)	197.760	165.432
GALLI Laura	Università di PISA				244.121	215.885
		RBFR13ZYQL_001	I58C13000420001	GALLI Laura (Università di PISA)	244.121	215.885
GAUCCI Andrea	Università degli Studi di BOLOGNA				304.616	254.536
		RBFR13X8CN_001	J38C13001810001	GAUCCI Andrea (Università degli Studi di BOLOGNA)	156.371	130.112
		RBFR13X8CN_002	J38C13001820001	GARAGNANI Simone (Università degli Studi di BOLOGNA)	148.245	124.424
GHISELLI Fabrizio	Università degli Studi di BOLOGNA				268.696	233.087
		RBFR13T97A_001	J38C13001790001	GHISELLI Fabrizio (Università degli Studi di BOLOGNA)	268.696	233.087
GIACOMAZZO Bruno	Università degli Studi di TRENTO				312.916	264.041
		RBFR13QJYF_001	E68C13000540001	GIACOMAZZO Bruno (Università degli Studi di TRENTO)	312.916	264.041
GIANNELLI Carlotta	Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"				688.769	571.538
		RBFR13FBI3_001	E88C13000750001	GIANNELLI Carlotta (Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi")	327.269	273.788
		RBFR13FBI3_002	E88C13000710001	SPELEERS Hendrik (Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata")	361.500	297.750
GIOVANNELLI Maddalena	Università degli Studi di MILANO				607.158	531.679
		RBFR13BS1Y_001	G48C13000390001	GIOVANNELLI Maddalena (Università degli Studi di MILANO)	249.568	219.698
		RBFR13BS1Y_002	J38C13001760001	CACIAGLI Stefano (Università degli Studi di BOLOGNA)	119.197	103.994
		RBFR13BS1Y_003	I58C13000380001	CORRADI Michele (Università di PISA)	119.197	103.994
		RBFR13BS1Y_004	H98C13000110001	DI BARI Marta Flora (Università degli Studi di BARI ALDO MORO)	119.196	103.993
MANNO Giovanni	Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"				382.826	312.978
		RBFR13SGJE_001	E88C13000760001	MANNO Giovanni (Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi")	382.826	312.978
MANTUANO Elisabetta	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"				288.004	238.203
		RBFR13BPK9_001	B88C13002170001	MANTUANO Elisabetta (Università degli Studi di ROMA "La Sapienza")	288.004	238.203
MARABISSI Dania	Università degli Studi di FIRENZE				317.040	266.928
		RBFR13Y0O8_001	B18C13001700001	MARABISSI Dania (Università degli Studi di FIRENZE)	317.040	266.928
MAZZETTI DI PIETRALATA Cecilia	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA				810.877	657.614
		RBFR13UKLM_001	D78C13000100001	MAZZETTI DI PIETRALATA Cecilia (Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA)	403.034	327.124
		RBFR13UKLM_002	D48C13000380001	AMENDOLA Adriano (Università degli Studi di SALERNO)	407.843	330.490
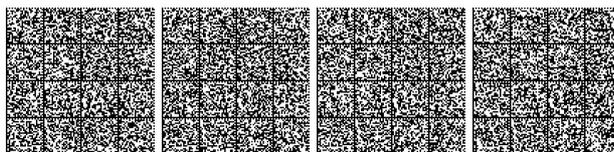
MOLINARO Pasquale	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"				226.684	199.179
		RBFR13M6FN_001	E68C13000520001	MOLINARO Pasquale (Università degli Studi di NAPOLI "Federico II")	157.884	138.419
		RBFR13M6FN_002	E68C13000530001	FRECENTESE Francesco (Università degli Studi di NAPOLI "Federico II")	68.800	60.760
MOSCA Simona	Consiglio Nazionale delle Ricerche				638.313	533.219
		RBFR13QUVI_001	B88C13002210001	MOSCA Simona (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	328.159	272.911
		RBFR13QUVI_002	B88C13002220001	BORRIELLI Antonio Lorenzo (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	310.154	260.308
MUGNAIOLI Enrico	Università degli Studi di SIENA				633.287	530.901
		RBFR13FIVO_001	B68C13000290001	MUGNAIOLI Enrico (Università degli Studi di SIENA)	318.826	266.978
		RBFR13FIVO_002	I58C13000390001	GEMELLI Maurizio (Università di PISA)	314.461	263.923
MUNZ Giulio	Università degli Studi di FIRENZE				344.608	289.226
		RBFR13V3CH_001	B18C13001670001	MUNZ Giulio (Università degli Studi di FIRENZE)	191.488	153.332
		RBFR13V3CH_002	D18C13000380001	TIGINI Valeria (Università degli Studi di TORINO)	153.120	135.894
NALDONI Alberto	Consiglio Nazionale delle Ricerche				547.954	453.790
		RBFR13XIJ9_001	B88C13002260001	NALDONI Alberto (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	354.802	291.948
		RBFR13XIJ9_002	G48C13000420001	MINGUZZI Alessandro (Università degli Studi di MILANO)	193.152	161.842
NAPOLITANO Francesco	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"				790.821	695.775
		RBFR13S4LE_001	E68C13000560001	NAPOLITANO Francesco (Università degli Studi di NAPOLI "Federico II")	289.811	255.068
		RBFR13S4LE_002	J98C13000510001	GHIGLIERI Veronica (Università degli Studi di PERUGIA)	251.410	220.987
		RBFR13S4LE_003	E88C13000740001	SCIAMANNA Giuseppe (Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata")	249.600	219.720
PAGANO Bruno	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"				271.885	235.320
		RBFR13XFXR_001	E68C13000590001	PAGANO Bruno (Università degli Studi di NAPOLI "Federico II")	271.885	235.320
PAGLIANO Cristina	Politecnico di TORINO				636.912	550.838
		RBFR1334SB_001	E18C13001140001	PAGLIANO Cristina (Politecnico di TORINO)	281.456	242.019
		RBFR1334SB_002	F78C13000440001	PANTALEONI Laura (Università degli Studi di FERRARA)	177.410	154.187
		RBFR1334SB_003	C98C13001930001	BERTO Paola (Università degli Studi di PADOVA)	178.046	154.632
PARISI Silvia	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"				273.318	222.823
		RBFR13YZ2Y_001	E68C13000600001	PARISI Silvia (Università degli Studi di NAPOLI "Federico II")	273.318	222.823
PASSAROTTI Marco Carlo	Università Cattolica del Sacro Cuore				313.280	261.296
		RBFR13EWQN_001	B48C13000470008	PASSAROTTI Marco Carlo (Università Cattolica del Sacro Cuore)	313.280	261.296
PELOSI Francesco	Scuola Normale Superiore di PISA				358.333	294.933
		RBFR13U2RI_001	E58C13000740001	PELOSI Francesco (Scuola Normale Superiore di PISA)	358.333	294.933
REALE Lara	Università degli Studi di PERUGIA				755.447	618.813
		RBFR13P7PR_001	J98C13000490001	REALE Lara (Università degli Studi di PERUGIA)	377.724	309.407
		RBFR13P7PR_002	B18C13001650001	COPPI Andrea (Università degli Studi di FIRENZE)	377.723	309.406
RENGA Francesco	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare				901.843	703.290
		RBFR138EEU_001	I18C13000090001	RENGA Francesco (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)	557.310	426.117
		RBFR138EEU_002	F88C13000450001	TASSIELLI Giovanni Francesco (Università degli Studi del SALENTO)	344.533	277.173
RIDI Francesca	Università degli Studi di FIRENZE				931.355	784.335
		RBFR132WSM_001	B18C13001620001	RIDI Francesca (Università degli Studi di FIRENZE)	315.094	265.566
		RBFR132WSM_002	B88C13002120001	BORSACCHI Silvia (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	311.329	261.517
		RBFR132WSM_003	E58C13000710001	IOZZI Maria Francesca (Scuola Normale Superiore di PISA)	304.932	257.252
RONCI Maurizio	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA				184.055	161.839
		RBFR13PDFX_001	D78C13000080001	RONCI Maurizio (Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA)	184.055	161.839

SAID-PULLICINO Daniel	Università degli Studi di TORINO				**346.143**	**285.500**
		RBFR13BG31_001	D18C13000370001	SAID-PULLICINO Daniel (Università degli Studi di TORINO)	346.143	285.500
SASSERA Davide	Università degli Studi di PAVIA				**308.653**	**261.057**
		RBFR13BWBC_001	F18C13000550001	SASSERA Davide (Università degli Studi di PAVIA)	308.653	261.057
SAVIOTTI Federico	Università degli Studi di PAVIA				**739.187**	**652.431**
		RBFR13V6SR_001	F18C13000560001	SAVIOTTI Federico (Università degli Studi di PAVIA)	259.187	226.431
		RBFR13V6SR_002	J88C13000920001	STRINNA Giovanni (Università degli Studi di SASSARI)	240.000	213.000
		RBFR13V6SR_003	B88C13002250001	PERROTTA Annalisa (Università degli Studi di ROMA "Sapienza")	240.000	213.000
SEGATA Nicola	Università degli Studi di TRENTO				**432.877**	**348.014**
		RBFR13EWWI_001	E68C13000500001	SEGATA Nicola (Università degli Studi di TRENTO)	432.877	348.014
SETTEMBRE Carmine	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"				**484.354**	**429.048**
		RBFR13LH4X_001	E68C13000510001	SETTEMBRE Carmine (Università degli Studi di NAPOLI "Federico II")	244.354	216.048
		RBFR13LH4X_002	B88C13002200001	CAIAZZO Massimiliano (Consiglio Nazionale delle Ricerche)	240.000	213.000
SOGGIU Alessio	Università degli Studi di MILANO				**243.973**	**215.781**
		RBFR13PIQE_001	G48C13000400001	SOGGIU Alessio (Università degli Studi di MILANO)	194.973	172.481
		RBFR13PIQE_002	E88C13000730001	DE CANIO Michele (Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata")	49.000	43.300
TERZI Fabio	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA				**610.656**	**517.459**
		RBFR13NZH9_001	E98C13001260001	TERZI Fabio (Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA)	305.330	258.731
		RBFR13NZH9_002	G28C13000140001	DOSSI Nicolo' (Università degli Studi di UDINE)	305.326	258.728
TURELLA Luca	Università degli Studi di TRENTO				**564.045**	**484.831**
		RBFR132BKP_001	E68C13000490001	TURELLA Luca (Università degli Studi di TRENTO)	286.243	245.370
		RBFR132BKP_002	J38C13001740001	BOSCO Annalisa (Università degli Studi di BOLOGNA)	277.802	239.461
ZAGO Giovanni	Università degli Studi di FIRENZE				**247.268**	**217.122**
		RBFR136SNC_001	B18C13001640001	ZAGO Giovanni (Università degli Studi di FIRENZE)	247.268	217.122
ZANNA Claudia	Università degli Studi di BOLOGNA				**522.765**	**451.762**
		RBFR13IWDS_001	J38C13001770001	ZANNA Claudia (Università degli Studi di BOLOGNA)	172.512	148.668
		RBFR13IWDS_002	D98C13000360001	BARUFFINI Enrico (Università degli Studi di PARMA)	182.965	158.082
		RBFR13IWDS_003	H98C13000120001	VITALE Rita (Università degli Studi di BARI ALDO MORO)	167.288	145.012

13A10655

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Eforia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal de-

creto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare, l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 22 dicembre 2008 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato EFORIA contenente le sostanze attive thiamethoxam e lambda-cialotrina;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda le sostanze attive considerate approvate tra cui thiamethoxam, fino al 31 gennaio 2017, e lambda-cialotrina, fino al 31 dicembre 2015;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredata di dossier di allegato II e III di cui al decreto legislativo 194/95;

Vista la valutazione dell'Università sopra citata in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 febbraio con la quale sono stati richiesti dati tecnico-scientifici integrativi e successive note di cui l'ultima in data 22 novembre 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 23 febbraio 2012 e successive di cui l'ultima in data 24 dicembre 2012 con le quali l'Impresa medesima ha presentato i dati tecnico-scientifici integrativi richiesti e la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione fino al 31 gennaio 2017.

Decreta:

L'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in Milano - Via Gallarate 139, è autorizzata all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario denominato EFORIA, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva thiamethoxam a norma del regolamento (CE) 1107/2009.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1-3-5.

Il prodotto in questione è:

importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'Impresa estera Syngenta Agro, S.A.S. in Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta South Africa (Pty) Limited-Brits Production-Brits (South Africa);

confezionato negli stabilimenti delle Imprese: SIPCAM Spa in Salerano S/Lambro (Lodi); Althaller Italia Srl in San Colombano al Lambro (MI); Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14817.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

EFORIA®

Insetticida per colture orticole, tabacco, drupacee e agrumi
Sospensione concentrata

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

thiamethoxam	g 2.91 (30 g/l)
lambda-cialotrina	g 1.46 (15 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO

NOCIVO

Nocivo per ingestione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimenti di produzione:
SYNGENTA South Africa (Pty) Limited – Brits Production - Brits (South Africa)
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
Stabilimenti di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altre taglie: ml 250-500; litri 3-5

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api e gli artropodi utili. Per proteggere le api e altri gli artropodi utili non applicare nei 10 giorni precedenti la fioritura e durante la fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Nei frutteti eliminare le piante infestanti in fiore prima del trattamento. Evitare la deriva su piante infestanti in fiore, siepi o colture in fiore nelle vicinanze della zona trattata. Non applicare se abbondante melata di afidi è presente nell'area da trattare.

Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 metri da corpi idrici superficiali nel caso di applicazione su agrumi e drupacee e di 5 metri nel caso di applicazione su orticole e tabacco.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Thiamethoxam	2.91%
lambda-cialotrina	1.46%

delle quali una (*lambda*-cialotrina) presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per l'altra (thiamethoxam) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
***LAMBDA*-CIALOTRINA: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.**
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
EFORIA è un insetticida fogliare indicato per il controllo di numerosi parassiti su orticole, drupacee, agrumi e tabacco. EFORIA è un'associazione di Thiamethoxam, principio attivo sistemico a rapida azione per contatto ed ingestione e *Lambda*-cialotrina, piretroide ad elevata attività biologica.
EFORIA esplica un eccellente controllo di afidi, tripidi, lepidotteri, minatori fogliari, dorifora e mosca bianca.

Modalità e dosi d'impiego
Drupacee
In pre-fioritura
Applicare EFORIA fino alla comparsa dei primi bottoni rosa e comunque non oltre 10 giorni prima della fioritura
oppure
In post-fioritura all'inizio delle infestazioni.
Numero massimo di trattamenti per anno: 1

Agrumi
Iniziare i trattamenti dalla fase di ingrossamento frutto all'inizio delle infestazioni.
Numero massimo di trattamenti per anno: 1

Ortive e tabacco
EFORIA deve essere impiegato dalla fase di 2-4 foglie fino a poco prima della raccolta quando si osservano le prime infestazioni parassitarie. In caso di reinfestazioni il trattamento può essere ripetuto a distanza di 12 giorni per le orticole (10 per cetriolo), 14 giorni per il tabacco.
Numero massimo di trattamenti per anno: 2

E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere impiegando volumi di acqua maggiori in presenza di vegetazione fitta o piante di grande sviluppo.

Colture	Parassiti	Dose ml/hl*	Dose L/ha*
DRUPACEE: albicocco, ciliegio, pesco e nettarine, susino. (pieno campo)	*Afidi* *Tripidi* *Mosca* *Cydia e Anarsia* *Cicaline*	130	1.5
AGRUMI: arancio, limone, mandarino, clementino (pieno campo)	*Afidi* *Minatrici*	75-100	2
POMODORO PEPERONE MELANZANA (pieno campo)	*Afidi* *Mosca Bianca* *Nottue defogliatrici* *Dorifora Spodoptera*	100-125	1 – 1.25
MELONE CETRIOLO COCOMERO (pieno campo)	*Afidi* *Mosca Bianca*	100	1
LATTUGHE E ALTRE INSALATE COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo)	*Afidi* *Nottue defogliatrici* *Altica*	100	1
BROCCOLI (pieno campo)	*Afidi* *Cavolaia* *Nottue defogliatrici*	100-125	1 – 1.25
PATATA (pieno campo)	*Dorifora* *Afidi*	100	1
TABACCO (pieno campo)	*Afidi* *Pulce del tabacco* *Nottue defogliatrici*	100	1

* Nel calcolo del volume d'acqua da impiegare per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell'uso. Riempire la botte o il serbatoio d'acqua per un quarto ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Agitare anche durante l'applicazione.

Allo scopo di evitare la comparsa di fenomeni di resistenza è consigliabile alternare prodotti con differente meccanismo di azione.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per agrumi; 14 giorni per pesco, susino, albicocco, ciliegio, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee; 7 giorni per la patata; 3 giorni per peperone, melanzana, pomodoro, cetriolo, melone, cocomero, broccoli.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 FEB. 2013

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 FEB. 2013

syngenta.

13A10487

DECRETO 28 ottobre 2013.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio e all'impiego, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Lumivia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 8, comma 1, concernente le autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare, l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DG-SANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art. 8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e relativi provvedimenti nazionali di attuazione, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima e dei relativi provvedimenti nazionali di attuazione;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successivi regolamenti di adeguamento relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la nota del 1° giugno 2012 con la quale l'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, via Pontaccio 10, ha proposto la procedura comunitaria di cooperazione tra Stati membri, di cui al docu-

mento SANCO/6896/2009/rev1, ai fini della valutazione del prodotto fitosanitario Chlorantraniliprole 625 g/L FS contenente la sostanza attiva chlorantraniliprole, indicando l'Italia quale Paese membro relatore;

Vista la nota del 1° ottobre 2012 con la quale la succitata Impresa ha presentato domanda di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009 del prodotto fitosanitario sopra citato;

Vista la decisione 2007/560/CE della Commissione in data 2 agosto 2007 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Ritenuto di applicare la sopra citata procedura comunitaria di cooperazione tra Stati membri ai fini della valutazione della documentazione presentata a sostegno dell'autorizzazione del suddetto prodotto fitosanitario, svolgendo il ruolo di Paese membro relatore;

Viste le convenzioni 2012/2013, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano - MURCOR per l'esame dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e della documentazione presentata a sostegno;

Visto il rapporto di valutazione dell'Università sopra citata che ha tenuto conto, tra l'altro, dei commenti formulati dagli Stati membri interessati, secondo la suddetta procedura comunitaria;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 settembre 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi al fine della conferma dell'autorizzazione di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 9 ottobre 2013 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto con la nota sopra citata ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Lumivia;

Ritenuto di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva chlorantraniliprole.

Decreta:

a decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Dupont De Nemours Italiana Srl, con sede legale in Milano, via Pontaccio 10, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Lumivia, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere Dupont Crop Protection, 2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Giorgia 31601 USA; Dupont de Nemours (France) S.A.S., in Cernay, Francia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15903.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LUMIVIA®

Insetticida per la concia industriale delle sementi di riso
Sospensione Concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
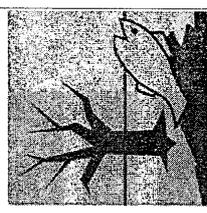
LUMIVIA®
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole 500 g (=625 g/L)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione e Confezionamento:
DuPont Crop Protection - 2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia (USA), 31601
Registrazione N. del del Ministero della Salute
Partita N. Contenuto netto: L 1 – 5 - 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore.
Le industrie sementiere sono tenute a segnalare il trattamento eseguito sulle sementi e ad assicurare la corretta informazione dell'utilizzatore finale del seme conciato relativamente alle seguenti avvertenze ed alle indicazioni riportate in etichetta.

-Impiegare adeguate attrezzature di semina per garantire un'elevata incorporazione nel terreno, ridurre al minimo le perdite ed il rilascio di polveri.

-Operare in assenza di vento.

-Le sementi trattate non devono essere destinate all'alimentazione umana e del bestiame, mescolate con alimenti o mangimi, o trasformate per la produzione di olio.

-Per la distruzione delle sementi conciate, non piu' utilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI MEDICHE
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE **UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.**

MODALITA' D'AZIONE
LUMIVIA® è un insetticida specifico per la concia industriale del seme di riso per il controllo delle larve del Punteruolo acquatico del riso (*Lissorhoptrus oryzophilus*) e dei Chironomidi (ad esempio *Chironomus cavazzai, Cricotopus* spp., *Orthocladius* spp.). Appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi ed e' caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve, compromettendone la funzionalità. LUMIVIA® agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

SPETTRO D'AZIONE
Punteruolo acquatico del riso (*Lissorhoptrus oryzophilus*), Chironomidi (come *Chironomus cavazzai, Cricotopus* spp., *Orthocladius* spp. etc).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO
Riso: applicare 80-100 ml di LUMIVIA® per 100 Kg di semente. Utilizzare il dosaggio piu' alto in caso di elevata pressione dei parassiti, rispettando comunque un dosaggio minimo ad ettaro di prodotto pari a 128 ml ed un dosaggio massimo ad ettaro pari a 160 ml.

LUMIVIA®: sostanza attiva chlorantraniliprole

Gruppo IRAC: modulatori dei recettori rianodinici	28	Diamidi

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
LUMIVIA® e' un prodotto a base di chlorantraniliprole ed appartiene al Gruppo 28 (RRM = modulatore dei recettori rianodinici) secondo la classificazione IRAC (Insecticides Resistance Action Committee). Si consiglia di applicare i prodotti appartenenti al Gruppo 28 evitando di trattare generazioni consecutive del parassita bersaglio. Alternare i trattamenti con altri prodotti efficaci appartenenti a gruppi IRAC diversi, quindi con differente meccanismo d'azione, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomici e biologici. Per una corretta difesa insetticida si raccomanda sempre di seguire le linee guida IRAC specifiche per colture e parassiti.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Non usare LUMIVIA® su riso pre-germinato o dopo che le sementi sono state messe a bagno e scolate.

AD ESCLUSIVO USO DELLE INDUSTRIE SEMENTIERE

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
In caso di miscele si consiglia di introdurre LUMIVIA® dopo i prodotti in formulazione di polvere bagnabile e/o granulari e prima di altri prodotti liquidi.
Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio. Prima dell'applicazione verificare la pulizia dei macchinari di impiego e il loro corretto funzionamento. Immediatamente dopo l'applicazione, pulire a fondo tutte le apparecchiature di miscelazione per ridurre il rischio di formazione di depositi induriti, che potrebbero diventare difficili da rimuovere. Scolare le attrezzature di miscelazione e risciacquarle accuratamente con acqua pulita.
Smaltire i rifiuti e l'acqua di lavaggio secondo le normative vigenti.

COMPATIBILITA'
Si consiglia di preparare una piccola miscela estemporanea del prodotto per verificare la presenza di eventuali reazioni avverse (come ad esempio fenomeni di sedimentazione e/o flocculazione).
Evitare miscele con prodotti a spruzzo molto concentrati.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA'
LUMIVIA è selettivo per la coltura riportata in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

ATTENZIONE: **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso – Da non vendersi sfuso – Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente – Il contenitore non puo' essere riutilizzato

® Marchio registrato E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO.

Alta officina di produzione e confezionamento:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

2 8 OTT. 2013
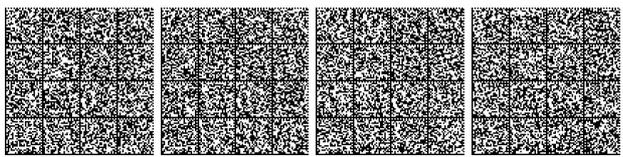
13A10485

DECRETO 29 ottobre 2013.

Attuazione della direttiva 2012/41/UE della Commissione europea del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l' acido nonanoico come principio attivo nell'allegato I della direttiva stessa.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'allegato IV del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei provvedimenti comunitari che includono o meno un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o ne limitano l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le autorizzazioni vigenti;

Vista la direttiva 2012/41/UE della Commissione del 26 novembre 2012, che ha iscritto l'acido nonanoico come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del consiglio;

Considerato che la data di iscrizione dell'acido nonanoico per il tipo di prodotto 2 disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi, è il 1° ottobre 2014 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi, aventi come unica sostanza attiva l'acido nonanoico per il tipo di prodotto 2, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 174 del 2000;

Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/41/UE, è possibile che prodotti contenenti l'acido nonanoico come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2012/41/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva l'acido nonanoico è il 30 settembre 2016;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 settembre 2016 l'esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi contenenti l'acido nonanoico già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 174 del 2000 devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 settembre 2014;

Considerato che dopo il 30 settembre 2016 non possono più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'acido nonanoico rientranti nella categoria dei disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi e che contengono come unica sostanza attiva l'acido nonanoico non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 settembre 2016 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti l'acido nonanoico impiegati come disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione della direttiva 2012/41/UE della commissione del 26 novembre 2012, l'acido nonanoico è qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

2. Nell'allegato 1 al presente decreto si riportano le specificazioni con cui la direttiva 2012/41/UE ha iscritto la sostanza acido nonanoico nell'allegato 1 della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 2 disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi, di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 174 del 2000, contenenti il principio attivo acido nonanoico come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici, contenenti l'acido nonanoico come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano

oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 settembre 2014, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo n. 174 del 2000.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 174 del 2000, entro il 30 settembre 2016, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 31 marzo 2015 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2015.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, impiegati come disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi, contenenti come unico principio attivo l'acido nonanoico.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi e contenenti come principio attivo unicamente l'acido nonanoico, per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2014, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo n. 174 del 2000.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 settembre 2014, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 marzo 2015 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2015.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 174 del 2000, procede, entro il 30 settembre 2016, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2013

Il Ministro della salute: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 395

ALLEGATO 1

Nell'allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
				"1° ottobre 2014	30 settembre 2016	30 settembre 2024	2	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale. Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni dei prodotti per uso non professionale sono imballate in maniera tale da ridurre l'esposizione da parte dell'utilizzatore, a meno che nella richiesta di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

13A10507

DECRETO 29 ottobre 2013.

Attuazione della direttiva 2012/42/UE della Commissione europea del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido cianidrico come principio attivo nell'allegato I della direttiva stessa.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'Allegato IV del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei provvedimenti comunitari che includono o meno un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o ne limitano l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le autorizzazioni vigenti;

Vista la direttiva 2012/42/UE della Commissione del 26 novembre 2012, che ha iscritto l'acido cianidrico come principio attivo nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che la data di iscrizione dell'acido cianidrico, per i tipi di prodotto 8, 14 e 18 preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, è il 1° ottobre 2014 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi aventi come unica sostanza attiva l'acido cianidrico, per i tipi di prodotto 8, 14 e 18, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/42/UE, è possibile che prodotti contenenti l'acido cianidrico come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2012/42/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva l'acido cianidrico è il 30 settembre 2016;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 settembre 2016 l'esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi contenenti l'acido cianidrico già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 174 del 2000, devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 settembre 2014;

Considerato che dopo il 30 settembre 2016 non possono più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'acido cianidrico rientranti nella categoria dei preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e che contengono come unica sostanza attiva l'acido cianidrico non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 settembre 2016 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti l'acido cianidrico impiegati come preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'articolo 35;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione della direttiva 2012/42/UE della Commissione del 23 novembre 2012, l'acido cianidrico è qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'Allegato I della direttiva 98/8/CE.

2. Nell'Allegato 1 al presente decreto si riportano le specificazioni con cui la direttiva 2012/42/UE ha iscritto la sostanza acido cianidrico nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti ai tipi di prodotto 8, 14 e 18 preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, di cui all'Allegato IV del decreto legislativo n. 174 del 2000, contenenti il principio attivo acido cianidrico come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici, contenenti l'acido cianidrico come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri
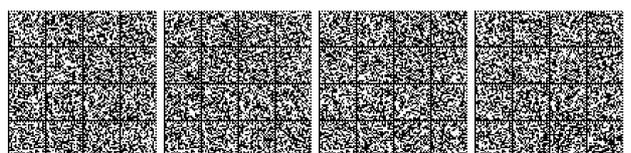
artropodi, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 settembre 2014, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo n. 174 del 2000.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 174 del 2000, entro il 30 settembre 2016, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 31 marzo 2015 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2015;

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, impiegati come preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, contenenti come unico principio attivo l'acido cianidrico.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti come principio attivo unicamente l'acido cianidrico, per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2014, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo n. 174 del 2000.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 settembre 2014, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 marzo 2015 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2015.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 174 del 2000, procede, entro il 30 settembre 2016, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2013

Il Ministro della salute: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 396

ALLEGATO *I*

Nell'allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«60	*Cianuro di idrogeno*	cianuro di idrogeno Numero CE: 200-821-6 Numero CAS: 74-90-8	976 g/kg	1° ottobre 2014	30 settembre 2016	30 settembre 2024	8, 14 e 18	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale. Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni dei prodotti che devono essere utilizzati come fumiganti siano subordinate alle seguenti condizioni: 1) i prodotti sono forniti unicamente a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi; 2) sono definite procedure operative sicure per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze durante la fumigazione e l'aerazione; 3) i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi ove opportuno, apparecchi autorespiratori e indumenti a tenuta stagna ai gas; 4) è vietato il rientro nei locali sottoposti a fumigazione finché la concentrazione atmosferica non abbia raggiunto livelli sicuri per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze tramite la ventilazione; 5) occorre evitare, mediante una zona di esclusione, che l'esposizione durante e dopo la ventilazione superi i livelli di sicurezza per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze; 6) prima della fumigazione, gli alimenti e gli elementi porosi che presentano un potenziale di assorbimento del principio attivo, salvo il legno da trattare, devono essere rimossi dai locali da sottoporre a fumigazione o protetti dall'assorbimento con mezzi adeguati; i suddetti locali devono essere protetti contro l'accensione accidentale.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

13A10508

DECRETO 11 novembre 2013.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio e all'impiego, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Luna Experience».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 8, comma 1, concernente le autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare, l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DG-SANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale -Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art. 8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e relativi provvedimenti nazionali di attuazione, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima e dei relativi provvedimenti nazionali di attuazione;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successivi regolamenti di adeguamento relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la nota del 14 ottobre 2011 con la quale l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa 130, ha proposto la procedura comunitaria di cooperazione tra Stati membri, di cui al documento SANCO/6896/2009/rev1, ai fini della valutazione del prodotto fitosanitario LUNA EXPERIENCE contenente le sostanze attive fluopyram e tebuconazolo, indicando la Grecia quale Paese membro relatore;

Vista la nota del 27 ottobre 2011 con la quale la succitata Impresa ha presentato domanda di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009 del prodotto fitosanitario sopra citato;

Vista la decisione 2009/434/CE della Commissione in data 15 giugno 2009 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva fluopyram nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate tra cui tebuconazolo fino al 31 agosto 2019;

Ritenuto di applicare la sopra citata procedura comunitaria di cooperazione tra Stati membri ai fini della valutazione della documentazione presentata a sostegno dell'autorizzazione del suddetto prodotto fitosanitario;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione reso disponibile secondo le modalità previste dalla sopra citata procedura;

Viste le convenzioni 2011/2012, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Piacenza UNIPIA per l'esame dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e della documentazione presentata a sostegno;

Vista la valutazione conclusiva dell'Università sopra citata in merito alle condizioni di autorizzazione nazionale del prodotto in questione e la relativa richiesta di dati tecnico-scientifici aggiuntivi ai fini della conferma;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 26 settembre 2013 e successive integrazioni di cui l'ultima del 4 novembre 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 18 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 22 ottobre 2013 e successive integrazioni di cui l'ultima del 4 novembre 2013 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto con la nota sopra citata;

Ritenuto di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva fluopyram;

Visto il versamento effettuato a norma del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre anni, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LUNA EXPERIENCE, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,2-0,25-0,5-1-2-5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa, in Cotignola (Ravenna);

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer SAS in Villefranche (Francia);

formulato negli stabilimenti sopra citati e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl, Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15384.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LUNA® EXPERIENCE

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

Luna® Experience

COMPOSIZIONE

100 g di Luna Experience contengono:
17,7 g di fluopyram puro (200 g/l)
17,7 g di tebuconazolo puro (200 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

Frasi di rischio

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione e confezionamento: Bayer SAS – Villefranche (Francia); S.T.I. Sofotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna)

Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto: 0,2 - 0,25 - 0,5 – 1 – 2 - 5 L

Partita n.
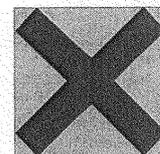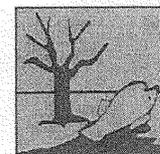
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
Prima di accedere nell'area trattata attendere che la vegetazione sia completamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici, per vite da vino non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici di 10 metri.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FLUOPYRAM 200 g/l, TEBUCONAZOLO 200 g/l le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FLUOPYRAM

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

TEBUCONAZOLO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

VITE (uva da vino): contro mal bianco (*Erysiphe necator*), intervenire preventivamente, ogni 12-14 giorni, alla dose di 35 ml/hl (0,35 L/ha) dagli stadi di prefioritura fino a invaiatura/maturazione.

MELO, PERO: contro ticchiolatura (*Venturia spp*), mal bianco (*Podosphaera leucotricha*), maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*), intervenire preventivamente, ogni 7-10 giorni dagli stadi di prefioritura fino a maturazione alla dose di 50 ml/hl (0,75 L/ha).

PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO, CILIEGIO: contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*) intervenire preventivamente, ogni 14 giorni, alla dose di 33 ml/hl (0,5 L/ha).
Oppure, contro moniliosi (*Monilinia spp.*), intervenire preventivamente, a inizio fioritura ogni 12-14 giorni, in pre raccolta ogni 7-14 giorni, alle dosi di 40 – 50 ml/hl (0,6 - 0,75 L/ha).

ASPARAGO: contro ruggine (*Puccinia asparagi*), intervenire preventivamente ogni 10-14 giorni, alla dose di 75 ml/hl (0,75 L/ha). Trattare esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 NOV. 2013
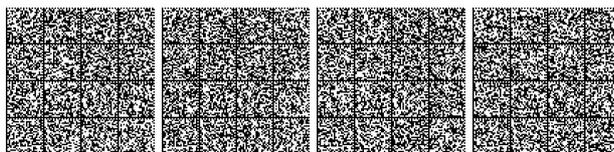
<table>
<tr><th colspan="2">Coltura</th><th>Dose (ml/hl)</th><th>Dose (L/ha)</th><th>Acqua (L/ha)</th><th>Numero massimo di trattamenti per anno</th><th>Dose massima per anno (L/ha)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Vite da vino</td><td>35</td><td>0,35</td><td>1000</td><td>3</td><td>1,05</td></tr>
<tr><td colspan="2">Melo, Pero</td><td>50</td><td>0,75</td><td>1500</td><td>2</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pesco, Nettarino, Albicocco, Ciliegio</td><td>(Sphaerotheca pannosa)</td><td>33</td><td>0,5</td><td>1500</td><td>3</td><td rowspan="2">1,5</td></tr>
<tr><td>(Monilinia spp.)</td><td>40 - 50</td><td>0,6 - 0,75</td><td>1500</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Asparago</td><td>75</td><td>0,75</td><td>1000</td><td>2</td><td>1,5</td></tr>
</table>

Utilizzare gli intervalli più brevi e i dosaggi più elevati nelle situazioni di alta pressione della malattia.
Rispettare il numero massimo di trattamenti riportato in tabella. Per evitare l'insorgenza di resistenza si consiglia l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da meccanismo d'azione diverso da quello dei triazoli e degli inibitori della succinato deidrogenasi (SDHI).
Il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Fitotossicità: in tutte le prove condotte, Luna Experience impiegato da solo non ha mai causato sintomi di fitotossicità sulle diverse colture. Tuttavia, su varietà nuove, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per vite da vino, melo e pero, 3 giorni prima del raccolto per pesco, nettarino, albicocco, ciliegio.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

04/11/2013
www.bayercropscience.it

® marchio registrato Gruppo Bayer

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 NOV. 2013
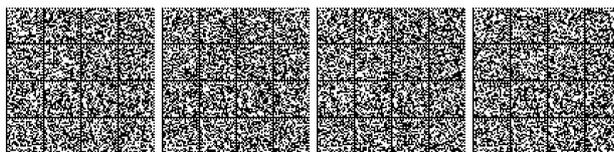
13A10486

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 ottobre 2013.

Attribuzione in via permanente al Vice Ministro Sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2013, recante la nomina del Prof. Enrico Giovannini a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale la Sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2013, con il quale è stato attribuito al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Sen. Prof. ssa Maria Cecilia Guerra il titolo di Viceministro, con allegato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 giugno 2013 concernente la relativa delega di funzioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2013, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri On. le Dott. Enrico Letta ha delegato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Prof. Enrico Giovannini ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013, il quale prevede che le funzioni di cui al medesimo decreto possono essere esercitate per il tramite del Viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere ad una formalizzazione dell'attribuzione al Viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra, delle funzioni sin qui svolte su disposizione del Ministro delegato nelle materie di cui al citato decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013, in modo da far acquisire ad esse carattere di stabilità e immediata riconoscibilità, consentendo, altresì, una continuità di indirizzo e di azione nelle materie oggetto della delega stessa, ferma restando ogni necessaria azione di informazione e di coordinamento con il Ministro delegato;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013, per quanto in premessa, il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra, esercita in via permanente le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 393

13A10669

DECRETO 23 dicembre 2013.

Determinazione, per l'anno 2014, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorità concertante;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2012, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2013 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2013;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2014 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi l'8 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2014, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

ALLEGATO

TABELLA RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2014

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2014

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		1.909,05	1.909,05
		II	1.909,06	2.021,15	2.021,15
		III	2.021,16	2.133,23	2.133,23
		IV	2.133,24	in poi	2.245,28
	Impiegati	I		2.245,28	2.245,28
		II	2.245,29	2.668,29	2.668,29
		III	2.668,30	3.091,34	3.091,34
		IV	3.091,35	3.514,37	3.514,37
		V	3.514,38	in poi	3.937,38
Industria edile	Operai	Operai			1.909,06
		Operai specializzati			2.099,12
		Operai 4° livello			2.245,28
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.245,28
		Impiegati di concetto			2.584,94
		Impiegati direttivi di VI livello			3.199,12
		Impiegati direttivi di VII livello			3.676,04
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		1.909,05	1.909,05
		II	1.909,06	2.021,15	2.021,15
		III	2.021,16	2.133,23	2.133,23
		IV	2.133,24	in poi	2.245,28
	Impiegati	I		2.245,28	2.245,28
		II	2.245,29	2.668,31	2.668,31
		III	2.668,32	3.091,34	3.091,34
		IV	3.091,35	3.514,37	3.514,37
		V	3.514,38	in poi	3.937,38

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2014

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Credito	Seconda area professionale				2.388,73
	Terza area professionale	I livello			2.477,17
		II livello			2.798,24
		III livello			3.119,32
		IV livello			3.376,77
Assicurazioni		Ausiliari			2.217,55
		Impiegati d'ordine			2.422,73
		Impiegati di concetto			2.639,00
		Vice capi ufficio			2.834,49
		Capi ufficio			3.115,93
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.434,52
		Impiegati di concetto (II livello)			2.285,48
		Impiegati di concetto (III livello)			2.105,49
		Personale d'ordine (IV livello)			2.031,06
		Altro personale (V livello)			1.961,75
		Altro personale (VI livello)			1.464,02
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.392,51
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.100,66
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			2.907,26
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.422,04
		Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.327,07

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2014

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.660,20
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.529,20
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.415,52
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.348,28
		Operai specializzati super			1.538,89
		Operai specializzati			1.475,11
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.207,03
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3.654,65
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.161,68
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.005,02
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.468,49
		Operai generici			2.274,38
		Generici cinematografici			2.166,26
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.396,40
		Impiegati con funzioni direttive			2.152,38
		Impiegati di concetto			1.957,59
		Impiegati d'ordine			1.770,44
		Operai specializzati			1.908,37
		Operai			1.674,97
		Professori d'orchestra			2.274,38
		Artisti del coro			1.718,44
		Tersicorei			2.038,72
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.695,56
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.261,91
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			1.936,80
		Operai			1.786,38

QUADRI VALORI 2014

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		3.937,38	3.937,38
	II	3.937,39	4.685,69	4.685,69
	III	4.685,70	5.434,00	5.434,00
	IV	5.434,01	6.182,30	6.182,30
	V	6.182,31	6.930,62	6.930,62
	VI	6.930,63	in poi	7.678,85
Industria edile	I		3.937,38	3.937,38
	II	3.937,39	4.242,06	4.242,06
	III	4.242,07	4.546,72	4.546,72
	IV	4.546,74	4.851,40	4.851,40
	V	4.851,41	in poi	5.156,03
Autotrasporto e spedizione merci	I		3.937,38	3.937,38
	II	3.937,39	4.685,68	4.685,68
	III	4.685,69	5.433,98	5.433,98
	IV	5.433,99	6.182,27	6.182,27
	V	6.182,28	6.930,55	6.930,55
	VI	6.930,57	in poi	7.678,83
Credito	I livello			3.187,00
	II livello			3.389,09
	III livello			3.828,03
	IV livello			4.563,34
Agricoltura	Unica			2.851,21
Assicurazioni	I		3.261,51	3.261,51
	II	3.261,52	3.599,44	3.599,44
	III	3.599,45	in poi	3.937,37
Commercio	I		2.367,98	2.367,98
	II	2.367,99	2.980,08	2.980,08
	III	2.980,09	in poi	3.592,15
Trasporto aereo	I		4.069,07	4.069,07
	II	4.069,08	4.698,85	4.698,85
	III	4.698,87	in poi	5.328,62

DIRIGENTI - VALORI 2014

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		5.854,75	5.854,75
	II	5.854,76	6.932,63	6.932,63
	III	6.932,64	8.010,58	8.010,58
	IV	8.010,59	9.088,55	9.088,55
	V	9.088,56	10.166,49	10.166,49
	VI	10.166,50	11.244,11	11.244,11
	VII	11.244,12	12.322,07	12.322,07
	VIII	12.322,08	13.400,02	13.400,02
	IX	13.400,03	14.478,32	14.478,32
	X	14.478,33	in poi	15.556,19
Industria edile	I		5.854,75	5.854,75
	II	5.854,76	6.932,71	6.932,71
	III	6.932,72	8.010,65	8.010,65
	IV	8.010,66	9.088,58	9.088,58
	V	9.088,59	10.166,54	10.166,54
	VI	10.166,55	11.244,48	11.244,48
	VII	11.244,49	12.322,43	12.322,43
	VIII	12.322,44	13.400,38	13.400,38
	IX	13.400,39	14.478,32	14.478,32
	X	14.478,33	in poi	15.556,19
Autotrasporto e spedizione merci	I		5.854,75	5.854,75
	II	5.854,76	6.932,71	6.932,71
	III	6.932,72	8.010,65	8.010,65
	IV	8.010,66	9.088,58	9.088,58
	V	9.088,59	10.166,54	10.166,54
	VI	10.166,55	11.244,48	11.244,48
	VII	11.244,49	12.322,43	12.322,43
	VIII	12.322,44	13.400,38	13.400,38
	IX	13.400,39	14.478,32	14.478,32
	X	14.478,33	in poi	15.556,19

DIRIGENTI - VALORI 2014

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Credito	I		5.854,75	5.854,75
	II	5.854,76	7.000,33	7.000,33
	III	7.000,34	8.145,92	8.145,92
	IV	8.145,93	9.291,50	9.291,50
	V	9.291,51	10.437,07	10.437,07
	VI	10.437,08	11.582,66	11.582,66
	VII	11.582,67	in poi	12.728,24
Agricoltura	Unica			3.830,62
Assicurazioni	I		5.759,09	5.759,09
	II	5.759,10	7.450,63	7.450,63
	III	7.450,64	9.120,36	9.120,36
	IV	9.120,38	10.779,21	10.779,21
	V	10.779,22	in poi	12.438,04
Commercio	I		5.474,21	5.474,21
	II	5.474,22	7.074,79	7.074,79
	III	7.074,80	8.647,67	8.647,67
	IV	8.647,68	in poi	10.220,55
Trasporto aereo	I		6.053,00	6.053,00
	II	6.053,01	8.439,08	8.439,08
	III	8.439,09	10.825,16	10.825,16
	IV	10.825,17	13.156,76	13.156,76
	V	13.156,77	in poi	15.379,33
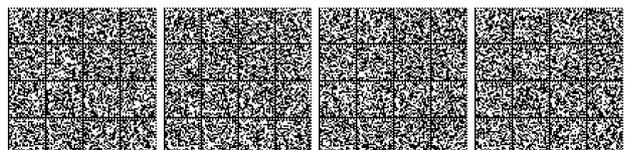
GIORNALISTI - VALORI 2014

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		3.708,64	3.708,64
	II	3.708,66	5.022,48	5.022,48
	III	5.022,49	6.336,32	6.336,32
	IV	6.336,33	7.650,15	7.650,15
	V	7.650,16	in poi	8.964,00

13A10809

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione qualità e sicurezza vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Chianti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2013;

Tenuto conto della recente riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della emanazione dei decreti attuativi conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 6 settembre 2013, reg. 9, foglio n. 150, con il quale è stato conferito al prof. avv. Gianluca Maria Esposito l'incarico di capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, successivamente confermato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 novembre 2011, reg. 10, foglio n. 185;

Vista la domanda del Consorzio tutela del vino Chianti datata 5 novembre 2013, presentata a questo Ministero tramite la regione Toscana in data 21 novembre 2013, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della regione Toscana dell'avviso di presentazione della domanda in questione intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla citata domanda espresso con deliberazione di giunta regionale n. 956 del 19 novembre 2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 12 dicembre 2013;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Chianti», così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 6 dell'art. 5 è inserito il seguente paragrafo:

«Tuttavia, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, la regione Toscana, sentite le organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del Consorzio di tutela, può autorizzare l'immissione al consumo antecedentemente alle date sopra riportate e comunque nel limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime.».

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Chianti», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A10491

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 dicembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società Eurofins Modulo Uno S.p.A., in Torino, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
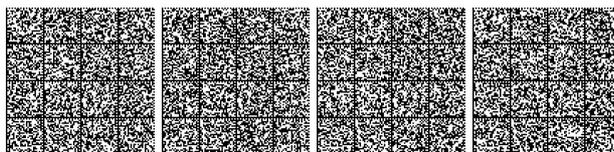
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e succes-

sive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e sue modifiche ed integrazioni con decreto legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Vista l'istanza della società EUROFINS MODULO UNO S.p.a. del 17/10/2013, prot. n. 170448 volta ad esercitare l'attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 89/686/CEE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 25 luglio 2013, acquisita in data 31 luglio 2013, n. 130748 con la quale è rilasciato alla società EUROFINS MODULO UNO S.p.a., l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 89/686/CEE citata;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decretano:

Art. 1.

1. La società EUROFINS MODULO UNO S.p.a. con sede legale in via Cuorgnè, 21 – 10156 Torino, è autorizzata, in conformità agli articoli 7, 8, 9 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, e per il controllo del sistema di garanzia di qualità «CE» del prodotto finito con riferimento al prodotto di seguito elencato:

Protettori contro l'impatto degli arti e paraschiena per motociclisti.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione VI, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento rilasciato il 25 luglio 2013, ha validità fino al 19 giugno 2016 ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.
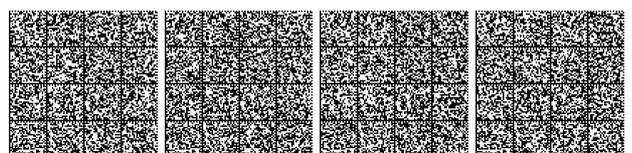
Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'articolo 11, comma 2, - 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo, accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 89/686/CEE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

2. Ne consegue a cura del Ministero dello sviluppo economico la revoca della notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO ci cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 6 dicembre 2013

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

13A10488

DECRETO 10 dicembre 2013.

Proroga dell'autorizzazione alla «C.E.V.I. S.r.l.» in Roma, allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva europea 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società C.E.V.I. S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99, e relativa integrazione, acquisita agli atti della direzione generale con i rispettivi numeri di protocollo: 114030 del 5 luglio 2013 e n. 194572 del 26 novembre 2013;

Acquisita la delibera del 18 ottobre 2013 (DC2013UTL558- Prot. MISE n. 173395 del 23 ottobre 2013) del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale alla società C.E.V.I. S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo C.E.V.I. S.r.l., con sede legale ed operativa in via Appennini, 60 - 00198 Roma, è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

allegato X: verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. L'organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 17 ottobre 2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

5. L'organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato della direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita,

sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* de decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con i Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato i] preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario de provvedimento.

Roma, 10 dicembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A10506

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 29 novembre 2013.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 concernente «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» ed, in particolare, l'articolo 12;

Visto il disegno di legge di stabilità per l'anno finanziario 2014 - A.S. 1120;

Visto il disegno di legge concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 - A.S. 1121;

Visto il progetto di bilancio per l'anno 2014 proposto dal Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 29 novembre 2013 sul progetto di bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2014;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2014, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2013

Il garante: SPADAFORA
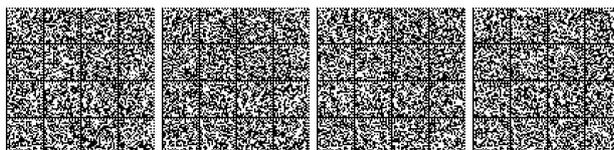
ALLEGATO

Capitolo 2013	Capitolo 2014	Denominazione	Previsioni assestate 2013	Previsioni 2014		
		AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*	competenza	competenza	residui presunti	cassa
		ENTRATE	**3.506.607,94**	**2.778.198,08**	**0,00**	**2.778.198,08**
		1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	**2.189.784,00**	**1.281.696,00**	**0,00**	**1.281.696,00**
		Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**				
		Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**				
500	500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.989.784,00	1.081.696,00	0,00	1.081.696,00
501	501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
510	510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
511	511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
512	512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. AVANZO DI ESERCIZIO	1.316.823,94	1.496.502,08	0,00	1.496.502,08
520	520	AVANZO DI ESERCIZIO ACCERTATO/ PRESUNTO	1.316.823,94	1.496.502,08	0,00	1.496.502,08
		4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
530	530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Capitolo 2013	Capitolo 2014	Denominazione	Previsioni assestate 2013 competenza	Previsioni 2014 competenza	Previsioni 2014 residui presunti	Previsioni 2014 cassa
		AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*				
		SPESE	**3.506.607,94**	**2.778.198,08**	**147.308,96**	**2.778.198,08**
		1. SPESE CORRENTI	**3.291.558,84**	**2.466.974,63**	**147.308,96**	**2.466.974,63**
		FUNZIONAMENTO	2.456.558,84	1.446.974,63	147.308,96	1.446.974,63
		GARANTE	***200.000,00***	***200.000,00***	***0,00***	***200.000,00***
101	**101**	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	167.380,34	167.380,34	0,00	167.380,34
102	**102**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	18.392,36	18.392,36	0,00	18.392,36
103	**103**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	14.227,30	14.227,30	0,00	14.227,30
		PERSONALE	***376.217,84***	***357.474,63***	***83.974,63***	***357.474,63***
106	**106**	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	148.588,38	133.000,00	0,00	133.000,00
107	**107**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	36.772,38	33.000,00	0,00	33.000,00
108	**108**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	13.325,01	12.000,00	0,00	12.000,00
109	**109**	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
110	**110**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
111	**111**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
112	**112**	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00
113	**113**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00
114	**114**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	820,00	820,00	820,00	820,00
115	**115**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	26.172,62	26.502,12	26.502,12	26.502,12
116	**116**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	6.333,77	7.918,83	7.918,83	7.918,83
117	**117**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.224,68	2.252,68	2.252,68	2.252,68
118	**118**	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
119	**119**	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
120	**120**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
121	**121**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		CONSUMI INTERMEDI	***1.880.341,00***	***889.500,00***	***63.334,33***	***889.500,00***
130	**130**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL GARANTE	160.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
131	**131**	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	30.000,00	20.000,00		20.000,00
132	**132**	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	399.891,00	50.000,00	0,00	50.000,00
133	**133**	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	167.950,00	15.000,00	0,00	15.000,00

134	**134**	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	250.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
135	**135**	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
136	**136**	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
137	**137**	SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
138	**138**	SPESE PER I SERVIZI VIA SATELLITE NONCHE' DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
139	**139**	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE *(per la gestione dei residui)*	106.000,00	0,00	8.710,80	0,00
140	**140**	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	178.000,00	162.500,00	54.623,53	162.500,00
141	**141**	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
142	**142**	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
143	**143**	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
144	**144**	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
145	**145**	SPESE PER I COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
146	**146**	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
147	**147**	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
148	**148**	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	10.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
149	**149**	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
150	**-**	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA *(soppresso)*	10.000,00		0,00	
151	**151**	SPESE PER IL COORDINATORE DELL'AREA STAMPA E COMUNICAZIONE	10.500,00	121.000,00	0,00	121.000,00
		INTERVENTI	835.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
170	**170**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA'	120.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
171	**171**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE	560.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
172	**172**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	155.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**130.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
		INVESTIMENTI	130.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
201	**201**	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
202	**202**	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
203	**203**	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	**85.049,10**	**241.223,45**	**0,00**	**241.223,45**
301	**301**	FONDO DI RISERVA	85.049,10	241.223,45	0,00	241.223,45
302	**302**	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00		3.000,00
401	**401**	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PARTE I^ - ENTRATA	Previsioni assestate 2013		Variazioni		Previsioni 2014	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE	**3.506.607,94**	**3.506.607,94**	**-728.409,86**	**-728.409,86**	**2.778.198,08**	**2.778.198,08**
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	2.189.784,00	2.189.784,00	-908.088,00	-908.088,00	1.281.696,00	1.281.696,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO	1.316.823,94	1.316.823,94	179.678,14	179.678,14	1.496.502,08	1.496.502,08
PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PARTE II^ - SPESA	Previsioni assestate 2013		Variazioni		Previsioni 2014	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
SPESE	**3.506.607,94**	**3.506.607,94**	**-728.409,86**	**-728.409,86**	**2.778.198,08**	**2.778.198,08**
SPESE CORRENTI	3.291.558,84	3.291.558,84	-824.584,21	-824.584,21	2.466.974,63	2.466.974,63
SPESE IN CONTO CAPITALE	130.000,00	130.000,00	-60.000,00	-60.000,00	70.000,00	70.000,00
SOMME NON ATTRIBUIBILI	85.049,10	85.049,10	156.174,35	156.174,35	241.223,45	241.223,45
PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

A) *Quadro normativo di riferimento*

Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, approvata dal Parlamento all'unanimità, la Repubblica italiana ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione («La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche sul piano europeo, l'articolo 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia - ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.

Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorità di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età, il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali.

La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - che è organo monocratico - nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come è noto, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese.

In tale contesto, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'articolo 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'Autorità, istituendo l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autorità garante, attraverso la quale l'Autorità medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato articolo 3 della legge istitutiva.

Il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce la composizione dell'Ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da «dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante».

Il comma 2 del citato articolo 5 stabilisce, invece, che «le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante».

La predetta disposizione aggiunge anche che «ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

In attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato, su proposta dell'Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'Ufficio, nonché la gestione delle spese («Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»), di seguito denominato «Regolamento».

Sul piano finanziario, il citato articolo 5 precisa al comma 3 che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio «sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorità garante dispone del suddetto fondo - pertanto ha piena autonomia finanziaria - ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

B) *Criteri di formazione del bilancio di previsione 2014*

In via preliminare, si precisa che il procedimento di emanazione del Regolamento dell'Autorità si è concluso solo il 14 ottobre 2012, con l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 (già registrato dalla Corte dei Conti in data 21 settembre e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 228 del 29 settembre 2012).

Come già precisato nella nota illustrativa al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013, i tempi dell'*iter* regolamentare ex articolo 17, comma 3, della legge n.400/1988 e successive modificazioni ed integrazioni hanno inciso, inevitabilmente, sulla programmazione finanziaria dell'esercizio 2012, nonché sulla gestione stessa dell'Ufficio dell'Autorità garante, in quanto solo con l'entrata in vigore del Regolamento, avvenuta a pochi mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario 2012, la neo istituita Authority ha potuto disporre, stricto iure, delle risorse del fondo stanziato nel bilancio dello Stato per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante e per il funzionamento dell'Ufficio, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011.

L'entrata in vigore del Regolamento ha segnato pertanto l'effettivo avvio - a distanza di oltre un anno dall'approvazione parlamentare della legge istitutiva - della gestione economico - finanziaria dell'Ufficio dell'Autorità, che ha potuto svolgersi pienamente solo nel corso dell'esercizio 2013.

Infatti, nel corso di tale esercizio, è stata messa a punto l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, sia in termini di risorse umane che di risorse strumentali necessarie al suo funzionamento, e sono stati attuati i principali interventi concernenti l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante di cui all'articolo 3 della legge n. 112/2011.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del Regolamento, nella formazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 sono stati presi a riferimento gli obiettivi strategici già definiti, per il triennio 2013 - 2014 - 2015, nel Documento programmatico adottato con decreto del Garante in data 29 novembre 2012 nonché, per quanto riguarda specificamente l'anno 2014, nel Documento programmatico redatto dal Garante in data 4 novembre 2013.

In particolare, le disponibilità finanziarie saranno impiegate per il raggiungimento delle seguenti priorità programmatiche:

promozione e diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dei «diritti» dei bambini e degli adolescenti, considerati quali soggetti autonomi di diritti ed interessi;

promozione dell'ascolto attivo e della partecipazione diretta dei minorenni;

sviluppo delle relazioni europee ed internazionali in materia di infanzia ed adolescenza (con particolare riferimento alla rete ENOC dei

Garanti europei dell'infanzia e dell'adolescenza, della quale l'Autorità italiana è membro effettivo da ottobre 2012);

sviluppo delle relazioni sul territorio, anche per il tramite della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, della quale fanno parte i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza istituiti dalle regioni e dalle province autonome;

promozione di idonee forme di collaborazione con le Istituzioni competenti in materia di infanzia ed adolescenza, nonché con le associazioni ed organizzazioni di settore, anche attraverso l'istituzione ed il funzionamento della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni prevista dall'articolo 8 del Regolamento;

promozione di modifiche all'ordinamento legislativo vigente, ispirate al «superiore interesse del minore» e ai princìpi generali affermati in materia in sede europea ed internazionale;

programmazione di un ciclo di visite ed ispezioni del Garante presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età (istituti penali minorili, case famiglia, centri di accoglienza ecc.), alle condizioni prescritte dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 112/2011.

C) *Dati contabili*

Premessa

La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilità pubblica.

In tale ambito è redatto il bilancio di previsione dell'Autorità. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilità dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura.

Le risorse che alimentano il bilancio dell'Autorità attengono alla Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - Programma 7 «Sostegno alla famiglia». Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119 da cui, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011, affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove sono appostate in entrata sui capitoli nn. 841 ed 842 e nella spesa nel Centro di Responsabilità 15 «Politiche per la famiglia» sui capitoli nn. 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell'Autorità.

Contesto economico-finanziario e quadro contabile

Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2014, a legislazione vigente, risultano complessivamente definiti in € 1.281.696 di cui € 200.000 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed € 1.081.696 alle spese rimodulabili per il funzionamento della struttura.

Come già verificatosi per l'esercizio 2013, anche le dotazioni finanziarie per il triennio 2014/2016 riflettono le finalità di rigoroso contenimento della spesa delineate dai provvedimenti legislativi di attuazione delle ultime manovre di bilancio che hanno determinato una riduzione media del 28% rispetto alla spesa autorizzata, «a decorrere» dal 2012, dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 112/2011 pari ad € 1.500.000. Per realizzare il complesso degli obiettivi e dei programmi individuati dal Garante nei Documenti programmatici richiamati sub *B)*, è previsto l'utilizzo dell'avanzo di esercizio presunto per l'importo di € 1.496.502,08.

Spese per indennità di carica del garante

Gli stanziamenti dedicati all'indennità di carica del Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l'articolo 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di € 200.000.

Spese di personale

Come richiamato sub *A)*, il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza debba essere composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante. Alla data odierna, le risorse umane in servizio presso l'Authority sono costituite da un dirigente non generale, da sette unità del comparto ministeri e da un'unità del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri, per un totale di nove unità di personale, assegnate all'Ufficio in posizione di comando obbligatorio ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 112/2011.

Fino alla data del 5 novembre 2013 ha prestato servizio presso l'Ufficio anche un'unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

Nel corso dell'anno 2014, si prevede di completare definitivamente l'organico dell'Ufficio, con l'assegnazione, in posizione di comando, di tutte le dieci unità di personale previste, entro tale limite massimo, dal citato articolo 5, comma 1, della legge n. 112/2011.

Le relative spese ammontano ad € 357.474,63 ed attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per tutte le dieci unità di personale previste dalla legge, compreso il dirigente, nonché alle competenze fisse per l'unità proveniente dal Corpo di polizia.

In considerazione dell'equiparazione giuridico-economica del personale dell'Ufficio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza supporta l'Autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorità.

Il Ministero dell'Interno anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'Ufficio, appartenente alla carriera prefettizia, nella misura determinata con decreto del Garante anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nonché il pagamento delle competenze fisse all'unità proveniente dai ruoli della Polizia di Stato, il cui trattamento economico fondamentale, al pari di quello accessorio, è posto a carico dell'Autorità, in applicazione dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Spese per consumi intermedi

Le ulteriori voci di spesa corrente, pari ad € 889.500, sono finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'Ufficio per consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali conferite al Garante dalla legge n. 112/2011.

Spese per interventi

In coerenza con le finalità istituzionali attribuite all'Autorità dall'articolo 3 della legge n. 112/2011, nonché con gli obiettivi e i programmi definiti dal Garante per il triennio 2013 - 2014 - 2015 e, in particolare, per l'anno 2014, sono stati previsti interventi per € 1.020.000 destinati a:

realizzazione di progetti anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche mediante campagne di comunicazione;

realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono previste in € 70.000 destinate prevalentemente all'acquisto di software e di sistemi informativi automatizzati, finalizzati alla completa informatizzazione delle procedure e dematerializzazione dei documenti.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali maggiori oneri non prevedibili, è stato determinato in € 241.223,45.

Bilancio pluriennale

Al bilancio 2014 risulta allegato, ai sensi dell'articolo 14 del DPCM n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

A legislazione vigente le risorse previste per ciascuna annualità a carico del bilancio statale destinate all'Autorità ammontano ad:

€ 1.281.696 per l'esercizio 2014;

€ 1.228.971 per l'esercizio 2015;

€ 1.263.741 per l'esercizio 2016.

13A10685
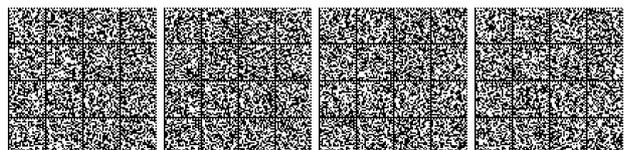
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 2 agosto 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e Bretella autostradale Cisterna-Valmontone - tratto A12 Roma Civitavecchia - Roma (Tor de' Cenci) (CUP B91B03000230000). Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione progetto definitivo e parere sullo schema di convenzione. (Delibera n. 51/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/1994) recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/1999 - supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successiva modificazione ed integrazione, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successiva modificazione ed integrazione, tra le quali, in particolare, quelle introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha modificato la misura del canone annuo che il concessionario deve corrispondere al concedente;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successiva modificazione ed integrazione, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. «Decreto Salva Italia»), e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che ha, tra l'altro, dettato nuove disposizioni in tema di durata delle concessioni autostradali;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. «Decreto Cresci Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, all'art. 36, comma 6-*ter*, conferma le competenze di questo Comitato, tra l'altro, in materia di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui al comma 2, dell'art. 36, del decreto-legge n. 98/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», che all'art. 18, comma 4, prevede che le risorse già assegnate al «Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna - Valmontone» con la delibera di questo Comitato 18 novembre 2010, n. 88, sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera e che l'opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) presso questo Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successiva modificazione ed integrazione, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art. 1, comma 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità, tra cui il settore autostradale;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata la metodologia del price-cap quale sistema di determinazione delle tariffe, nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi stradali ed autostradali» del Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa, i collegamenti «Pontina-A12-Appia» e «Cisterna-Valmontone»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151/2005), con la quale questo Comitato, tra l'altro:

ha ritenuto condivisibili le linee generali del progetto integrato costituito dal «completamento del Corridoio Tirrenico Meridionale: tratta A12-Formia (Appia)» e dalla «bretella trasversale Cisterna-Valmontone», indicando la regione Lazio quale soggetto aggiudicatore e stabilendo che il contributo statale per l'intera opera non potesse superare la percentuale del 40 per cento del relativo costo di costruzione;

ha approvato il progetto preliminare del 1° stralcio funzionale del «completamento Corridoio Tirrenico Meridionale: collegamento A12 (Roma-Fiumicino) - Appia (Formia)» e, più specificatamente, la tratta «collegamento A12 (Roma-Civitavecchia) - svincolo di Sabaudia/Terracina», rinviando al progetto definitivo la risoluzione della tematica progettuale del collegamento diretto alla A12;

ha approvato il progetto preliminare del «collegamento tra l'area pontina e l'A2» (denominato Cisterna-Valmontone A2);

ha assegnato alla regione Lazio un contributo di 259,6 milioni di euro, in termini di volume di investimento, per la realizzazione del citato 1° stralcio funzionale, e un ulteriore contributo di 100 milioni di euro, in termini di volume di investimento, per la realizzazione del «collegamento tra l'area pontina e l'A2 (Cisterna-Valmontone A2)»;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), all'allegato 2 ha confermato, fra i «Sistemi stradali e autostradali» del Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa, gli interventi «Pontina-A12-Appia» e «Cisterna-Valmontone»;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 20 aprile 2008, n. 55 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189/2008), con la quale questo Comitato, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formulata richiamando il protocollo d'intesa stipulato il 4 marzo 2008 con il presidente della regione Lazio ed il presidente dell'ANAS, ha individuato Autostrade del Lazio S.p.A. quale nuovo soggetto aggiudicatore delle opere ricomprese nel «progetto integrato» di cui alla richiamata delibera n. 50/2004;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 88 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/2011 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato:

ha approvato il progetto definitivo della tratta Roma (Tor de' Cenci) - Latina (Borgo Piave) e relative complanari e dell'asse autostradale Cisterna - Valmontone e delle relative opere connesse (tangenziale di Labico, asse viario tra la SP «Aviana» e la SP «Artena - Cori» e tangenziale di Lariano);

ha approvato i progetti preliminari delle seguenti ulteriori opere connesse: tangenziale di Latina, asse viario di collegamento tra Velletri e la SP Velletri-Cori e miglioramenti funzionali delle viabilità esistenti (via dei Giardini dallo svincolo di Aprilia Sud alla SR Nettunense, via Apriliana tra lo svincolo di Aprilia Nord e la stazione di Campoleone di Latina, e SP Velletri-Cori tra il nuovo asse di collegamento con Velletri e la tangenziale di Lariano);

ha confermato i contributi complessivamente assegnati con la citata delibera n. 50/2004, allocandoli a favore dell'intero sistema autostradale, comprensivo delle relative opere connesse, oggetto della stessa delibera n. 88/2010;

ha disposto che il soggetto aggiudicatore, al fine di eseguire in modo organico l'intervento, procedesse all'indizione di un'unica procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di una concessione di costruzione e gestione, ponendo a base di gara i progetti definitivi e preliminari approvati con la medesima delibera n. 88/2010 e, previa approvazione di questo Comitato, la progettazione del «Collegamento A12 - Roma (Tor de' Cenci)», adeguata, tra l'altro, alle prescrizioni della delibera n. 50/2008;

ha stabilito che formassero oggetto di convenzione la tratta «Roma (Tor de' Cenci) - Latina (Borgo Piave)» e le relative opere connesse, nonché le ulteriori tratte che risultassero coperte sulla base di contributi pubblici disponibili e che le restanti tratte ed opere connesse venissero inserite in convenzione sulla base di ulteriori contributi pubblici che si fossero resi disponibili, sempre nel citato limite del 40 per cento del costo dell'opera, entro i tre anni successivi alla data di perfezionamento della convenzione, fermo restando che, ove tale condizione non si fosse avverata, l'aggiudicatario non avrebbe potuto rivendicare nei confronti del concedente alcuna pretesa di natura economica;

ha previsto che lo schema di convenzione da porre nella documentazione a base di gara venisse sottoposto a questo Comitato, previo parere del NARS, ed ha altresì disposto che, in sede di gara, i concorrenti presentassero il piano economico-finanziario dell'intera opera e il piano economico-finanziario concernente le tratte coperte finanziariamente;

ha infine disposto che il bando di gara potesse essere pubblicato solo dopo l'approvazione da parte di questo Comitato del progetto definitivo relativo al «Collegamento A12 - Roma (Tor de' Cenci)» e previa completa definizione di ogni forma di contenzioso in essere;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2012), con la quale, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, questo Comitato:

ha approvato l'aggiornamento delle linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere — istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità;

ha stabilito che qualora questo Comitato abbia già proceduto all'approvazione del progetto preliminare, ovvero venga sottoposto alla sua approvazione direttamente il progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e successiva modificazione ed integrazione, la delibera approvativa del progetto definitivo dovrà contenere una clausola che impegna il soggetto aggiudicatore a stipulare il relativo protocollo di legalità;

Vista la delibera 3 agosto 2012, n. 86, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della suddetta tratta A12 Roma - Civitavecchia - Roma (Tor de' Cenci) e ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, sullo schema di convenzione;
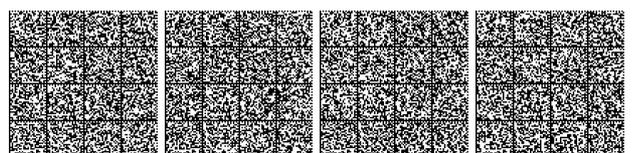
Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, contenente l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche, che, nella tabella «0», nell'ambito del «Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa», conferma l'infrastruttura «Pontina A12 Appia e bretella Cisterna Valmontone»;

Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2013), con la quale questo Comitato ha integrato la delibera n. 39/2007 dettando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico intitolato «Integrazione della delibera n. 39/2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale», disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione alle quali, alla data di adozione della delibera medesima, non sia stato pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui è previsto, non si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito;

Vista la nota 24 febbraio 2012, n. 7966, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle indicazioni di cui al punto 4.1 della citata delibera n. 88/2010, ha trasmesso, per l'esame di questo Comitato, previo parere del NARS, lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del Corridoio intermodale Roma - Latina e collegamento Cisterna - Valmontone, comprensivo degli allegati, e la relativa relazione istruttoria;

Vista la nota 19 luglio 2012, n. 27033, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo del «Completamento Corridoio Tirrenico Meridionale: Al2-Formia (Appia) e bretella trasversale Cisterna-Valmontone», relativamente alla tratta A12 Roma-Civitavecchia — Roma (Tor de' Cenci), previa reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la parte di tracciato tra la progressiva Km 5+400 e il termine dell'intervento;

Viste le note 27 luglio 2012, n. 28132, 31 luglio 2012, n. 28324 e n. 28335, 1° agosto 2012, n. 11 e n. 28603, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria concernente la sopracitata proposta;

Vista la nota 23 novembre 2012, n. 41581, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, al Segretario pro-tempore di questo Comitato il «foglio condizioni» relativo all'intervento in approvazione, condiviso e sottoscritto dal Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la deliberazione 24 aprile 2013, n. 7, con la quale la Corte dei conti ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della delibera n. 86/2012;

Viste la nota 17 giugno 2013, n. 18681, la nota 2 luglio 2013, n. 20845 e la nota 16 luglio 2013, n. 22677, con le quali, per l'intervento sopra citato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l'integrazione della precedente relazione istruttoria e documentazione aggiornata;

Vista la nota 26 luglio 2013, n. 24143, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato del citato «Completamento corridoio tirrenico meridionale: A12 - Formia (Appia) e bretella trasversale Cisterna - Valmontone»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2009 l'ing. Vincenzo Pozzi è stato nominato Commissario straordinario dell'intervento «Completamento Corridoio Tirrenico Meridionale A12 - Appia e Bretella Autostradale Cisterna - Valmontone - Asse autostradale Roma - Latina»;

Visto il parere 10 luglio 2013, n. 4, con il quale il NARS si è espresso favorevolmente in ordine al citato schema di convenzione, a condizione che si tenesse conto di alcune osservazioni, formulate nel parere stesso;

Vista la nota 17 luglio 2013, n. 22861 con la quale, per l'intervento sopra citato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di convenzione e i piani economico finanziari aggiornati, tenendo conto del parere NARS n. 4/2013;

Vista la nota 26 luglio 2013, n. 3127, con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto un ulteriore adeguamento del piano economico finanziario a quanto osservato nel parere NARS n. 4/2013, con particolare riguardo al premio al rischio di mercato;

Vista la nota 30 luglio 2013, n. 24468, con la quale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che, qualora il premio al rischio di mercato fosse modificato secondo le osservazione del NARS, il piano economico finanziario non risulterebbe bancabile, con possibile pregiudizio al buon esito della gara;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Ritenuto, sulla base delle valutazioni esposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella citata nota del 30 luglio 2013, di lasciare invariato il premio al rischio riportato nel suddetto schema di convenzione, che risulta comunque inferiore al tetto fissato dalla richiamata delibera 27/2013;
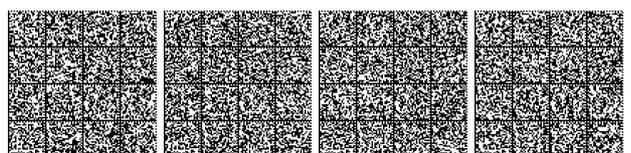
Vista la nota 1° agosto 2013, n. 3227, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

A. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

1. per quanto concerne l'intero intervento:

che l'intervento è costituito da un sistema autostradale, per una estesa di circa 100 km, e dalle relative opere connesse, per una estesa di circa 56 km, così suddiviso:

autostrada A12 - Roma (Tor de' Cenci), autostrada Roma (Tor de' Cenci) - Latina e autostrada Cisterna - Valmontone;

opere connesse costituite da:

viabilità di adduzione e tangenziali, di cui una parte di nuova realizzazione (compreso l'asse tangenziale di Latina a 4 corsie) e una parte di ampliamento e messa in sicurezza di strade esistenti;

viabilità complanare, monodirezionale e monocorsia, all'asse autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina, dallo svincolo di Aprilia sud allo svincolo di Latina;

che per l'intero intervento sopra descritto è indicato un costo complessivo di 2/28,7 milioni di euro (al netto dell'IVA), di cui 594,4 milioni di euro per la tratta Al2-Roma (Tor de' Cenci), 1.468,7 milioni di euro per la tratta Roma (Tor de' Cenci) - Latina e 665,6 milioni di euro per il collegamento Cisterna-Valmontone;

che, rispetto a quanto indicato nella sopra citata delibera n. 88/2010 (punto 1 della presa d'atto), il predetto importo complessivo sconta un incremento dei lavori a base d'appalto e degli oneri per la sicurezza (passati dagli iniziali 1.882,5 milioni di euro agli attuali 1.999,2) e una riduzione delle somme a disposizione (passate dagli iniziali 846,2 milioni di euro agli attuali 729,4);

che, in particolare, la riduzione della spesa per imprevisti, nell'ambito delle citate somme a disposizione, si è resa necessaria per fronteggiare gli incrementi di costo relativi all'attuale progetto della tratta A12 - Roma (Tor de' Cenci) e che il suddetto costo complessivo di 2.728,7 milioni di euro include gli oneri derivanti dagli adeguamenti e integrazioni da introdurre a seguito delle prescrizioni formulate per il progetto in approvazione;

che, considerando gli stimati ribassi di gara, il citato costo complessivo si ridurrebbe a 2.425,4 milioni di euro di cui 520,1 milioni di euro per il collegamento A12 - Roma Tor de' Cenci, 1.319,0 milioni di euro per la tratta Roma - Latina e 586,3 milioni di euro per il collegamento Cisterna - Valmontone;

che, considerando la contribuzione pubblica a fondo perduto nella misura massima del 40 per cento del costo dell'intero intervento, come previsto nella citata delibera n. 88/2010, il finanziamento pubblico complessivo potrebbe assumere un valore massimo di 970,2 milioni di euro;

che, a rettifica delle risorse pubbliche disponibili di cui alla delibera n. 88/2010, all'epoca indicate in 468,4 milioni di euro in termini di volume d'investimenti, le risorse stesse sono stimabili in 468,1 milioni di euro, così articolati:

68,5 milioni di euro quale contributo derivante dai limiti d'impegno quindicennali di euro 6,267 milioni di euro, con decorrenza dall'anno 2005, per i quali la Regione Lazio ha stipulato con la Cassa depositi e prestiti, nel novembre 2006, un mutuo dell'importo di 68,477 milioni di euro, al momento non utilizzato e totalmente disponibile;

356,3 milioni di euro quale contributo derivante dalla sommatoria dei limiti d'impegno quindicennali di 23,755 milioni di euro (23,755 x 15), con decorrenza dall'anno 2006;

43,3 milioni di euro quale contributo derivante dalla sommatoria dei limiti d'impegno quindicennali di 2,885 milioni di euro (2,885 x 15), con decorrenza dall'anno 2006;

che per completare l'ammontare massimo del finanziamento pubblico relativo all'intero intervento (970,2 milioni di euro) sarebbero quindi necessari ulteriori 502,1 milioni di euro;

che lo schema di Convenzione prevede:

che oggetto della concessione è la progettazione, realizzazione e gestione della tratta «A12 - Roma (Tor de' Cenci) - Latina (Borgo Piave)» e del collegamento Cisterna - Valmontone, nonché la progettazione e realizzazione delle relative opere connesse;

che la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento Cisterna - Valmontone e la progettazione e realizzazione delle relative opere connesse è condizionata all'assegnazione delle ulteriori risorse pubbliche necessarie, entro il termine di tre anni decorrenti dalla data di perfezionamento della convenzione;

che l'avverarsi della condizione di cui sopra dovrà essere attestato mediante sottoscrizione di uno o più atti aggiuntivi alla convenzione stessa;

che, ove l'oggetto della concessione sia definitivamente limitato alla tratta «A12 - Roma (Tor de' Cenci) - Latina (Borgo Piave)» e relative opere connesse, il concessionario non potrà comunque avanzare nei confronti del concedente alcuna pretesa per qualsivoglia ragione o titolo;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso con la citata nota 17 luglio 2013, n. 22861, stesura aggiornata dei due distinti piani economico-finanziari da porre a base di gara, di cui:

il primo, riferito alle tratte A12 - Roma (Tor de' Cenci) e Roma (Tor de' Cenci) - Latina (Borgo Piave), prevede un investimento complessivo di 1.839,1 milioni di euro, al netto dell'IVA e del citato ribasso d'asta del 15 per cento, e presuppone un contributo pubblico di 468,1 milioni di euro, di cui 441,5 milioni di euro da erogare nella fase di costruzione e 26,6 milioni di euro da erogare successivamente;

il secondo, riferito all'intera opera, prevede un investimento complessivo di 2.425,4 milioni di euro, al netto dell'IVA e dei citati ribassi d'asta, e presuppone il massimo contributo pubblico complessivo di 970,2 milioni di euro, di cui 608,8 milioni di euro nella fase di costruzione, pari al 22,1 per cento dell'investimento, e 361,4 milioni di euro per il periodo successivo;

che i citati piani economico finanziari prevedono una durata della concessione di 50 anni, coerente con i limiti stabiliti dall'art. 42 del decreto-legge n. 201/2011, mentre lo schema di convenzione, all'art. 4, comma 1, non indica la durata, che sarà oggetto di offerta in sede di gara;

che non è previsto valore di subentro alla scadenza della concessione;

che il WACC nel piano economico-finanziario relativo alla tratta A12 - Roma (Tor de' Cenci) - Latina (Borgo Piave) si attesta su 9,20 per cento, in linea con quello applicato da altre concessionarie autostradali, mentre nel piano economico finanziario riferito all'intera opera esso assume il valore di 9,33 per cento (entrambi pre-tax);

che, secondo lo schema di convenzione, l'aggiornamento tariffario avviene sulla base della formula del price cap fissata dalla delibera n. 39/2007;

che, nell'ambito di detta formula, i parametri K e X assumono valore rispettivamente pari a 0 e a -1,95 per l'intera durata della concessione;

che l'art. 21 e l'Allegato «D» individuano gli indicatori di qualità che riproducono quelli tradizionalmente adottati, riferiti all'indicatore di sicurezza e allo stato strutturale delle pavimentazioni;

che l'art. 3.2, lettera *b)* prevede l'obbligo per il concessionario di introdurre le modifiche agli indicatori di qualità che risultino necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato, adottate anche in attuazione del citato art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004;

che l'allegato M allo schema di convenzione disciplina i requisiti di solidità patrimoniale:

ponendo a carico del concessionario l'onere di dimostrare il rispetto del requisito di solidità patrimoniale, sulla base dei dati consuntivi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e sulla scorta di apposita formula che fissa il limite minimo che può assumere, al termine di ciascun esercizio finanziario, il rapporto tra il flusso di cassa operativo di ciascun esercizio disponibile per il servizio del debito, e il servizio del debito stesso;

rinviando ad apposita dichiarazione della Società incaricata della revisione contabile l'asseverazione sulla correttezza del relativo computo;

delineando la procedura che il concedente deve seguire nell'ipotesi che il rapporto risulti inferiore al previsto limite;

prevedendo che la procedura possa chiudersi con la pronunzia di decadenza qualora, entro il termine assegnato, la concessionaria non provveda a riequilibrare il rapporto al livello minimo previsto tramite aumenti di capitale sottoscritti e versati da parte degli azionisti o strumenti assimilabili o altri strumenti ed operazioni idonee a ridurre l'esposizione debitoria;

2. per quanto concerne la tratta oggetto di approvazione «Al 2-Roma (Tor de' Cenci)»:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'opera è costituita:

da un primo tratto, dalla progressiva Km 0+000 alla progressiva Km 5+400, che si discosta dal progetto preliminare approvato con la citata delibera n. 50/2004 e per il quale è richiesta l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo n. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006;

da un secondo tratto, dalla progressiva Km 5+400 al termine dell'intervento, che ripercorre il tracciato del progetto preliminare approvato e per il quale sono richiesti la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis* e l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo n. 166 del citato decreto legislativo n. 163/2006;

che, rispetto al progetto preliminare, il progetto definitivo di tale secondo tratto include modifiche minori relative al posizionamento della barriera d'esazione e all'eliminazione del collegamento con la via Ostiense, nonché modifiche allo svincolo a livelli sfalsati con l'autostrada Roma - Fiumicino, allo svincolo su via Cristoforo Colombo, alla galleria artificiale Quartaccio e allo svincolo d'interconnessione con la successiva tratta autostradale del Corridoio tirrenico meridionale che inizia a Tor de' Cenci, nonché al ponte sul fiume Tevere;

che le suddette modifiche sono state determinate, in particolare:

per lo svincolo con l'autostrada Roma - Fiumicino, dalla richiesta di realizzare un collegamento diretto con l'A12, formulata con la citata delibera n. 50/2004;

per lo svincolo su via Cristoforo Colombo, dalla necessità di ridurre l'ingombro delle rampe, garantendo comunque le manovre di scambio con il nuovo asse autostradale;
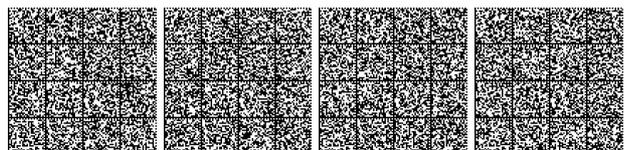
per la galleria artificiale Quartaccio, dalla nuova soluzione altimetrica del citato svincolo su via Cristoforo Colombo;

per lo svincolo d'interconnessione con la successiva tratta autostradale, dalla necessità di adeguare lo svincolo stesso al tracciato definitivo della tratta Roma (Tor de' Cenci) - Latina, come individuato con la richiamata delibera n. 88/2010;

per il ponte sul fiume Tevere, la modifica deriva dalla prescrizione n. 41 della citata delibera n. 50/2004;

che il vincolo preordinato all'esproprio apposto, con la suddetta delibera n. 50/2004, sul 1° stralcio funzionale del «Completamento Corridoio Tirrenico Meridionale: collegamento A12 (Roma - Fiumicino) - Appia (Formia)», e, più specificatamente, sulla tratta «collegamento alla A12 (Roma - Civitavecchia) - svincolo di Sabaudia/Terracina», è scaduto dal 1° luglio 2010;

che con nota 14 giugno 2012, n. 360, Autostrade del Lazio S.p.A. ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, facendo presente che le aree interessate riguardano il tratto dal km 5+400 a fine intervento e che la spesa per la predetta reiterazione è già inclusa nel quadro economico dell'intero intervento;

che, ai fini della reiterazione del suddetto vincolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva che:

il progetto definitivo è stato sviluppato coerentemente con il progetto preliminare approvato con la citata delibera n. 50/2004 e, pertanto, mantiene inalterata la sua validità tecnico-ambientale;

tale prima reiterazione è indispensabile perché, in assenza della stessa, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con eventuale preclusione o maggiore onerosità della realizzazione dell'opera in questione;

gli oneri per gli indennizzi dovuti ai proprietari degli immobili gravati dal vincolo, per un importo stimato pari a 6 milioni di euro, sono appostati alla voce «imprevisti, danni a culture e soprassuolo» del quadro economico complessivo aggiornato dell'intervento;

che il 19 novembre 2011 è stato pubblicato, sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale «La Repubblica» e «Il Tempo» e sui siti internet dí Autostrade del Lazio S.p.A. e di ANAS S.p.A., l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità;

che con note 22 novembre 2011, n. 433, e 29 novembre 2011, n. 444, Autostrade del Lazio S.p.A. ha trasmesso, ai fini dell'approvazione ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163/2006, il progetto definitivo dell'opera in esame e lo studio d'impatto ambientale relativo al citato primo tratto, dal km 0+000 al km 5+400, rispettivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre Amministrazioni e Enti interessati;

che in data 7 febbraio 2012 si è tenuta la Conferenza di servizi, a seguito della quale sono stati formulati i pareri delle varie Amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze;

che, in particolare, durante la Conferenza di servizi è emersa la necessità di approfondimenti circa la soluzione progettuale dello svincolo d'interconnessione con l'A12, che contrastava con la pianificazione territoriale del Comune di Fiumicino;

che il soggetto aggiudicatore ha provveduto a perfezionare la soluzione progettuale, interessando una fascia di territorio di minore ampiezza e rimanendo comunque all'interno delle aree di esproprio già oggetto di avviso al pubblico e che tale soluzione progettuale è stata condivisa dal predetto Comune di Fiumicino;

che con nota 11 giugno 2012, n. 12420, il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale ha formulato parere favorevole sul progetto definitivo in esame, subordinato al recepimento di prescrizioni da assolvere in «fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori»;

che, con decreto 11 giugno 2012, n. 218, il Presidente della Regione Lazio ha autorizzato, formulando prescrizioni, il citato soggetto aggiudicatore a realizzare il collegamento A12 - Pontina (Tor de' Cenci), relativamente alla tratta ricadente all'interno della Riserva naturale di Decima Malafede, in deroga alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e s.m.i, recante «Norme in materia di aree naturali protette regionali»;

che, con parere unico 13 giugno 2012, n. 261389, la Regione Lazio -Dipartimento istituzionale territorio, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo dell'intero intervento in esame, sui relativi aspetti geologici, paesaggistici e urbanistici e sulla compatibilità ambientale;

che con decreto 20 giugno 2012, n. 231, il Presidente della Regione Lazio ha espresso il consenso alla localizzazione per la tratta dal km 0+000 al km 5+400 ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e il proprio parere favorevole alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;

che con nota 20 giugno 2012, n. 376, il soggetto aggiudicatore, rilevata la mancata formulazione del parere della Riserva naturale statale del litorale romano entro 60 giorni dalla richiesta, ha comunicato che il parere stesso si intendeva espresso favorevolmente, come previsto dal decreto dell'allora Ministero dell'ambiente 29 marzo 1996, istitutivo della Riserva medesima;

che, con nota 18 luglio 2012, n. 17390, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, della Commissione VIA in merito alla compatibilità ambientale del progetto definitivo del tratto dall'interconnessione con la A12 al km 5+400 e all'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni detta-

te in sede di approvazione del progetto preliminare per il tratto dal km 5+400 a fine intervento;
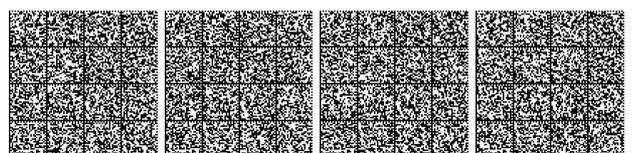
che, con nota 1° agosto 2012, n. 21648, il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso il parere relativo al progetto in esame, dalla interconnessione con la A12 a Roma (Tor de' Cenci), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni, sul progetto definitivo del primo tratto fino al Km 5+400;

che, con riferimento alla verifica di ottemperanza del progetto definitivo del secondo tratto, dal Km 5+400 a Roma (Tor de' Cenci), alle prescrizioni dettate in occasione dell'approvazione del relativo progetto preliminare, detto Ministero con la succitata nota prescrive che:

siano ottemperate, in sede di progettazione esecutiva, le prescrizioni dettate dal Ministero medesimo, ed elencate nel parere tecnico della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, parte integrante del citato parere ministeriale;

i relativi elaborati progettuali di recepimento siano sottoposti alla valutazione delle strutture competenti del Ministero, prima della approvazione del progetto esecutivo;

che il progetto definitivo è corredato dalla relazione del progettista relativa alla rispondenza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto preliminare, nonché dalla documentazione sul piano particellare degli espropri e sulla risoluzione delle interferenze;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è Autostrade del Lazio S.p.A.;

che la modalità prevista per l'affidamento dell'intervento è la concessione;

che, come risulta dalla scheda ex delibera n. 63/2003 relativa al collegamento A12 - Roma (Tor de' Cenci), sono previsti 8 mesi per le procedure di affidamento, 63 mesi per la realizzazione delle opere e 1 mese per la messa in esercizio;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del progetto di cui è richiesta l'approvazione è pari a 594,4 milioni di euro (al netto dell'IVA e dei ribassi d'asta stimati), di cui 491,4 milioni di euro per lavori a base d'appalto e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 103 milioni di euro per somme a disposizione;

che l'incremento di costo rispetto al precedente progetto preliminare (pari a 95,7 milioni di euro) deriva dall'approfondimento progettuale, con estensione di alcuni viadotti, inserimento di altri viadotti su rampe di svincolo e di opere secondarie di ricucitura della viabilità, dall'incremento delle opere di mitigazione e delle opere a verde, dai costi di acquisizione delle relative aree, dall'incremento di numero e dimensioni dei sottopassi faunistici, nonché dal costo delle prescrizioni;

che il finanziamento dell'intervento è previsto a valere sul contributo pubblico disponibile e sulle ulteriori risorse che saranno apportate dal concessionario;

che l'Unità tecnica finanza di progetto ha rilevato che il contributo pubblico disponibile per la tratta A12 - Roma (Tor de' Cenci) - Latina (Borgo Piave) (468,1 milioni di euro), comunque inferiore alla percentuale massima del 40 per cento sopra richiamata, è in linea con le esigenze di equilibrio economico-finanziario del progetto delle medesime tratte e che il Tasso interno di rendimento è pari a circa il 7,7 per cento, valore leggermente inferiore alla media riscontrabile in operazioni similari pur considerando che i valori della domanda di traffico potrebbero essere ottimistici;

B. delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in sede di controllo della delibera n. 86/2012 citata in premessa e in particolare:

che l'Ufficio di controllo ha trasmesso, con nota n. 7385 del 18 marzo 2013, osservazioni inerenti la delibera di cui sopra;

che la risposta alle suddette osservazioni, formulata con nota 8 aprile 2013, n. 1644, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, non è stata ritenuta adeguata a fugare i dubbi circa la legittimità della delibera in questione e che pertanto la predetta delibera è stata deferita all'esame della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

che con la deliberazione n. 7, adottata nell'adunanza del 24 aprile 2013, la predetta Sezione ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della delibera, sulla base delle seguenti considerazioni:

la quota di risorse (68,477 milioni di euro) assegnate a favore della tratta Cisterna - Valmontone in sede di approvazione del progetto preliminare e già oggetto di mutuo con la Cassa depositi e prestiti e l'ulteriore quota (43,275 milioni di euro) assegnata con decreto interministeriale alla medesima tratta non possono essere poste a copertura di un piano economico-finanziario inclusivo delle sole tratte A12 Roma Civitavecchia - Roma (Tor de' Cenci) e Roma (Tor de' Cenci) - Latina Nord;

non è stata preventivamente dettata una regolazione generale della disciplina dei requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie autostradali;

non è stata prevista apposita prescrizione che disponesse l'obbligo, prima della gara, di aggiornare il piano economico-finanziario a seguito della sostituzione della formula tariffaria semplificata con quella del price-cap;
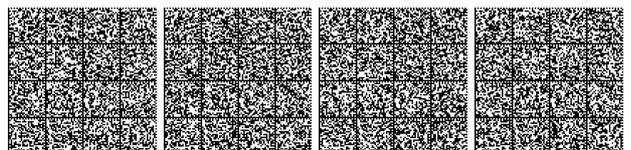
C. che quindi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una nuova relazione istruttoria, argomentando in particolare:

che l'entrata in vigore del richiamato art. 18, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 rende le risorse assegnate a favore della tratta Cisterna - Valmontone indistintamente utilizzabili per i vari lotti dell'intervento complessivo, consentendo di superare il primo rilievo mosso dalla Corte dei conti,

relativamente al secondo rilievo, concernente la mancata regolamentazione dei requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie autostradali, che questo Comitato ha provveduto alla medesima con la richiamata delibera n. 30/2013,

e, relativamente al terzo rilievo, inviando nuovi piani economico finanziari, con dinamica tariffaria regolata dalla formula del price-cap, relativi:

all'intero tracciato «Roma (Tor de' Cenci) - Latina, Cisterna - Valmontone, collegamento A12 - Roma (Tor de' Cenci)»;

alla sola tratta «Roma (Tor de' Cenci) - Latina e collegamento A12 - Roma (Tor de' Cenci)»;

D. della proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, in particolare, prevede di:

reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del d.lgs. 163/2006, sulle aree e sugli immobili relativi al «Collegamento A12 (Roma - Civitavecchia) - Roma (Tor de' Cenci), dal km 5+400 a Roma (Tor de' Cenci), apposto con la delibera n. 50/2004, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

approvare, ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, del citato d.lgs. n. 163/2006, il progetto definitivo relativo alla tratta A12 (Roma - Civitavecchia) - Roma (Tor de' Cenci) del Completamento corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna - Valmontone, per la parte di tracciato istruita direttamente a livello di progetto definitivo;

valutare lo schema di convenzione e i connessi piani economici e finanziari relativi all'intervento completo e al lotto funzionale A12 (Roma - Civitavecchia) - Latina Nord e opere connesse;

prendere atto della conclusione dei contenzioni in essere, individuati dalla richiamata delibera n. 88/2010 e decisi con sentenza n. 1225/2013, depositata il 28 febbraio 2013, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative, rilevando, nel caso di Consorzio 2050 (per la riforma della sentenza del TAR del Lazio n. 3216/2012), il difetto di interesse e, nel caso di ARCEA (per la riforma della sentenza del TAR del Lazio n. 3319/2012), la tardività del ricorso originario avverso la citata delibera n. 55/2008;

prendere atto, in coerenza con le indicazioni del citato art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, che le somme sinora stanziate sono destinate alla copertura integrale del finanziamento pubblico della tratta funzionale Al2 (Roma—Civitavecchia) — Latina Nord e opere connesse;

Delibera:

1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 50/2004.

1.1 Ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, è reiterato, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree e sugli immobili relativi al «Collegamento A12 (Roma-Civitavecchia) - Roma (Tor de' Cenci), dal km 5+400 a Roma (Tor de' Cenci), apposto con la delibera n. 50/2004.

1.2 Gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo saranno fronteggiati dal soggetto aggiudicatore con mezzi propri.

2. Approvazione progetto definitivo.

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 e, limitatamente al tratto tra le progressive Km 0+000 e Km 5+400, dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 2.6, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento «Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone: tratto A12 Roma-Civitavecchia - Roma (Tor de' Cenci)».

2.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 2.1.

2.3 Il limite di spesa dell'intero intervento «Completamento corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone» è quantificato in 2.728,7 milioni di euro (al netto dell'IVA);

2.4 Il costo dell'intervento della sola tratta A12 - Roma (Tor de' Cenci), di cui al precedente punto 2.1 è quantificato in 594,4 milioni di euro (al netto di *IVA)*, come indicato nella precedente presa d'atto.

2.5 La copertura finanziaria dell'intervento di cui al citato punto 2.1 è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario riferito alle tratte Al2 - Roma (Tor de' Cenci) e Roma (Tor de' Cenci) - Latina (Borgo Piave) di cui alla precedente presa d'atto, con un contributo pubblico di 468,1 milioni di euro.

2.6 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allega-

to 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1. L'ottemperanza alle predette prescrizioni e raccomandazioni non potrà comunque comportare ulteriori incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 2.3.
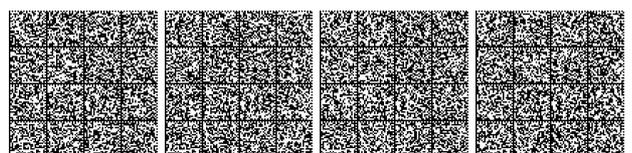
2.7 Ai fini dell'ottemperanza delle prescrizioni dettate dal Ministero per i beni e le attività culturali, elencate nel parere tecnico della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, parte integrante del parere del citato Ministero e parimenti incluse nell'allegato 1, i relativi elaborati progettuali di recepimento dovranno, prima della approvazione del progetto esecutivo, essere sottoposti alla valutazione delle strutture competenti del Ministero medesimo.

2.8 E' altresì approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, e successiva modificazione ed integrazione, il programma dí risoluzione delle interferenze, i cui elaborati progettuali sono individuati nella prima parte dell'allegato 2, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.9 L'elenco degli elaborati relativi agli espropri è riportato nella seconda parte del suddetto allegato 2.

3. Schema di convenzione.

È formulato parere favorevole in merito allo schema di convenzione specificato nella precedente «presa d'atto» a condizione che formino oggetto della convenzione stessa le sole tratte per le quali è disponibile la copertura finanziaria, nel presupposto che lo Stato non assume nessun obbligo di finanziamento delle tratte attualmente non coperte finanziariamente, e vengano recepite le seguenti prescrizioni:

gli allegati D e O devono essere integrati coerentemente con quanto riportato nel parere del NARS n. 4/2013;

l'allegato M, relativo ai requisiti di solidità patrimoniale, deve essere sostituito con l'allegato alla delibera n. 30/2013.

3.2 I Ministeri competenti alla approvazione della convenzione che verrà sottoscritta tra le parti in esito alla procedura di gara dovranno verificare l'esatto recepimento delle prescrizioni di cui sopra.

3.3 L'aggiudicatario resta obbligato a realizzare le altre opere per le quali, entro tre anni dalla data di perfezionamento della suddetta convenzione, si rendano disponibili ulteriori contributi pubblici, sempre nel limite massimo del 40 per cento del costo ribassato dell'opera. Dette opere verranno inserite in convenzione tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi alla convenzione medesima, redatti alle stesse condizioni offerte in sede di gara.

4. Disposizioni finali.

4.1 Il concedente potrà procedere con l'invio delle lettere di invito alla gara previa acquisizione dell'impegno vincolante della Regione Lazio ad assumere a proprio carico qualunque onere eventualmente derivante da contenzioso relativo all'opera in oggetto per il quale si sia fatto ricorso a procedure arbitrali.

4.2 Gli enti competenti dovranno adottare ogni misura atta a conseguire lo scioglimento di ARCEA S.p.A. e la sua messa in liquidazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferirà in merito a questo Comitato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

4.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, i quadri economici delle singole tratte Roma (Tor de' Cenci) - Latina e Cisterna - Valmontone, comprensive delle relative opere connesse.

4.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del richiamato decreto legislativo n. 163/2006.

4.5 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.6 Il soggetto aggiudicatore avrà l'obbligo di stipulare apposito protocollo con la Prefettura competente - UTG e il concessionario individuato all'esito della gara, inteso a recepire le linee guida per i controlli antimafia approvate con la richiamata delibera n. 58/2011.

4.7 Il soggetto aggiudicatore dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale*, a richiedere il CUP definitivo per l'intervento di cui al precedente punto 2.1, che dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

4.8 La presente delibera sostituisce la sopracitata delibera n. 86/2012, che non avrà quindi ulteriore corso.

Roma, 2 agosto 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 36
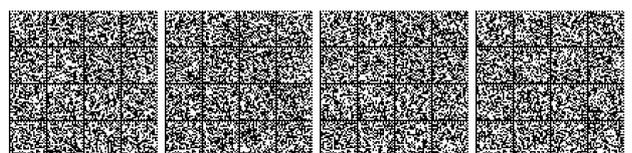
Allegato 1

INTERVENTO: “CORRIDOIO INTERMODALE ROMA - LATINA E COLLEGAMENTO CISTERNA - VALMONTONE”

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
A12 “ROMA - CIVITAVECCHIA” - ROMA (TOR DE’ CENCI)

PARTE PRIMA E SECONDA: PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI RELATIVE AL PROGETTO

PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO

1. PRESCRIZIONI SULL'INTERO TRACCIATO DALL'INTERSEZIONE CON LA A12 (KM 0+000) A TOR DE' CENCI (FINE INTERVENTO)

Prescrizioni da recepire nella progettazione esecutiva, nelle fasi di realizzazione e post-opera

1.1 Prescrizioni di carattere generale

1. Il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) prima dell'inizio dei lavori per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni.

1-bis Gli elaborati progettuali di recepimento di tutte le prescrizioni, comprese quelle che nel progetto definitivo non risultano ancora ottemperate, dovranno essere sottoposti alle valutazioni delle Soprintendenze di settore competenti e della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea prima della presentazione del progetto esecutivo medesimo (prescrizione MIBAC).

2. Prima dell'avvio della progettazione esecutiva dovrà essere costituito l'Osservatorio ambientale e socio-economico. All'Osservatorio competerà:
   - in prima fase, il coordinamento delle attività tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio riguardanti la valutazione delle proposte progettuali che il concessionario sottoporrà, nel corso della progettazione esecutiva, al fine di verificare anticipatamente il rispetto delle prescrizioni definite nelle fasi di approvazione del progetto definitivo;
   - in seconda fase, il monitoraggio degli effetti ambientali, paesaggistici e sociali in fase di costruzione e primo esercizio.

3. Qualora, nelle successive fasi di realizzazione dell'opera, dovesse emergere che parte dei terreni, relativi al collegamento autostradale, interessino usi civici, si dovrà procedere alla loro sistemazione secondo le modalità e le norme vigenti.

4. Devono essere rispettate le norme in materia di circolazione stradale.

1.2 Prescrizioni inerenti la cantierizzazione, cave e discariche

5. Predisporre quanto necessario per adottare, entro la data di consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

6. Dettagliare per ogni cantiere, su appositi elaborati, tutte le fonti di approvvigionamento idrico, con eventuali punti di captazione da pozzi o corpi idrici superficiali e l'indicazione del fabbisogno per gli usi di cantiere, rappresentando il sistema di smaltimento e trattamento delle acque, con i relativi punti di scarico e l'indicazione dei corpi idrici ricettori.

7. Prevedere in fase di cantiere, dato il modello idrogeologico "multifalda", caratterizzato da alternanze di falde separate da orizzonti impermeabili, e nell'ipotesi di intercettazione, nello scavo delle fondazioni, di più falde, di sigillare opportunamente le prime in modo da evitare la comunicazione con quelle più profonde.

8. Prevedere, nelle successive fasi progettuali, la stesura di elaborati progettuali con l'indicazione dei seguenti elementi:

   - tipologie di cantiere;
   - ubicazione dei cantieri negli elaborati inerenti la caratterizzazione del clima acustico;
   - distanze dei ricettori interessati (all'interno e/o all'esterno delle fasce di pertinenza);
   - ubicazione dei ricettori nell'ambito della classificazione acustica;
   - livelli diurni/notturni e scostamento dai valori limite di riferimento post-mitigazione;
   - tipologie d'intervento che si intendono adottare per ogni ricettore, interessato dalle attività di cantiere, per il quale venga riscontrato un superamento dei valori limite assoluti d'immissione.

9. Dettagliare la cantierizzazione:

   - definendo la dislocazione delle aree operative e la relativa logistica, privilegiando aree interstiziali o prive di vincoli ed evitando l'occupazione di aree di pregio;
   - garantendo il più possibile l'efficienza della viabilità locale in fase di cantiere;
   - specificando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente;
   - analizzando il rumore e le vibrazioni dei cantieri, verificando nei ricettori sensibili più vicini ai cantieri il rispetto dei limiti differenziali;
   - descrivendo compiutamente la movimentazione degli inerti afferenti al cantiere, la provenienza del materiale, i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo, le modalità di realizzazione di rilevati, trincee e gallerie, l'invio a discarica;
   - definendo le modalità e le procedure di demolizione di opere esistenti, con la relativa valutazione degli impatti e l'identificazione dei siti di discarica;
   - specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità.

10. Predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, con valenza contrattuale, che contenga i dettagli operativi di quest'attività in termini di:

    - percorsi impegnati;
    - tipo di mezzi;
    - volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;
    - percorsi alternativi in caso d'inagibilità temporanea dei percorsi programmati;
    - percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ove siano specificate, se del caso, le misure di salvaguardia degli edifici sensibili.

11. Utilizzare mezzi di cantiere omologati, che rispondano alla normativa più recente per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico, e adottare la stabilizzazione delle piste di cantiere anche con leganti.

12. I materiali di risulta in esubero dovranno essere smaltiti nel rispetto della legislazione vigente e dovranno essere individuati preliminarmente i siti di stoccaggio.

13. Le installazioni di cantiere dovranno essere sistemate in maniera da non provocare danno alla vegetazione e alla stabilità dei pendii. Al termine dei lavori, nel caso che le installazioni debbano essere abbandonate, tutte le costruzioni, compreso ogni materiale da costruzione, rottami, ecc., dovranno essere rimosse dall'area e questa dovrà essere lasciata libera e integra nell'aspetto naturale.

1.3 Prescrizioni di carattere territoriale

14. Deve essere allegato, agli atti di approvazione del progetto, un elaborato con la rappresentazione grafica delle varianti urbanistiche.

15. Devono essere considerate le distanze e le fasce di rispetto delle proprietà adiacenti e devono essere comunque rispettati i diritti di terzi.

16. Nel tratto all'interno del parco, prima dell'affiancamento all'autostrada Roma - Fiumicino, il tracciato dovrà correre il più possibile vicino alla quota di campagna; oltre a prevedere sottopassi faunistici adeguatamente dimensionati, potrà essere presa in considerazione l'ipotesi di realizzazione di ponti ecologici al di sopra dell'infrastruttura.

17. Per tutto il tratto in affiancamento alla Roma - Fiumicino (ed eventualmente al GRA), la nuova infrastruttura dovrà ricercare la massima uniformità di quota con il piano stradale dell'autostrada esistente.

18. In considerazione dei recenti sviluppi di nuove tecnologie di esazione, si prescrive di valutare la possibilità, nella successiva fase di progettazione o durante l'esecuzione dell'opera, di non realizzare la barriera d'esazione prevista in progetto. Si ritiene comunque necessario, nel caso risulti indispensabile la realizzazione della barriera d'esazione, che la stessa venga collocata in area di minor pregio ambientale.

19. Si ritiene fondamentale che nel corso dell'elaborazione del progetto esecutivo, venga ricercata la massima integrazione progettuale delle due infrastrutture con i progetti della "gronda merci", con le modalità previste dalla prescrizione 1-bis. In particolare, il progetto esecutivo del collegamento autostradale, così come approvato, dovrà essere messo a disposizione di RFI per gli ulteriori specifici sviluppi progettuali esecutivi di competenza. Le soluzioni che scaturiranno per la "gronda merci" vengano condivise da Roma Capitale.

20. Tenuto conto che il progetto in esame interferisce con quello del Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana del Comune di Roma, volto alla realizzazione di carreggiate complanari alla via Cristoforo Colombo, la soluzione che sarà adottata per lo svincolo dovrà essere progettata in coerenza con il progetto delle complanari.

21. Lo svincolo con la via Cristoforo Colombo dovrà essere riconformato eliminando le connessioni in direzione Roma, e dovrà essere realizzata la connessione anche indiretta, ma completa, con le vie del Mare e Ostiense unificate e adeguate. Tale connessione dovrà essere ricercata attraverso un sistema viario di tipo principale che consenta relazioni di elevata efficienza. Dovrà essere parimenti garantito, tramite la viabilità sopraccitata, l'accesso al nodo di scambio previsto dal PRG, che deve costituire parte integrante dell'intervento. Potrà
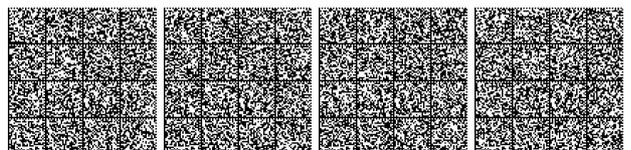
essere preso in considerazione il mantenimento delle connessioni in direzione Roma sulla via Cristoforo Colombo, esclusivamente per una fase transitoria nel periodo in cui non saranno ancora realizzati l'adeguamento e l'unificazione della via del Mare e della via Ostiense nel tratto GRA - nodo Marconi, qualora gli esiti delle verifiche trasportistiche diano indicazioni positive in questo senso. Tale schema di assetto, le cui planimetrie indicative sono allegate alla nota 11 giugno 2012, n. 12420, del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale (allegati A e B), e che dovrà essere oggetto dei necessari approfondimenti, con particolare riferimento alle connessioni di livello locale, risulta coerente con le previsioni del PRG per l'intero settore che prevede che l'asse di via del Mare/via Ostiense, adeguato e unificato, svolga un ruolo fondamentale di connessione sia con il sistema complesso che prevede la realizzazione del nuovo ponte dei Congressi e il completamento del sistema dei lungotevere verso il centro della città, sia con il nuovo sistema di infrastrutturazione del litorale di Ostia e del suo entroterra, che comprende la nuova viabilità di Dragona - Infernetto, quella di via della Scafa e del nuovo ponte e la viabilità tangenziale di Ostia Lido fino al lungomare riqualificato. Ai fini della sostenibilità dell'intervento e della funzionalità complessiva del sistema della mobilità in area romana, si deve considerare la viabilità di connessione con la via del Mare/via Ostiense come opera integrata e indispensabile al corretto funzionamento del nuovo asse autostradale. Pertanto, le opere dello svincolo con la via del Mare e la via Ostiense, realizzate secondo lo sviluppo progettuale dello schema A e avendo cura di migliorare ulteriormente le relazioni tra le viabilità locali con la via del Mare e la via Ostiense in direzione Roma, devono essere previste in quanto opere funzionali all'intervento.

1.4 Prescrizioni inerenti le componenti ambientali: flora, fauna, ecosistemi

22. Dettagliare la progettazione e la localizzazione dei passaggi faunistici, fornendone una descrizione adeguata al livello di progettazione esecutiva, garantendo, ove compatibile con il profilo dell'intervento, una tipologia di tombini di diametro superiore o uguale a 2,5-2,8 metri, con substrati naturali e pendenza laterale, in modo che parte di essi possa rimanere il più possibile asciutta.
23. Eventuali alberature di pregio che dovessero interferire con la realizzazione degli interventi previsti dal piano, dovranno essere traslate e riallocate nelle vicinanze, favorendone l'attecchimento.
24. Dovrà essere realizzata, ove possibile, una serie di varchi ogni 150 m circa, al fine di attenuare l'effetto barriera e migliorare la continuità ecologica della soluzione progettuale presentata.

1.5 Prescrizioni inerenti le componenti ambientali: rumore ed atmosfera

25. Stipulare un protocollo operativo tra Regione Lazio, Provincia e Comuni, ARPA Regionale ed altri Enti Locali competenti per territorio, in coerenza con quanto previsto dai Piani di azione a breve termine come definiti dall'articolo 24 della direttiva 2008/50/CE. Il protocollo dovrà altresì stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali e del gestore, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti quando il sistema di monitoraggio rilevasse il superamento dei valori limite di cui all'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE o la soglia di allarme per l'ozono di cui all'Allegato XII. I superamenti saranno riferiti

alla misurazione di un sistema di centraline dedicate, i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del gestore, mentre le attività di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite dall'ARPA Lazio, che informerà sui superamenti e darà avvio alle procedure per l'attivazione degli interventi di riduzione delle emissioni.

26. In relazione agli aspetti acustici, dovranno essere forniti chiarimenti in merito alla verifica della compatibilità acustica ambientale al di fuori della fascia di pertinenza della nuova infrastruttura con le aree attraversate, con particolare attenzione nei confronti di quelle ascritte in classe acustica I; si rammenta infatti che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, all'esterno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura di trasporto l'infrastruttura stessa concorre al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. La documentazione dovrà essere integrata con i seguenti punti:

    - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, d'impegno a svolgere, durante l'esecuzione dell'opera, la verifica di compatibilità con quanto preventivamente stimato e, in caso d'incompatibilità, a presentare nuova documentazione d'impatto acustico ambientale;
    - copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.

    Per quanto concerne la fase di cantiere, a seguito dell'ottenimento del titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera in oggetto, a fronte d'istanza presentata dal responsabile della società esecutrice dei lavori, dovrà essere prodotta una specifica relazione tecnica a firma di tecnico competente iscritto negli appositi elenchi regionali. Tale relazione dovrà essere elaborata in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente, ed in particola alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, alla legge della Regione Lazio 3 agosto 2001, n. 18, e secondo la procedura indicata dal Dipartimento ambiente in applicazione di detta normativa.

1.6 Prescrizioni inerenti le componenti ambientali: geologia, idrogeologia e idraulica

27. Prevedere cautelativamente per tutte le opere di perforazione, data la vicinanza con il fiume Tevere e pur se in presenza del particolare modello idrogeologico di riferimento (schema multifalda), l'utilizzo di tecniche esecutive che prevedano trivellazioni con rivestimento o utilizzo di vibropali.

28. Progettare le vasche di prima pioggia con il concetto di funzionamento ispirato alla massima semplicità e alla minima manutenzione possibile, evitando l'adozione di sistemi idraulici che non siano a gravità, e dettagliarne il piano di manutenzione.

29. Verificare puntualmente la compatibilità dei livelli dei ricettori con le quote delle tubazioni di uscita delle vasche di prima pioggia ed assicurarne il funzionamento in condizioni di massimo livello dei ricettori.

30. Prevedere l'adozione, prima di ogni intubazione e non solo all'interno del manufatto, di strumenti appositamente studiati (ad esempio griglie, ecc.) per impedire l'ingresso nelle vasche di prima pioggia di corpi grossolani, in maniera da semplificare le operazioni di manutenzione delle stesse.

31. Rappresentare sulle planimetrie idrauliche del progetto esecutivo la rete di drenaggio delle acque di pioggia, indicando tutti i corpi idrici ricettori degli scarichi.

32. Il nodo idraulico-ambientale costituito essenzialmente:
    - dal corridoio ambientale del fosso di Malafede,
    - dal tracciato autostradale oggetto della presente conferenza di servizi,
    - dal tracciato autostradale dell'asse Roma (Tor de' Cenci) – Latina,
    - dal sistema degli svincoli

    dovrà essere progettato, nella successiva fase esecutiva, nel rispetto degli obiettivi di tutela dei corridoi ambientali di cui all'art. 5 e al Titolo III delle NTA del P.S.5. In sintesi, visto il delicato contesto territoriale interessato dagli interventi, dovrà essere considerata la necessità di contenere il più possibile gli impatti verso le caratteristiche di naturalità, di mantenimento della continuità ecosistemica e di non alterazione del regime idraulico superficiale e sotterraneo, in particolare attraverso la "meandrizzazione" dell'asta fluviale e la limitazione di opere artificiali che possano costituire un peggioramento dei valori ambientali ancora diffusamente presenti nella zona.

33. Per il corridoio ambientale del fosso di Malafede dovrà essere limitato l'impatto negativo del fascio infrastrutturale sul sistema ambientale, utilizzando, oltre a quanto sopra descritto, tecniche d'intervento realizzate secondo gli indirizzi progettuali contenuti nelle "Linee guida per la realizzazione e gestione della vegetazione ripariale" dell'allegato E, sub-allegato 3, parte I - Relazione del P.S.5 allo scopo di conservare e migliorare la qualità ambientale dell'ambito in esame.

34. Le due pile sulla banchina interna di magra del fiume Tevere dovranno essere collocate a una distanza non inferiore a 10 metri dalla sponda viva.

35. La determinazione del coefficiente di scabrezza dell'alveo del fiume Tevere dovrà essere condotta con grande attenzione, valutando accuratamente le caratteristiche specifiche dei materiali che compongono l'alveo e la copertura vegetale delle sponde e delle aree golenali adiacenti interessate al deflusso lungo tutto lo sviluppo dell'asta fluviale d'interesse.

36. A sostegno della fattibilità dell'opera dovranno essere eseguite opere di mitigazione del rischio idraulico con la formazione d'invasi multifunzionali di laminazione.

37. Le opere provvisionali eventualmente necessarie per l'esecuzione dell'opera dovranno essere verificate e calcolate tenendo conto che l'area può essere interessata dalla presenza di acqua fluente e nella fase transitoria potrebbero essere origini di cedimenti del substrato o modifiche della dinamica fluviale; il progetto dovrà essere sottoposto a specifico parere e le occupazioni temporanee o definitive del demanio idrico dovranno essere specificamente autorizzate.

38. Le opere da realizzare non dovranno produrre ostacolo o impedimento al libero deflusso delle acque del fiume interessato – anche in caso di piene – e non dovranno interferire con il passaggio dei mezzi adibiti alla manutenzione ordinaria dello stesso.

39. La via alzaia corrente lungo la sponda sinistra e destra dovrà essere ricostruita e, nei punti di discostamento, dovrà essere adeguatamente segnalata.

40. Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere redatto un idoneo piano di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che tenga conto anche del rischio connesso all'inondazione del fiume Tevere e al successivo possibile allagamento delle aree interessate dal cantiere.
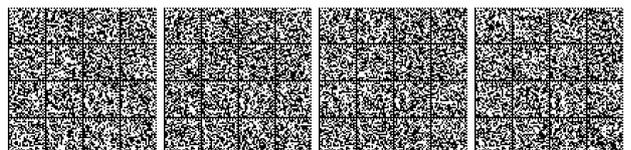
41. Dovrà essere redatto apposito verbale di consegna e riconsegna delle aree ricadenti nel demanio idrico nelle fasi precedenti il lavoro e a lavori ultimati. La dinamica evolutiva dovrà essere verificata una volta all'anno e per 3 anni successivi dalla data di ultimazione lavori, risultante da apposito verbale di constatazione redatto in contraddittorio con il reparto di vigilanza dell'Azienda regionale difesa suolo (ARDIS).

42. Dopo la fase esecutiva dell'opera, l'area dovrà essere posta sotto osservazione per un periodo di almeno tre anni con visite saltuarie in modo da verificare la funzionalità degli interventi.

43. Dopo ogni evento di piena, che raggiunge la portata TR 50, si dovrà procedere a nuova verifica dei siti con relativo verbale d'accertamento e allegato grafico. Laddove risulti alterata o modificata la morfologia dei termini, l'ARDIS dovrà esprimere il proprio parere di ammissibilità prima del riavvio dei lavori idraulici.

44. Le date di inizio e di fine dei lavori dovranno essere comunicate all'ARDIS, anche tramite fax, per le verifiche di rito, in quanto l'area oggetto dell'intervento autorizzato ricade entro il perimetro del piano di bacino del fiume Tevere ed è quindi soggetta a particolari, pressanti misure di salvaguardia.

45. A lavori ultimati dovrà essere trasmesso all'ARDIS il certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate, a firma di un tecnico abilitato, nel quale si attesti la conformità delle opere realizzate sia al progetto approvato sia alla normativa tecnica di cui al P.A.I. (Piano di assetto idrogeologico).

1.7 Prescrizioni inerenti gli aspetti paesaggistico - architettonico ed opere di mitigazione a verde

46. Per tutto il tratto in questione del corridoio infrastrutturale (compreso, cioè, tra la A12 Roma - Civitavecchia e la Pontina, località Tor de' Cenci), che si inserisce in ambiti di elevato valore paesaggistico sottoposti a tutela, dovrà essere elaborata un'adeguata progettazione paesaggistica nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 e delle direttive derivanti dall'applicazione della Convenzione europea del paesaggio, ratificata dal Governo italiano (prescrizione MIBAC).

47. Per tutto il tratto suddetto del corridoio infrastrutturale dovrà essere presentato un progetto che ottemperi a quanto contenuto nella nota 17 maggio 2012, n. 319, di Autostrade del Lazio S.p.A.; con la nota sopra citata, il soggetto aggiudicatore Autostrade del Lazio S.p.A. ha proposto linee guida cui dovrà uniformarsi il futuro concessionario nella redazione del progetto esecutivo, i cui aspetti progettuali, per gli elementi rientranti nella sfera di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, dovranno essere preventivamente concordati con i rappresentanti del medesimo Ministero(prescrizione MIBAC).

48. Dovrà essere affrontato e risolto il tema dell'intermodalità e delle necessarie interrelazioni tra le distinte progettazioni delle due infrastrutture (ferrovia e autostrada), secondo le modalità della prescrizione 1-bis, in modo da garantire il carattere di organica unitarietà delle relative sedi, minimizzando l'impatto e l'ingombro del complessivo fascio infrastrutturale e assicurando l'ottimale inserimento paesaggistico del medesimo (prescrizione MIBAC).

49. Dovrà essere presentato un progetto puntuale delle opere di mitigazione delle strutture e delle opere a verde che assicuri la tutela dell'integrità visiva degli
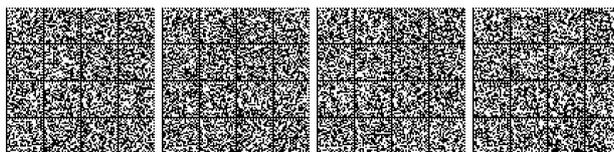
scenari paesaggistici percepiti dall'infrastruttura, evitando gli interventi e le soluzioni progettuali che possano ostacolare la fruizione visiva del paesaggio (prescrizione MIBAC).

50. Dovrà essere posta particolare attenzione alle preesistenze storiche sul territorio; lungo il tracciato dell'intervento, si dovrà salvaguardare la godibilità di tali preesistenze con opere di mitigazione e quinte di verde adeguate tra l'infrastruttura e gli elementi storici (prescrizione MIBAC).

51. Per tutto il tratto in questione del corridoio infrastrutturale dovrà essere assicurata una progettazione di eccellente qualità architettonica e d'inserimento paesaggistico non solo per l'adeguamento della sezione stradale, ma anche, e soprattutto, per tutte le opere accessorie, quali, ad esempio, viabilità secondaria, svincoli e aree intercluse derivanti, viadotti, sovrappassi e sottopassi, barriere d'esazione, pannelli a messaggio variabile, barriere acustiche e scelta delle relative tipologie più idonee in rapporto ai siti (prescrizione MIBAC).

52. Le soluzioni dovranno essere opportunamente declinate con riferimento ai contesti d'inserimento specifici, completi delle verifiche di *rendering* dai principali punti di vista, accessibili al pubblico, anche al fine di valutare ulteriori interferenze con beni paesaggistici e/o architettonici presenti nelle adiacenze (prescrizione MIBAC).

53. Dovranno essere inoltre ottemperate dal proponente tutte le prescrizioni contenute nelle delibere CIPE n. 50/2004 e n. 88/2010 in quanto non ancora ottemperate in questa fase, richiamate nel parere istruttorio del Ministero per i beni e le attività culturali, afferenti ai punti nn. 9, limitatamente alla "gronda merci", 20, 22, 23, 40 e 41 della delibera CIPE n. 50/2004, così come confermate dalla delibera CIPE n. 88/2010 (prescrizione MIBAC).

54. Dovranno essere studiati, in particolare, i sostegni e gli impalcati di tutti i tratti in viadotto dell'intero tracciato infrastrutturale, curandone l'eleganza formale sia sotto il profilo della configurazione strutturale che della qualità cromatica e materica delle superfici di finitura. Si precisa, fin d'ora, che tali soluzioni dovranno comunque essere perseguite, risolvendo a tal fine i problemi di natura idrogeologica connessi alla natura del terreno (prescrizione MIBAC).

55. Per le opere d'arte più significative, e in particolare per il ponte sul fiume Tevere, dovranno essere utilizzate impostazioni formali e strutturali adeguate alla ricerca dei migliori rapporti forma/funzione in considerazione del rilevante valore scenico e percettivo di una nuova opera sul Tevere (prescrizione MIBAC).

56. Devono essere impiegate tecniche di ingegneria naturalistica al fine di mitigare l'impatto visivo dell'infrastruttura sul paesaggio e particolarmente nell'attraversamento dei corsi d'acqua.

57. Per quanto riguarda le misure di mitigazione, come previsto dalle N.T.A. e dagli elaborati grafici G6 e G7 del P.R.G. ed in base alle indicazioni di P.T.P., lungo il tracciato dovrà essere piantumato un doppio filare alberato, composto da un'essenza di prima grandezza e da un'essenza di spalla di seconda grandezza e di diversa specie, associato a un congruo numero di essenze arbustive (a meno di diverse e più stringenti indicazioni della Regione Lazio o dell'Ente di gestione della Riserva naturale statale del litorale romano); la scelta delle specie dovrà avvenire privilegiando quelle indicate nel "Repertorio delle essenze arboree ed arbustive da utilizzarsi negli impianti di vegetazione" e dalle norme specifiche di P.T.P. di appartenenza per le alberature di margini di strade di fondovalle. Tale fascia arborea dovrà essere presente su entrambi i lati dell'infrastruttura
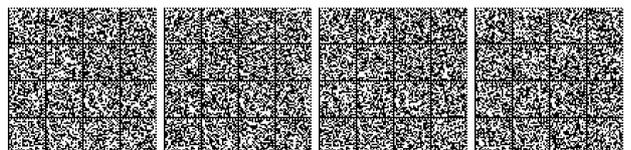
nell'attraversamento della piana di fondovalle, mentre sarà posta sul solo lato libero quando l'infrastruttura di progetto è affiancata all'autostrada Roma - Fiumicino.

1.8 Prescrizioni inerenti gli aspetti archeologici

58. Nelle aree elencate nella nota del 31 gennaio 2012, n. 2635, e nella nota 21 giugno 2012, n. 19215, della Soprintendenza per i beni archeologici di Roma/Ostia in riferimento ai seguenti Municipi: Municipio XII Ovest; Municipio XV: tratto Tevere - Rio Galeria; Municipio XV: tratto Rio Galeria - autostrada A12 Roma – Civitavecchia, dovranno essere effettuati scavi preventivi alla progettazione esecutiva al fine di definire l'esatta consistenza dei depositi archeologici e l'eventuale impatto con l'infrastruttura in progetto; tali interventi dovranno essere avviati entro dodici mesi dalla delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo e in ogni caso dovranno essere eseguiti prima della presentazione del progetto esecutivo, in modo da ottemperare a quanto richiesto dalla Soprintendenza competente e dalla Direzione Generale delle antichità, che ha subordinato il parere conclusivo all'esito degli accertamenti archeologici, che potrebbe comportare varianti al progetto o comprometterne la fattibilità (prescrizione MIBAC).
59. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla predisposizione della documentazione relativa agli interventi di archeologia preventiva e al monitoraggio lungo l'intero percorso e alla tipologia della stessa, si rinvia alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 96, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (prescrizione MIBAC).
60. Per quanto riguarda gli aspetti della direzione dei lavori, delle modalità di esecuzione degli interventi, delle qualifiche delle imprese che eseguiranno i lavori, infine degli oneri economici a carico di Autostrade del Lazio S.p.A., fermo restando il riferimento alla normativa vigente, si rinvia parimenti alla dettagliata definizione di essi da predisporre nel sopracitato accordo (prescrizione MIBAC).
61. In tutti i cantieri comportanti movimento di terra sarà necessaria la presenza costante di professionisti archeologi, sotto il controllo della Soprintendenza competente, per evitare danneggiamenti a eventuali preesistenze archeologiche sconosciute e non evidenziate né in bibliografia né dalle ricognizioni di superficie (prescrizione MIBAC).
62. In tutte le indagini di scavo dovranno essere effettuate relazioni scientifiche corredate da idonea documentazione grafica e fotografica; nelle aree d'interesse archeologico eventualmente intercettate si studieranno, di volta in volta, idonee soluzioni in merito alla prosecuzione dei lavori (prescrizione MIBAC).

1.9 Prescrizioni inerenti il Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

63. Aggiornare e integrare il Piano di monitoraggio ambientale secondo le norme tecniche dell'Allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e le linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello studio d'impatto ambientale e sue successive integrazioni, da concordare con l'ARPA regionale; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto.
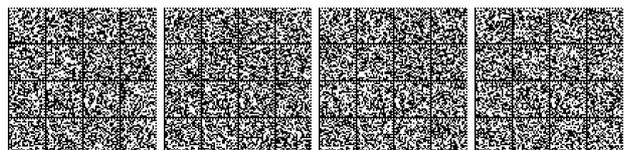
64. Avviare, già nella fase di progettazione esecutiva e prima dell'inizio dei lavori, le attività di monitoraggio ambientale ante operam. Il PMA dovrà essere ottimizzato, sulla base di una più puntuale valutazione degli effetti ambientali di portata locale, e coerentemente esteso alle infrastrutture in adeguamento, agli assi delle nuove tangenziali, ai principali assi di adduzione verso i nuovi nodi di accesso alla rete autostradale, nonché agli interventi sulle viabilità ordinarie interferite.

65. Individuare, nell'ambito del Piano di monitoraggio, ulteriori punti di misura sui quali effettuare dei campionamenti finalizzati alle verifiche di qualità delle acque superficiali, evitando di provvedere ai prelievi in condizioni singolari quali i periodi di magra e di piena, posizionati nei seguenti punti:
   - nelle vicinanze del fosso della Breccia alla confluenza con il Rio Galeria;
   - nelle vicinanze del fosso della Chiavichetta alla confluenza con il Tevere;
   - nelle vicinanze del fosso Tagliente alla confluenza con il Tevere;
   - nelle vicinanze del fosso di Malafede alla confluenza con il Tevere.

66. Prevedere, ad integrazione del proposto "Piano di monitoraggio ambientale - componente ambiente idrico sotterraneo", per ciò che concerne il monitoraggio della falda, un più accurato monitoraggio delle acque sotterranee in fase di corso d'opera e post opera, concordando con l'ARPA regionale i necessari aumenti nel numero e nelle frequenze dei campionamenti; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto.

67. Prevedere, in accordo con l'ARPA Lazio, l'installazione di centraline di monitoraggio per valutare, durante tutto l'esercizio dell'opera in oggetto, i livelli sonori sui ricettori critici, in particolare di quelli che ricadono nelle aree di sovrapposizione delle fasce di pertinenza (concorsualità con altre infrastrutture di trasporto). In caso di superamento dei limiti normativi, il risanamento sarà di competenza del gestore dell'infrastruttura in progetto e delle eventuali altre infrastrutture di trasporto presenti per le quali non sia stato predisposto il piano di risanamento acustico nei termini di legge previsti.

68. Prevedere, in fase di cantiere e in fase esercizio (post-mitigazioni), una campagna di monitoraggio (rispettando le procedure di misura previste dalla normativa vigente), per garantire il rispetto dei limiti di legge per tutti i ricettori interessati, sia per quelli ubicati all'interno delle fasce di pertinenza sia per quelli ubicati all'esterno delle stesse, al fine di poter verificare le modificazioni del clima acustico e della componente vibrazioni.

1.10 Prescrizioni inerenti le opere compensative di carattere ambientale, storico ed archeologico

69. Nel quadro economico del progetto esecutivo e nel computo metrico estimativo siano previste e dettagliate le somme necessarie per la realizzazione delle opere di mitigazione vegetazionale e, più in generale, per tutti i progetti delle opere di mitigazione e di compensazione ritenuti necessari. Eventuali economie dovranno prioritariamente essere accantonate, per sopperire ad ulteriori necessità oltre quanto già previsto nel progetto definitivo (prescrizione MIBAC).

70. Con l'obiettivo di valorizzare il territorio particolarmente complesso e di estremo interesse storico, archeologico, paesaggistico e naturalistico Fiumicino - Porto - Isola Sacra – Ostia, ubicato in posizione limitrofa rispetto al corridoio infrastrutturale, si richiede:
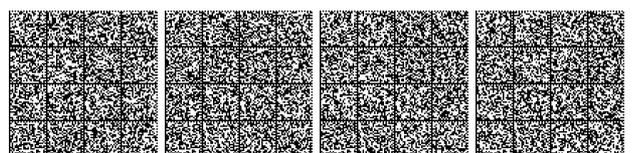
a) la realizzazione degli interventi evidenziati nella "Tavola degli interventi" allegata al parere della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee n. 20623 del 20 luglio 2012, con la modifica e il prolungamento – come dalla predetta allegata cartografia – per il tratto ricadente nel territorio del Comune di Fiumicino, della pista ciclabile prevista dal proponente (Tavola L0403C n. progr. 1101), che parte dal raccordo anulare (in prossimità del Drizzagno di Spinaceto) fino a via di Porto;
b) venga progettato e realizzato un ponte levatoio pedonale (eventualmente in legno lamellare) che ripristini l'antico collegamento tra il porto di Traiano/l'episcopio di Porto e la chiesa di S. Ippolito/la necropoli di Porto;
c) venga progettato e "segnato" a terra, con una pavimentazione di nuova realizzazione, l'antico collegamento tra il porto di Traiano/l'episcopio di Porto e la chiesa di S.Ippolito/la necropoli di Porto;
d) all'interno della necropoli di Porto, venga progettato e realizzato un intervento di rifacimento dei percorsi di visita, dell'impianto d'illuminazione, della cartellonistica e di riqualificazione vegetazionale.

La progettazione delle opere di compensazione dovrà costituire parte integrante del progetto esecutivo, che dovrà essere sottoposto alla valutazione della Direzione generale e delle Soprintendenze competenti. Per ciò che attiene la realizzazione degli interventi, il soggetto concedente Autostrade del Lazio S.p.A., assicurerà la sostenibilità di un piano economico e finanziario che comprenda gli interventi in esame, al fine di inserire nella convenzione in essere la realizzazione di tali opere da parte del concessionario (prescrizione MIBAC).

71. Gli eventuali Scavi archeologici di seconda fase non possono essere considerati, e quindi essere inclusi, nelle misure di compensazione ambientale.

72. Dovrà essere concertato – dal punto di vista progettuale e finanziario – un adeguato sistema infrastrutturale con la definizione delle necessarie opere complementari, al fine di indirizzare la progettazione verso le soluzioni più opportune. Tali opere possono pertanto essere individuate prioritariamente in:

    1) realizzazione di un parcheggio di scambio per la nuova stazione ferroviaria "Tevere sud" o realizzazione del parcheggio di scambio e del collegamento del parcheggio stesso con la stazione "Mezzocammino" con percorso ettometrico;
    2) adeguamento della via Pontina da Tor de' Cenci al GRA.

    Relativamente alle sole opere complementari sopracitate, dovrà essere redatta dal futuro concessionario la progettazione preliminare, che dovrà acquisire i pareri e le autorizzazioni di legge. Al termine della fase autorizzativa, sarà obbligo del concedente verificare, sulla base dei flussi effettivi e delle tariffe applicabili, la sostenibilità di un piano economico e finanziario che comprenda gli interventi in esame, al fine di inserire nella convenzione in essere la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di tali opere.

2. PRESCRIZIONI SUL TRATTO DAL KM 0+000 AL KM 5+400

Prescrizioni da recepire nella progettazione esecutiva, nelle fasi di realizzazione e post-opera

2.1 Prescrizioni di carattere generale
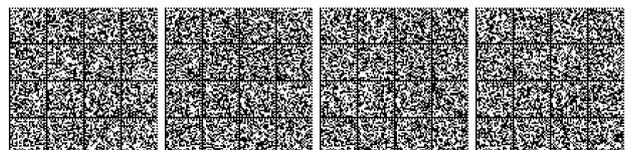
73. Sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati dal proponente nello studio d'impatto ambientale e nella risposta alla richiesta d'integrazioni della Commissione VIA; in particolare sviluppare gli elementi di mitigazione e di compensazione (viabilità complementari, percorsi ciclopedonali, ecc.) in accordo con le entità territoriali di competenza e i consorzi di bonifica, dettagliandone localizzazione, tipologia, modalità di esecuzione e costi analitici.

74. Il progetto esecutivo dovrà:

    a. essere redatto includendo la soluzione progettuale illustrata nell'elaborato denominato "Ottimizzazione ramo destro svincolo A12 - Planimetria progetto: sovrapposizione con piano particolareggiato comunale - codice elab. T00PS00STDPP01";
    b. recepire integralmente le indicazioni contenute nello studio d'impatto ambientale relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale.

75. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare de

76. I decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, denominato "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", alla circolare del Ministero delle infrastrutture 5 agosto 2009 e alla delibera della Giunta regionale del Lazio 22 maggio 2009, n. 387.

77. Dovranno essere acquisite le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli o prescrizioni di salvaguardia gravanti sull'area in oggetto, con particolare riferimento a quelli ambientali (valutazioni d'incidenza), urbanistici, paesistici e archeologici, al vincolo idrogeologico e agli usi civici.

2.2 Prescrizioni inerenti la cantierizzazione, cave e discariche

78. Inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative sia alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione che alla conduzione delle attività di cantiere.

79. Produrre apposito progetto, ai fini della compatibilità ambientale, di riutilizzo delle terre ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii..

80. Prevedere in progetto appositi interventi per limitare l'impatto visivo delle aree di cantiere, valutando gli impatti sul paesaggio e le misure di mitigazione previste durante la fase di costruzione dell'opera, dettagliando le opere di ripristino delle suddette aree e specificando le specie vegetali da utilizzarsi per le opere di rinverdimento.

81. Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle attività particolarmente impattanti quali il rumore, le vibrazioni ed il sollevamento delle polveri, in maniera tale da non interferire con le attività residenziali e socio-economiche in essere, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili dalla vigente normativa nonché attraverso l'attuazione di idonee azioni per la mitigazione degli effetti e il ripristino delle condizioni *ante operam*; in particolare:

- per ovviare eventuali incrementi di rumore in fase di cantiere, si dovrà prevedere la messa in opera di barriere fonoassorbenti provvisorie mobili, mentre in fase di esercizio, ove si registrino situazioni di superamento dei livelli ammissibili, dovranno essere previste ulteriori adeguate barriere antirumore. In linea di principio, tali barriere dovranno essere di diversa tipologia, assicurando un diverso trattamento delle superfici sia per materiali (artificiali e/o naturali) tali da assicurare un corretto inserimento sia nelle zone antropizzate che naturali, diversificando l'intervento in maniera da renderlo organico alle caratteristiche e alla diversità dei siti;
- dovranno essere monitorati gli impatti relativi alle vibrazioni indotte dall'opera in fase di costruzione e di esercizio e previste, qualora risultasse necessario, idonee misure mitigazione (utilizzo di appropriati mezzi e idonee tecniche di scavo, dispositivi d'isolamento, etc);
- il progetto di cantierizzazione dovrà essere corredato da un piano di mobilità per le modalità di trasporto dei materiali da/per i cantieri, che individui opportune fasce orarie di minor interferenza con la viabilità esistente e itinerari più appropriati che non determinino ricadute sulla viabilità ordinaria;
- nelle aree dei cantieri principali e nelle aree di stoccaggio materiali, sia in fase esecutiva che gestionale, dovranno essere realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso, la protezione delle falde da agenti tossici e inquinanti;
- la gestione delle terre e delle rocce da scavo (ai fini del loro riutilizzo in sito, per recuperi ambientali o smaltimenti in discarica) dovrà avvenire ai sensi della normativa vigente.

82. Dovrà essere prevista l'opportunità di impiegare il materiale proveniente da sbancamenti e scavi di cantieri ubicati in aree limitrofe, evitando l'apertura di nuove cave e preferendo l'utilizzo di quelle esistenti.

2.3 Prescrizioni di carattere localizzativo e territoriale

83. In fase di esercizio dell'opera, dovrà essere assicurata, attraverso il ripristino della viabilità secondaria esistente e/o gli accessi fondiari, la gestione agricola dei fondi.

2.4 Prescrizioni inerenti le componenti ambientali: rumore ed atmosfera

84. Aggiornare l'analisi della qualità dell'aria, tramite valutazione degli inquinanti atmosferici derivanti dall'inserimento del nuovo input emissivo, approfondendo le simulazioni modellistiche riferite ai parametri temporali presenti nei relativi valori limite, utilizzando i valori limite già previsti dalla normativa che entreranno in vigore durante il periodo di esercizio dell'opera, comprese le indicazioni sul valore obiettivo indicate dalla Commissione Europea (e/o dall'Organizzazione mondiale della sanità) come da raggiungere entro il 1° gennaio 2020. Qualora si profilassero, nei vari scenari temporali previsti, condizioni della qualità dell'aria incompatibili con il quadro normativo di riferimento, dovranno essere indicate le azioni correttive o compensative atte a garantire il rispetto dei limiti indicati dalla normativa. Le azioni correttive/compensative individuate dovranno trovare adeguato riscontro nelle rimodulazioni periodiche dei piani finanziari legati agli effettivi introiti da pedaggio.

85. Prevedere in progetto tutte le necessarie misure di mitigazione, come barriere antinquinamento, limitazione della velocità nel tratto autostradale prossimo all'agglomerato abitativo di Ponte Galeria, bagnatura periodica della strada, sistemi di disincentivazione alla circolazione dei mezzi più inquinanti, in base agli standard emissivi in linea con la direttiva europea "Eurovignette" (PE-CONS 24/11).

86. Garantire per tutti i ricettori, anche fuori fascia, individuati nello studio acustico di progetto e nelle sue successive integrazioni, indipendentemente dalla loro classificazione, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di acustica e, in particolare, da quanto previsto e stabilito dall'approvata classificazione acustica del Comune di Roma e del Comune di Fiumicino.

87. Produrre degli elaborati progettuali (mappe acustiche) inerenti la caratterizzazione del clima acustico (post operam e post mitigazione) con individuate le fasce di rispetto dell'opera nonché quelle inerenti alle concorsualità delle altre infrastrutture presenti.

88. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico in fase di esercizio, si dovrà effettuare una specifica campagna di monitoraggio che preveda misure fonometriche in corrispondenza dei ricettori individuati nello studio d'impatto ambientale e in corrispondenza delle fasce di pertinenza delle arterie stradali, finalizzata a verificare il rispetto dei limiti di legge e ad individuare eventuali ulteriori interventi di mitigazione.

2.5 Prescrizioni inerenti le componenti ambientali: geologia, idrogeologia e idraulica

89. Garantire la congruità con le opere di drenaggio già esistenti relative alla A12 e alla zona Fiera di Roma, sia per limitare il "consumo di suolo" sia per assicurare la continuità idraulica, per sezioni e quote, con le opere di drenaggio esistenti.

90. Particolare cura si dovrà adottare nella realizzazione delle opere di attraversamento dei corsi d'acqua. Allo scopo di evitare discontinuità nel trasporto solido, erosioni e/o sedimentazioni localizzate, in fase di cantierizzazione si dovranno evitare interventi, seppur temporanei, di ostruzione ai deflussi. Allo scopo di rinaturalizzare e tutelare l'ambito interessato dai lavori, si dovranno eseguire opere di compensazione ambientale mirate alla messa in sicurezza delle aree esondabili attraverso la sistemazione idraulica delle aste dei fossi soggette ad esondazione, da realizzarsi con tecniche e soluzioni proprie dell'ingegneria naturalistica.

91. Prima della fase esecutiva dovranno essere condotti studi di risposta sismica locale, corredati da opportune indagini geognostiche e geofisiche dirette, redatti in conformità alle delibere della Giunta regionale del Lazio n. 2649/1999 e n. 545/2010 e secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale del Lazio n. 490/2011.

92. Dovrà essere acquisito il parere preventivo di compatibilità idraulica sulle opere di attraversamento dei principali corsi d'acqua, rilasciato dall'autorità regionale competente in materia idraulica (ARDIS), di concerto con la competente Autorità di bacino del Tevere. Per ridurre la situazione di rischio idraulico presente, si dovrà eventualmente prevedere la realizzazione di opere di difesa idraulica, dimensionate secondo l'estensione areale della zona classificata R4 del P.A.I. e

in modo tale che non vadano ad aumentare la pericolosità idraulica del territorio in esame.

93. In fase di realizzazione delle varie opere d'arte previste dal progetto, si dovrà tener conto dei risultati delle indagini geognostiche eseguite, al fine di progettare in modo adeguato le fondazioni delle opere stradali e valutare gli eventuali cedimenti.

94. Le fondazioni delle opere d'arte principali (viadotti) e anche di quelle minori dovranno essere attestate su terreno omogeneo da un punto di vista litologico e geotecnico, evitando accuratamente d'impegnare terreni diversi e aventi risposta sismica differente e avendo cura d'incastrare le strutture in terreni non alterati ed integri.

95. I rilevati stradali dovranno essere ubicati su terreni di fondazione sufficientemente portanti e dovrà in ogni caso essere superato completamente lo strato di materiale di riporto e quello di terreno vegetale.

96. Le tecniche di scavo e di realizzazione delle opere dovranno tener conto delle condizioni al contorno dello scavo, come la pressione litostatica, quella idrostatica e di filtrazione (anche negativa), le variazioni laterali e verticali di litologia e permeabilità.

97. Gli scavi e gli sbancamenti, per profondità superiori a 1,5 m dal piano campagna, dovranno prevedere le opere di consolidamento e di sostegno eventualmente necessarie, opportunamente drenate a tergo e dotate di opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, da mantenersi costantemente efficienti.

98. Tutte le scarpate e le superfici nude eventualmente formatesi a seguito dei lavori dovranno essere opportunamente profilate, sistemate e inerbite mediante semina di specie erbacee adatte alla zona.

99. Nelle aree dei cantieri principali e nelle aree di stoccaggio materiali, sia in fase esecutiva che gestionale, dovranno essere realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di acque superficiali e di deflusso, la protezione delle falde acquifere da agenti tossici, con particolare attenzione alle aree dei cantieri prossimali ai corsi d'acqua; non si dovrà arrecare alcun danno a terreni, piante e scoli esistenti nelle immediate vicinanze dell'area interessata dall'intervento in esame.

100. La sede stradale dovrà essere munita di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, dimensionato opportunamente in riferimento alle superfici impermeabili da realizzarsi e collegato con i sistemi idraulici già presenti nel territorio, al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale ed eventuali impaludamenti sia nell'area d'interesse che a valle della stessa.

101. In fase costruttiva e di esercizio dovranno essere salvaguardate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso d'intercettamento nel corso dei lavori, così come dovranno essere opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua, messe a giorno dai lavori stessi; tutte le opere di sorpasso di corsi d'acqua minori, quali ponticelli, tombini, scatolari od altro, dovranno essere realizzate a luce unica senza prevedere setti di separazione od altro.

102. Dovranno essere progettati tutti gli interventi atti a prevenire ogni possibile inquinamento delle falde acquifere per sversamenti accidentali.
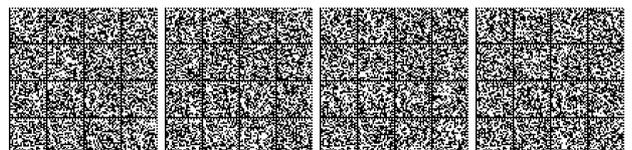
2.6 Prescrizioni inerenti gli aspetti paesaggistico - architettonico ed opere di mitigazione a verde

103. Esaminare, per l'opera di scavalco dell'autostrada A12 e per il tratto in viadotto in affiancamento all'autostrada "Roma - Fiumicino", soluzioni alternative per l'ottimizzazione dell'inserimento paesaggistico e la riduzione dell'impatto visivo.

104. Prevedere, in relazione al miglior inserimento delle opere d'arte più significative, l'elaborazione di ulteriori proposte progettuali alternative, aventi caratteristiche di oggetto già metabolizzato dall'ambiente (presenza di rampicanti, cespugliature, etc.) per minimizzare l'effetto di cesura nel territorio e migliorarne sia l'inserimento paesaggistico e l'impatto visivo che il rapporto con la disciplina vincolistica ovvero l'interferenza con le aree sottoposte a tutela paesaggistica.

105. Nei siti ad alto valore paesaggistico, ove si preveda l'adozione di opere d'arte in viadotto, sarà necessario ricorrere a tipologie di viadotto di grande luce con rarefazione delle pile di sostegno e accurato disegno architettonico delle travi. Analogamente nei tratti di scavalco dei corsi d'acqua, che non dovranno in nessun caso essere interessati dalla posa di pile in alveo né da stretta coassialità.

2.7 Prescrizioni inerenti le opere compensative di carattere ambientale, storico ed archeologico

106. Dovranno essere recepite e sviluppate le misure di mitigazione e/o compensazione, puntuali e di carattere generale, così come proposte nello studio d'impatto ambientale, come aggiornato, e integrate alla luce delle presenti prescrizioni. Dovranno essere recepite e sviluppate le compensazioni ambientali, storico-architettoniche ed archeologiche e, in particolare, gli interventi compensativi derivanti dal rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio P.S.5 del Piano di bacino del fiume Tevere. Nel caso d'interventi di ingegneria naturalistica, il progetto di mitigazione dovrà contenere uno specifico piano di monitoraggio e manutenzione, garantita per almeno 5 anni, degli interventi.

3. PRESCRIZIONI PER IL TRATTO DAL KM 5+400 A TOR DE' CENCI (FINE INTERVENTO) RELATIVE ALL'OTTEMPERANZA AL PROGETTO DEFINITIVO

Prescrizioni da recepire nella progettazione esecutiva, nelle fasi di realizzazione e post-opera

3.1 Prescrizioni di carattere generale

107. Le scelte progettuali esecutive dovranno essere corredate da un'analisi approfondita dei rapporti tra il tracciato finale e tutta la vincolistica ambientale, esistente e in via di definizione, come il sito SIN "Tor di Valle", aggiornando l'analisi di congruità.
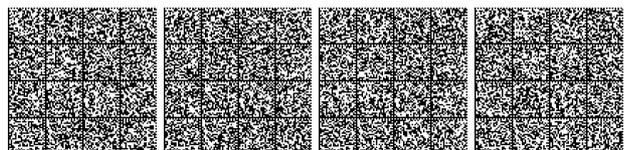
108. Dovranno essere ottemperate, per le aree della Riserva naturale di Decima Malafede, tutte le prescrizioni rese attive e vincolanti dalla valutazione d'impatto ambientale.

109. Nelle aree interne alla riserva di Decima Malafede dovrà essere previsto che il materiale di risulta proveniente dalle diverse fasi di cantiere sia suddiviso per categoria omogenea di rifiuto, nonché trasportato alle discariche autorizzate e smaltito secondo la normativa di settore vigente.

3.2 Prescrizioni inerenti la cantierizzazione, cave e discariche

110. Dovranno essere definiti con esattezza le quantità di terreno vegetale, le aree di stoccaggio, le procedure atte a mantenerne la vegetabilità nel tempo, il riutilizzo in quantità e localizzazione e l'eventuale destinazione degli esuberi a scopi naturalistici.

111. Dovranno essere dettagliate, nell'area della galleria del Quartaccio, sia le fasi di scavo in un'area che potrebbe riservare problematiche di tipo archeologico, sia le fasi e le scelte del ripristino morfologico e naturalistico.

112. Preliminarmente all'approvazione del progetto esecutivo ed in ogni caso prima dell'inizio delle fasi di cantierizzazione e realizzazione dell'opera, dovranno essere concordate con l'Ente RomaNatura l'esatta ubicazione e le eventuali diverse dislocazioni delle aree previste nel progetto esecutivo per l'ubicazione dei cantieri, della viabilità, dei depositi temporanei funzionali alla realizzazione dell'opera oggetto di deroga, all'interno della Riserva naturale di Decima Malafede, ed al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi. Per tale motivo deve essere predisposto un progetto unitario ed esaustivo di bonifica, mitigazione paesaggistica e rinaturalizzazione ex post dell'intera area interna alla riserva naturale interessata dai lavori, da sottoporre all'approvazione dell'Ente regionale RomaNatura con la costituzione di una cauzione o polizza fideiussoria, a carico dell'impresa esecutrice ed a favore di dell'Ente regionale RomaNatura, a garanzia del risarcimento dei danni ambientali eventualmente procurati o dei costi di bonifica, di ripristino e di gestione delle aree in caso di inadempienza o fallimento dei soggetti affidatari l'appalto o per altro evento comportante la cessazione, l'interruzione oltre tre anni o l'abbandono dei lavori iniziati.

113. Per il trasporto dei materiali, all'interno della Riserva naturale di Decima Malafede, dovranno essere utilizzati i percorsi stradali già esistenti, limitando al minimo il transito dei mezzi ed il periodo di deposito dei materiali ed evitando di utilizzare la viabilità forestale. Il cotico erboso e il suolo delle aree su cui si effettueranno scavi dovrà essere rimosso, conservato e riutilizzato nelle aree dove sono previste demolizioni e, in generale, dove sono previsti interventi di riqualificazione.

114. Il materiale di risulta proveniente dalle diverse fasi di cantiere dovrà essere trasportato nelle discariche autorizzate.

115. Nelle aree interne alla Riserva naturale di Decima Malafede dovrà essere previsto quanto segue:

    - nelle fasi di scavo e di movimento terra dovrà essere posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e accumulandolo per la conservazione temporanea, in attesa di riutilizzo, con modalità tali da preservare la frazione
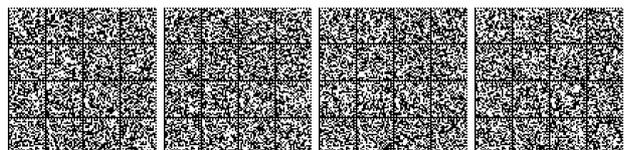
fertile e rendere in tal modo più efficace l'intervento di riqualificazione ambientale;

- nelle aree dei cantieri principali e nelle aree di stoccaggio materiali, sia in fase esecutiva che gestionale, dovranno essere realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque superficiali e di deflusso, la protezione delle falde acquifere da agenti tossici, con particolare attenzione alle aree dei cantieri prossimali ai corsi d'acqua; non si dovrà arrecare alcun danno a terreni, piante e scoli esistenti nelle immediate vicinanze dell'area interessata dagli interventi;
- tutte le scarpate e le superfici nude, eventualmente formatesi a seguito dei lavori, dovranno essere opportunamente profilate, sistemate e inerbite mediante semina di specie erbacee e arbustive compatibili dal punto di vista fitoclimatico ed edafico.

3.3 Prescrizioni di carattere localizzativo e territoriale

116. Dovrà essere approfondita la possibilità di aggiustamenti locali del tracciato in ambito della piana del Tevere tali da allontanarsi il più possibile dalle zone archeologiche e naturalistiche site verso il GRA, come il citato SIN "Tor di Valle", con particolare attenzione al tessuto agricolo.
117. In relazione alle osservazioni delle aziende agricole interferite dal tracciato, dovrà essere approfondito l'inserimento planimetrico del tracciato nella piana del Tevere, ottimizzando la frammentazione delle aziende stesse.
118. Dovrà essere evitata la presenza di eventuali reliquati non sfruttabili dal punto di vista aziendale e, ove ciò accadesse, dovrà essere previsto su di essi l'impianto di opere di compensazione a verde.
119. Dovrà essere assicurata la mobilità intra-aziendale, anche nelle fasi di cantiere, prevedendo una viabilità di ricucitura, sia provvisoria che finale, che abbia caratteristiche idonee al transito dei mezzi connessi all'attività agricola, sia dal punto di vista della carreggiata che delle caratteristiche geometriche dei sottopassi necessari.

3.4 Prescrizioni inerenti le componenti ambientali: flora, fauna, ecosistemi

120. Per tutto il tratto della nuova arteria autostradale ricadente nella Riserva naturale di Decima Malafede, si prescrive la realizzazione dei sottopassi, intesi come corridoi ecologici per il passaggio della fauna.
121. Nell'ambito delle aree della Riserva naturale di Decima Malafede, preliminarmente all'approvazione del progetto esecutivo, l'esatta ubicazione dei sottopassi, intesi come corridoi ecologici per il passaggio della fauna, già in parte previsti nell'elaborato progettuale redatto da Autostrade del Lazio S.p.A., dovrà essere concordata con l'Ente RomaNatura; in ogni caso, il progetto per la realizzazione dei suddetti sottopassi dovrà specificare la localizzazione, la tipologia e la scelta degli inviti, affinché non si favorisca la trasformazione di aree intercluse o prossime all'edificato, in "trappole ecologiche";
122. Nelle aree interne alla Riserva naturale di Decima Malafede dovrà essere previsto quanto segue:
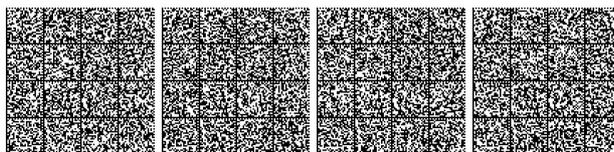
- eventuali interventi previsti in prossimità di formazioni boscate dovranno prevedere la tutela delle zone di mantello (margine del bosco);
- dovrà essere tutelata, per quanto possibile, la vegetazione naturale esistente; nel caso di danneggiamento durante la fase di cantiere, dovrà essere prevista la ricostituzione mediante interventi di ricucitura con la vegetazione naturale circostante attraverso la realizzazione di fasce, corridoi e nuclei di vegetazione, in modo che siano connessi, dal punto di vista ecologico-funzionale, consorzi vegetali tra loro distinti; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi della vegetazione ripariale e igrofila;
- nelle aree di cantiere e nelle zone contermini, nel caso in cui il progetto preveda la ricostruzione della vegetazione naturale, ciò dovrà avvenire nel rispetto del dinamismo verso stadi più evoluti, mediante l'utilizzo di specie erbacee ed arbustive proprie degli stadi pionieri, e solo successivamente alla stabilizzazione delle successioni pioniere si potrà prevedere l'impianto di essenze arboree;
- le aree di svincolo residuali e intercluse dovranno essere risistemate a verde, garantendo la necessaria manutenzione mediante irrigazione e sostituzione delle fallanze; dovrà essere previsto un monitoraggio quinquennale per verificare, annualmente, lo stato di crescita delle specie piantumate;
- le specie vegetali utilizzate per le sistemazioni a verde e le ricostruzioni ambientali dovranno risultare compatibili dal punto di vista fitoclimatico ed edafico.

3.5 Prescrizioni inerenti le componenti ambientali: rumore e atmosfera

123. Dovrà essere ampliata la scelta delle opere di mitigazione, in particolare delle barriere antinquinamento ed antirumore, in considerazione delle particolarità dell'evidenziazione dell'esistenza del SIN "Tor di Valle" con le sue caratteristiche di rifugio per l'avifauna nidificante, proposte che devono tendere a massimizzare le caratteristiche di trasparenza e di non pericolosità per l'avifauna.

3.6 Prescrizioni inerenti le componenti ambientali: geologia, idrogeologia e idraulica

124. All'interno della Riserva naturale di Decima Malafede, dovrà essere salvaguardata la funzione drenante dei fossi e migliorata la qualità biologica complessiva delle sponde dei corsi d'acqua, anche mediante l'utilizzo di tecniche d'ingegneria naturalistica.

125. Nelle aree interne alla Riserva naturale di Decima Malafede dovrà essere previsto quanto segue:

    - in fase costruttiva e di esercizio dovranno essere salvaguardate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso d'intercettamento nel corso dei lavori, così come dovranno essere opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua, messe a giorno dai lavori stessi; tutte le opere di sorpasso di corsi d'acqua minori, quali ponticelli, tombini, scatolari o altro, dovranno essere realizzate a luce unica senza prevedere setti di separazione o altro;
    - dovranno essere progettati tutti gli interventi atti a prevenire ogni possibile inquinamento delle falde acquifere per sversamenti accidentali;

- dovrà essere acquisito il parere preventivo di compatibilità idraulica sulle opere di attraversamento dei principali cosi d'acqua, rilasciato dall'Autorità regionale competente in materia idraulica (ARDIS), di concerto con la competente Autorità di bacino del Tevere. Per ridurre la situazione di rischio idraulico presente, si dovrà eventualmente prevedere la realizzazione di opere di difesa idraulica, dimensionate secondo l'estensione areale della zona classificata R4 del P.A.I. e in modo tale che non vadano ad aumentare la pericolosità idraulica del territorio in esame.

3.7 Prescrizioni inerenti gli aspetti paesaggistico - architettonici ed opere di mitigazione a verde

126. Dovranno essere riviste, nelle successive fasi di affidamento in concessione e di progettazione esecutiva, le impostazioni usate nella progettazione del nuovo ponte sul Tevere, penalizzando soluzioni banali e non adeguate all'ambito di progetto.
127. Dovranno essere aumentate le proposte progettuali volte a migliorare l'inserimento e/o la mitigazione paesaggistica per le tipologie architettoniche - strutturali anche delle opere minori, con proposte di soluzioni formali alternative.
128. Dovrà essere valutata una posizione alternativa alla barriera di esazione, prevista, nel progetto, nel punto baricentrico della piana del Tevere (prescrizione MIBAC).
129. Dovranno essere assicurati il mantenimento e la tutela degli elementi connotativi dei paesaggi attraversati (prescrizione MIBAC).
130. Nel rispetto della normativa cogente inerente la progettazione delle barriere di sicurezza, dovranno essere studiate soluzioni progettuali che evitino di inserire guard rail o comunque barriere in metallo o cemento sui bordi laterali esterni delle corsie stradali, in corrispondenza di tratti a raso o comunque sostanzialmente in piano con il terreno circostante (prescrizione MIBAC).
131. Nel rispetto della normativa cogente inerente la progettazione delle barriere di sicurezza, per motivi di tutela del paesaggio, peraltro utili anche alla sicurezza come vie di fuga, si dovrà evocare e riproporre per quanto possibile, sull'intero percorso, il contatto diretto della strada con la campagna, con cigli stradali erbosi che lambiscono la sede stradale, limitandosi a inserire barriere di sicurezza esclusivamente su ponti, viadotti ed eventuali scarpate pericolose. In particolare sui tratti rettilinei e dove la larghezza delle scarpate lo consente dovranno essere eventualmente riproposte siepi con essenze tipiche dei luoghi (prescrizione MIBAC).
132. E' opportuno anche l'inerbimento, con rampicanti o siepi, delle reti di recinzione ai bordi dell'autostrada. E' infine auspicabile l'inserimento di essenze cespugliose anche nel tratto centrale della strada, compreso all'interno del doppio guard rail di separazione delle due corsie con opposto senso di marcia (prescrizione MIBAC).
133. Per tutte le aree di cantiere si dovrà prevedere, alla conclusione dei lavori, un ripristino dello stato dei luoghi, privilegiando interventi di sistemazione a verde, con progetti specifici (prescrizione MIBAC).
134. Per gli attraversamenti fluviali andranno adottate soluzioni che evitino il posizionamento in alveo di piloni (prescrizione MIBAC).
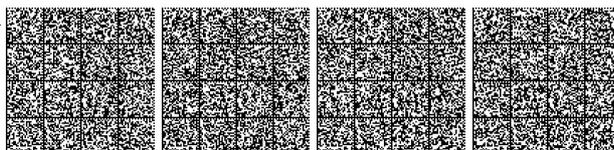
135. La progettazione d'inserimento paesaggistico dovrà, in particolare, rendere la continuità paesaggistica delle aree attraversate dall'infrastruttura, mitigare gli impatti visivi degli imbocchi delle gallerie, dei viadotti e degli svincoli, i quali dovranno, peraltro, essere progettati con il minor impegno possibile di suolo (prescrizione MIBAC).

136. Si richiede un particolare approfondimento d'inserimento paesaggistico con la definizione dettagliata delle opere di mitigazione (disegno delle piantumazioni non "a barriera" o eccessivamente geometrizzate, età e tipologia delle essenze, descrizione della chioma, etc.) per le aree di particolare sensibilità e criticità naturalistica e paesaggistica, quali:

    - le aree sottoposte a vincolo archeologico (ansa morta del fiume Tevere),
    - gli attraversamenti dei fossi,
    - la Riserva naturale statale del litorale romano (si richiede un approfondimento progettuale, che valuti in maniera dettagliata e da più punti di vista le soluzioni proposte al fine di non alterare l'unità storico-formale della preesistenza),
    - lo svincolo della via Cristoforo Colombo (si richiede di salvaguardare integralmente il filare dei pini ed il carattere monumentale dell'asse stradale, valutando la possibilità di evitare i due sovrappassi e di consentire l'inversione di marcia con i sottopassi),
    - la valle e il fosso di Decima Malafede (le opere di sistemazione a verde configurino, per quanto possibile, un vero e proprio "parco lineare" lungo tutto il tracciato della nuova arteria, tale da determinare una fascia di ampiezza anche idonea a interconnettersi con il fosso di Malafede, là dove limitrofo all'infrastruttura, e piantumata con essenze tipiche dei luoghi secondo un *pattern* d'impianto atto a suggerire caratteri di "naturalità"; dovrà esserne assicurata la fattibilità e la manutenzione con previsione, nel quadro economico, del relativo impegno finanziario, ivi compreso quello delle acquisizioni dei terreni).

    (prescrizione MIBAC).

137. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto previste nel progetto definitivo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e del vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie, con successivo obbligo di verifica triennale. S'intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri, al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto (prescrizione MIBAC).

138. Per ciò che attiene la Riserva naturale di Decima Malafede, dovrà essere costituita una schermatura visiva dell'opera attraverso la predisposizione di quinte arboree e/o arbustive.

3.8 Prescrizioni inerenti le opere compensative di carattere ambientale, storico ed archeologico

139. Distinguere, nei costi di progetto, le spese di tipo archeologico da quelle di compensazione e queste da quelle destinate ad opere di manutenzione.

140. Prevedere, ove necessario, i miglioramenti alle viabilità locali, proponendo la realizzazione di percorsi ciclo/pedonali da inserire nelle aree naturali non di riserva integrale, ottimizzando e dettagliando gli interventi già previsti nel progetto definitivo.
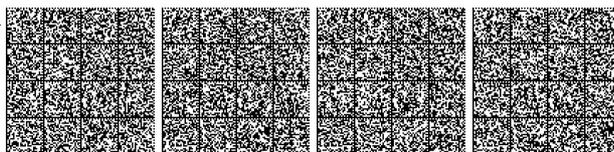
4 PRESCRIZIONI DEGLI ENTI INTERFERENTI

4.1 ACEA Distribuzione S.p.A.

141. Qualsiasi attraversamento stradale e/o parcheggio dovrà avere, secondo la normativa vigente in materia, un franco minimo a terra, ad opera finita, non inferiore a 7,9 m (con il conduttore supposto ad una temperatura di +55°C); così come previsto dall'art. 2.1.06 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988 e s.m.i..
142. Entro e lungo la zona sottostante i conduttori e a ridosso delle fondazioni dei tralicci non dovranno essere variate le quote plano-altimetriche del terreno ed inoltre è assolutamente vietata la piantumazione di alberi del tipo ad alto fusto.
143. Il collegamento autostradale in oggetto, gli svincoli e le relative rampe d'accesso dovranno avere, ad opera ultimata, una distanza minima orizzontale dai sostegni delle linee ad alta tensione non inferiore a 25,0 m, così come previsto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
144. L'installazione e/o il rifacimento di barriere acustiche, di lampioni per l'illuminazione stradale e l'apposizione di cartellonistica stradale, dovrà essere eseguita ad una distanza minima di almeno 5,0 m dalle condutture ad alta tensione.
145. Il personale e i mezzi d'opera dovranno eseguire le opere in progetto nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare, con quanto previsto dagli articoli 83 e 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.; per il caso specifico, dovrà essere rispettata una distanza dai conduttori in tensione non inferiore a 5,0 m, così come previsto dalla tabella 1 dell'allegato IX di cui al citato decreto.
146. Al fine di consentire il corretto esercizio degli elettrodotti, dovrà essere garantito, in ogni tempo, 24 ore su 24, il libero accesso del personale operativo di ACEA distribuzione S.p.A., per effettuare le attività di sorveglianza, di manutenzione e di riparazione degli impianti con i materiali e i mezzi d'opera e di trasporto necessari.

4.2 ATAC

147. Qualunque intervento interferente con la ferrovia regionale Roma - Lido deve essere approvato dalla competente Direzione regionale trasporti.
148. E' necessario un approfondimento progettuale che evidenzi le interferenze con la linea ferroviaria Roma - Lido. In particolare si dovranno effettuare rilievi di dettaglio della posizione plano - altimetrica dei binari e dovranno essere redatti specifici elaborati in cui sia chiaramente evidenziata la posizione del binario e della linea di contatto, nonché la posizione di tutti gli impianti ferroviari (segnali, pali TE, ecc.).
149. In merito all'opera denominata "viadotto Tevere", per il sovrappasso della linea ferroviaria Roma - Lido e della via Ostiense, si fa presente che tutti i cavalcavia al di sopra della linea ferroviaria devono avere l'intradosso ad un'altezza dal piano del ferro non inferiore a 6.50 m, che le pile preferibilmente non dovranno interessare la sede ferroviaria e, comunque, che qualunque loro punto fino

all'altezza dell'intradosso dovrà avere una distanza in proiezione orizzontale non inferiore a 4.00 m dalla rotaia più vicina.

150. Dovranno essere effettuate verifiche in merito alla posizione individuata per la pila n. 13 del suddetto viadotto, che sembrerebbe ubicata all'interno del fosso di Mezzocammino, in corrispondenza dello sbocco fogna sottostante via Trasfusa.

151. ATAC S.p.A. dovrà essere coinvolta in tutte le ulteriori fasi progettuali per concordare le modalità e le fasi di realizzazione dell'opera al fine di minimizzare le interferenze con l'esercizio della linea, che dovrà essere sempre garantito. Tutte le attività che dovessero necessitare della disalimentazione della linea aerea dovranno essere realizzate nell'intervallo notturno, previa autorizzazione di volta in volta rilasciata dai competenti reparti della predetta società .

4.3 RFI

152. Il progetto esecutivo dell'opera deve tenere conto, in corrispondenza dell'attraversamento superiore in viadotto della linea ferroviaria Roma – Fiumicino, della possibilità di raddoppio della linea medesima.

153. L'autorizzazione definitiva alla realizzazione del viadotto interferente la linea ferroviaria Roma - Fiumicino è subordinata all'approvazione del progetto esecutivo, al pagamento, da parte del richiedente, degli oneri ferroviari (costo del personale impiegato per l'istruttoria della pratica, sorveglianza e vigilanza durante la fase dei lavori e regolare esecuzione, costo degli eventuali lavori di adeguamento delle infrastrutture ferroviarie, oneri per rallentamenti treni, ecc.), nonché alla stipula di apposita convenzione che regolamenterà tecnicamente ed amministrativamente la realizzazione dell'opera in argomento.

4.4 SNAM RETE GAS

154. Ai fini della sicurezza, in prossimità delle fasce asservite o di rispetto dei gasdotti, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva autorizzazione di SNAM RETE GAS.

155. Dovrà essere stipulata apposita convenzione che regoli impegni, rapporti e responsabilità per ottemperare all'obbligo di una gestione in sicurezza del superamento delle interferenze e per ottenere un efficace coordinamento operativo.

PARTE SECONDA - RACCOMANDAZIONI RELATIVE AL PROGETTO

Raccomandazioni da recepire nella progettazione esecutiva, nelle fasi di realizzazione e post opera

a. Qualora non previsto, si raccomanda che venga inserito nei capitolati che l'appaltatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, prima della consegna dei lavori e nel più breve tempo, la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione di cui al regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere.

b. Con riferimento al patrimonio artistico, archeologico e culturale, in considerazione delle problematiche relative ai punti dove il patrimonio artistico, architettonico e archeologico risulta più consistente, si raccomanda che il progetto esecutivo proponga soluzioni progettuali supportate da un'attenta analisi visuale, supportata da foto-simulazioni specifiche.

c. Si raccomanda che il progetto esecutivo preveda, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e preveda la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso anche in condizioni ambientali difficili.

d. Si raccomanda di avvalersi, per il monitoraggio ambientale, del supporto di competenze specialistiche qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzioni.

Allegato 2

INTERVENTO: “CORRIDOIO INTERMODALE ROMA - LATINA E COLLEGAMENTO CISTERNA - VALMONTONE”

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE A12 “ROMA - CIVITAVECCHIA” - ROMA (TOR DE’ CENCI)

PARTE PRIMA – INTERFERENZE

Elenco elaborati di progetto relativi alla risoluzione delle interferenze

	Descrizione elaborato			Codice progetto	Codice elaborato
439	Relazione descrittiva e giustificativa delle stime delle interferenze		A4	LO403C D 1101	T00 IN00 INT RE01 A 01 01
440	Documentazione fotografica		A4	LO403C D 1101	T00 IN00 INT RE02 A 01 01
441	Planimetria interferenze – stato di fatto su base CTR 2000 (1/5)	2.000	A0	LO403C D 1101	T00 IN00 INT PP01 A 01 05
442	Planimetria interferenze – stato di fatto su base CTR 2000 (2/5)	2.000	A0	LO403C D 1102	T00 IN00 INT PP02 A 02 05
443	Planimetria interferenze – stato di fatto su base CTR 2000 (3/5)	2.000	A0	LO403C D 1103	T00 IN00 INT PP03 A 03 05
444	Planimetria interferenze – stato di fatto su base CTR 2000 (4/5)	2.000	A0	LO403C D 1104	T00 IN00 INT PP04 A 04 05
445	Planimetria interferenze – stato di fatto su base CTR 2000 (5/5)	2.000	A0	LO403C D 1105	T00 IN00 INT PP05 A 05 05
446	Planimetria interferenze – risoluzione (1/5)	2.000	A0	LO403C D 1107	T00 IN00 INT PP07 A 01 05
447	Planimetria interferenze – risoluzione (2/5)	2.000	A0	LO403C D 1108	T00 IN00 INT PP08 A 02 05
448	Planimetria interferenze – risoluzione (3/5)	2.000	A0	LO403C D 1109	T00 IN00 INT PP09 A 03 05
449	Planimetria interferenze – risoluzione (4/5)	2.000	A0	LO403C D 1110	T00 IN00 INT PP10 A 04 05
450	Planimetria interferenze – risoluzione (5/5)	2.000	A0	LO403C D 1111	T00 IN00 INT PP11 A 05 05
451	Schede delle interferenze maggiori, risoluzione e sintesi tecnico-economica		A0	LO403C D 1112	T00 IN00 INT RE03 A 06 05

PARTE SECONDA – ESPROPRI

Elenco elaborati di progetto relativi agli espropri

	Descrizione elaborato			Codice progetto	Codice elaborato
452	Relaziona giustificativa delle indennità di esproprio		A4	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP RE01 A 01 01
453	Elenco ditte		A3	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP RE02 A 01 01
454	Visure catastali		A4	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP RE03 A 01 01
455	Planimetria catastale area d'intervento (1/5)	2.000	A0	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP PC01 A 01 05
456	Planimetria catastale area d'intervento (2/5)	2.000	A0	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP PC02 A 02 05
457	Planimetria catastale area d'intervento (3/5)	2.000	A0	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP PC03 A 03 05
458	Planimetria catastale area d'intervento (4/5)	2.000	A0	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP PC04 A 04 05
459	Planimetria catastale area d'intervento (5/5)	2.000	A0	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP PC05 A 05 05
460	Planimetria catastale di occupazione ed esproprio (1/5)	2.000	A0	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP PC11 A 01 05
461	Planimetria catastale di occupazione ed esproprio (2/5)	2.000	A0	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP PC12 A 02 05
462	Planimetria catastate di occupazione ed esproprio (3/5)	2.000	A0	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP PC13 A 03 05
463	Planimetria catastale di occupazione ed esproprio (4/5)	2.000	A0	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP PC14 A 04 05
464	Planimetria catastale di occupazione ed esproprio (5/5)	2.000	A0	LO403C D 1101	T00 ES00 ESP PC15 A 05 05

13A10658
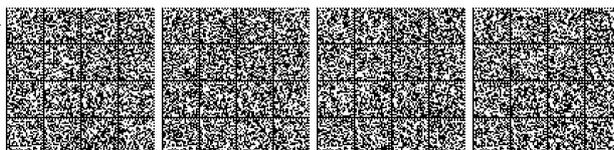
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL SELE

Avviso di adozione delle «Misure di Salvaguardia per la costa relative al bacino idrografico Interregionale del fiume Sele».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avvisa:

che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, con delibera n.75, nella seduta del 26 novembre 2013, ha adottato il rinnovo delle Misure di salvaguardia per la costa relative al bacino idrografico Interregionale del fiume Sele;

che la delibera n. 75/2013, le Misure di salvaguardia per la costa e le relative linee guida, sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Campania del 16 dicembre 2013;

che la delibera n. 75/2013, le Misure di salvaguardia per la costa e le relative linee guida, sono state pubblicate anche sul sito ufficiale dell'Autorità di Bacino al seguente indirizzo: www.adbcampaniasud.it;

che le Misure di salvaguardia per la costa e le relative linee guida si applicano nel tratto di litorale ricompreso nel bacino idrografico del fiume Sele, la cui competenza territoriale ricade nei Comuni di Capaccio ed Eboli in provincia di Salerno;

che le Misure di salvaguardia per la costa e le relative linee guida entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

che a far data dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti pubblici territorialmente interessati sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nelle Misure di salvaguardia per la costa;

che i Comuni interessati provvedono a pubblicare nell'albo pretorio, per la durata di almeno trenta giorni, comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso di adozione delle Misure di salvaguardia per la costa e le relative linee guida.

13A10489

Avviso di adozione definitiva del testo revisionato della normativa di attuazione relativa al bacino idrografico del fiume Sele del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.S.A.I.) per il territorio del bacino interregionale del Sele.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avvisa

1. che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele, con deliberazione n. 31 del 21 giugno 2013, ha adottato, in via definitiva, il testo revisionato della «Normativa di Attuazione del PSAI relativa al bacino idrografico del fiume Sele»;

2. che il testo delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio, modificate, è entrato in vigore a far data dalla pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURC n.38 del 15 luglio 2013 e sul BURB n.26 del 1° agosto 2013 ed è disponibile, unitamente alla delibera n. 31/2013, in formato digitale integrale sul sito ufficiale dell'Autorità di Bacino al seguente indirizzo www.adbcampaniasud.it

13A10490

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI CREMONA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona, visto l'art. 8 comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 164 del 19 dicembre 2013 ha affidato temporaneamente al Segretario generale f.f. dott.ssa Maria Grazia Cappelli le funzioni di conservatore del registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2014.

13A10670

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avviso pubblico di avvio della consultazione su «Schema di provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di *mobile remote payment*».

Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la delibera adottata il 5 dicembre 2013, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento pure adottato in pari data, relativo ad uno "Schema di provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di *mobile remote payment*" pubblicato, unitamente alla menzionata delibera, sul sito web dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

Obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti sull'adeguatezza delle misure ipotizzate e sulle relative modalità attuative nonché eventuali, ulteriori, proposte operative a cura di tutti i soggetti interessati, anche attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza quali, ad esempio, quelle imprenditoriali e dei consumatori, nonché di quelli qualificati, in particolare, Università e centri di ricerca.

I contributi, così individuati, dovranno pervenire, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana, all'indirizzo dell'Autorità di Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica consultazionemp@gpdp.it, indicando nell'oggetto il tema di riferimento.

I contributi inviati dai partecipanti alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive determinazioni del Garante.

Informativa
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia, con procedure prevalentemente informatizzate e a cura delle sole unità di personale od organi interni al riguardo competenti. Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (il cui testo è riportato sul sito dell'Autorità - www.gpdp.it) mediante la suindicata casella di posta elettronica, ovvero presso la sede del Garante.

13A10810

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3749
Yen	141,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,734
Corona danese	7,4606
Lira Sterlina	0,84010
Fiorino ungherese298	298,49
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco4	4,1783
Nuovo leu romeno	4,4723
Corona svedese	8,9892
Franco svizzero	1,2211
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3795
Kuna croata	7,6360
Rublo russo	45,3050
Lira turca	2,8137
Dollaro australiano	1,5434
Real brasiliano	3,1994
Dollaro canadese1	1,4621
Yuan cinese	8,3483
Dollaro di Hong Kong	10,6586
Rupia indonesiana	16594,88
Shekel israeliano	4,8230
Rupia indiana	85,3840
Won sudcoreano	1448,32
Peso messicano	17,8211
Ringgit malese	4,4808
Dollaro neozelandese	1,6660
Peso filippino	60,872
Dollaro di Singapore	1,7306
Baht tailandese	44,365
Rand sudafricano	14,2257

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A10740

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 dicembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3667
Yen	142,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,657
Corona danese	7,4600
Lira Sterlina	0,83490
Fiorino ungherese	299,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,1739
Nuovo leu romeno	4,4813
Corona svedese	8,9539
Franco svizzero	1,2261
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3830
Kuna croata	7,6358
Rublo russo	44,9955
Lira turca	2,8338
Dollaro australiano	1,5445
Real brasiliano	3,2112
Dollaro canadese	1,4650
Yuan cinese	8,3011
Dollaro di Hong Kong	10,5964
Rupia indonesiana	16525,38
Shekel israeliano	4,8063
Rupia indiana	85,2490
Won sudcoreano	1449,92
Peso messicano	17,7312
Ringgit malese	4,4770
Dollaro neozelandese	1,6715
Peso filippino	60,793
Dollaro di Singapore	1,7313
Baht tailandese	44,370
Rand sudafricano	14,1911

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A10741

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 dicembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3655
Yen	142,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,660
Corona danese	7,4607
Lira Sterlina	0,83480
Fiorino ungherese	298,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7022
Zloty polacco	4,1653
Nuovo leu romeno	4,4780
Corona svedese	8,9905
Franco svizzero	1,2263
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4160
Kuna croata	7,6388
Rublo russo	45,0800
Lira turca	2,8583
Dollaro australiano	1,5405
Real brasiliano	3,2489
Dollaro canadese	1,4600
Yuan cinese	8,2889
Dollaro di Hong Kong	10,5890
Rupia indonesiana	16651,42
Shekel israeliano	4,8028
Rupia indiana	84,7160
Won sudcoreano	1450,05
Peso messicano	17,8300
Ringgit malese	4,4898
Dollaro neozelandese	1,6725
Peso filippino	60,830
Dollaro di Singapore	1,7310
Baht tailandese	44,515
Rand sudafricano	14,2900

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A10742

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 dicembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3702
Yen	142,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,574
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,83770
Fiorino ungherese	298,52
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7022
Zloty polacco	4,1597
Nuovo leu romeno	4,4810
Corona svedese	8,9873
Franco svizzero	1,2257
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3975
Kuna croata	7,6395
Rublo russo	44,8968
Lira turca	2,8660
Dollaro australiano	1,5320
Real brasiliano	3,2504
Dollaro canadese	1,4524
Yuan cinese	8,3151
Dollaro di Hong Kong	10,6248
Rupia indonesiana	16607,59
Shekel israeliano	4,7972
Rupia indiana	84,7030
Won sudcoreano	1453,63
Peso messicano	17,7681
Ringgit malese	4,5117
Dollaro neozelandese	1,6697
Peso filippino	60,825
Dollaro di Singapore	1,7349
Baht tailandese	44,780
Rand sudafricano	14,1583

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A10743

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 69/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 20 settembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0017753/MA004.A007/MED-L-84 del 9 dicembre 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la delibera n. 69/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 20 settembre 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2014.

13A10492

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso di bando per la concessione di agevolazioni alle imprese insediate o da insediare presso gli incubatori della rete di Invitalia.

Il Ministero dello sviluppo economico (MSE) - Direzione generale per la politica industriale e la competitività (DG-PIC), promuove un bando per la concessione di agevolazioni alle imprese insediate o da insediare presso gli incubatori della rete di Invitalia nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 12 ottobre 2011 - Atto di indirizzo per la emanazione del nuovo regolamento per la gestione del fondo incentivi alle imprese di cui al progetto per il completamento della rete dei centri per lo sviluppo d'impresa.

Le agevolazioni sono dirette a sostenere le imprese:

a) durante il periodo di insediamento nella struttura;

b) nella fase di permanenza nella struttura;

c) nella fase di uscita dalla struttura e di sviluppo sul territorio.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 5.145.457.

La versione integrale del bando è disponibile sui siti:

Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it;

Invitalia: www.invitalia.it

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal 90° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* secondo le modalità riportate all'art. 6 comma 1 del regolamento.

La documentazione per la presentazione delle domande sarà disponibile sui citati siti, a partire dal 60° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A10668

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-02) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
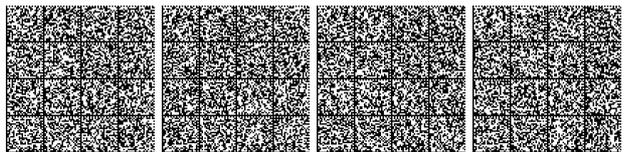
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.